



Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

139ª sessione plenaria del CdR — riunione ibrida (Interactio), 30.6.2020 - 2.7.2020

2020/C 324/01	Progetto di risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Quadro finanziario pluriennale riveduto e piano di investimenti per un'Europa sostenibile	1
2020/C 324/02	Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Le priorità del Comitato europeo delle regioni per il 2020-2025 — Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso i suoi piccoli centri, le sue città e le sue regioni	8
2020/C 324/03	Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle proposte del Comitato europeo delle regioni in vista del programma di lavoro della Commissione europea per il 2021	16

PARERI

Comitato delle regioni

139ª sessione plenaria del CdR — riunione ibrida (Interactio), 30.6.2020 - 2.7.2020

2020/C 324/04	Parere del Comitato europeo delle regioni — L'attuazione degli accordi di libero scambio (ALS): la prospettiva regionale e locale	21
2020/C 324/05	Parere del Comitato europeo delle regioni — Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni	28
2020/C 324/06	Parere di prospettiva del Comitato europeo delle regioni — Il futuro della politica dell'UE in materia di aria pulita nel quadro dell'obiettivo «inquinamento zero»	35

2020/C 324/07	Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso una tabella di marcia per l'idrogeno pulito — Il contributo degli enti locali e regionali a un'Europa climaticamente neutra	41
2020/C 324/08	Parere del Comitato europeo delle regioni — Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta	48

III Atti preparatori

Comitato delle regioni

139ª sessione plenaria del CdR — riunione ibrida (Interactio), 30.6.2020 - 2.7.2020

2020/C 324/09	Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto sui servizi: aggiornamento del punto di vista degli enti locali e regionali	53
2020/C 324/10	Parere del Comitato europeo delle regioni — Legge europea sul clima: istituire il quadro per il conseguimento della neutralità climatica	58
2020/C 324/11	Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo per una transizione giusta	74

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

COMITATO DELLE REGIONI

139ª SESSIONE PLENARIA DEL CDR — RIUNIONE IBRIDA (INTERACTIO), 30.6.2020 - 2.7.2020

Progetto di risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Quadro finanziario pluriennale riveduto e piano di investimenti per un'Europa sostenibile

(2020/C 324/01)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Quadro finanziario pluriennale riveduto e strumento dell'Unione europea per la ripresa

1. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa al prossimo **quadro finanziario pluriennale (QFP)**, che avrà una dotazione totale di 1 100 miliardi di EUR e allo **strumento europeo per la ripresa («Next Generation EU»)**, la cui dotazione sarà di 750 miliardi di EUR, in quanto può aprire la via a un'Unione più forte, più sostenibile, coesa e resiliente. Tale proposta offre una prima risposta per affrontare l'imminente impatto della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 e per realizzare gli obiettivi a lungo termine dell'Unione;
2. riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri più colpiti dalla crisi e di quelli le cui **regioni sono ancora in ritardo**, cercando nel contempo di trovare un equilibrio tra la necessità di sovvenzioni e l'effetto leva degli strumenti finanziari;
3. esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che la dotazione di 1 100 miliardi di EUR prevista nella **proposta riveduta di QFP** sia inferiore di 34,6 miliardi rispetto alla proposta della Commissione del 2018 e ancora più bassa rispetto agli importi raccomandati dal CdR e dal Parlamento europeo, limitando così la capacità dell'UE di affrontare gli obiettivi di lungo termine che si è prefissa; è proprio su questo punto che il CdR e il Parlamento europeo devono essere coinvolti più seriamente e in maniera più adeguata;
4. osserva che l'**aumento del margine di manovra per il bilancio dell'UE** ottenuto tramite un incremento temporaneo del massimale delle risorse proprie dello 0,6 % dell'RNL dell'UE consente all'Unione di disporre di un bilancio più adeguato per sostenere la ripresa ed essere all'altezza delle ambizioni delineate nella propria agenda strategica;
5. osserva che la Commissione ha annunciato delle proposte riguardanti potenziali nuove risorse proprie collegate agli obiettivi del piano di ripresa. Sottolinea, tuttavia, che due anni dopo la prima proposta relativa a un QFP post-2020, la Commissione non ha ancora presentato proposte legislative per delle vere risorse proprie; ribadisce, a tale proposito, l'invito alla Commissione a presentare con urgenza delle proposte legislative concrete in materia, riguardanti, ad esempio, l'imposta sulla plastica e lo scambio delle quote di emissione;
6. ribadisce che sia il QFP sia il piano per la ripresa devono concentrarsi sulla **coesione quale valore fondamentale** dell'Unione europea, per affrontare sfide di rilievo come la ripresa dalla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, il Green Deal europeo, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il pilastro europeo dei diritti sociali, nonché per stimolare la competitività, colmare le disparità e realizzare la trasformazione digitale in modo da non lasciare indietro nessuno, né persone né territori;

7. sottolinea che **agli enti locali e regionali fanno capo un terzo della spesa pubblica** e due terzi degli investimenti pubblici, che essi sono responsabili dell'attuazione del 70 % di tutta la legislazione dell'UE, del 70 % delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e del 90 % delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici; va presa quindi una decisione essenziale sulla necessità di coinvolgere, ai fini dell'elaborazione, della consultazione, dell'attuazione e della gestione dei fondi, tutti gli enti locali e regionali, nonché sulla necessità di prevedere una norma vincolante che obblighi gli Stati ad autorizzare tutti gli enti locali a ottenere i fondi per gli investimenti, come gli investimenti territoriali integrati, e utilizzarli.

La coesione al centro della ripresa

8. sottolinea che l'impatto asimmetrico della pandemia di Covid-19 sulla coesione economica, sociale e territoriale dell'UE e sulle sue regioni esige una risposta politica adeguata;

9. accoglie con favore la proposta della Commissione europea intesa a consolidare il ruolo della **politica di coesione dell'UE in quanto vigorosa politica di investimenti a lungo termine dell'UE**, come pure degli investimenti supplementari attraverso la nuova iniziativa di sostegno aggiuntivo denominata REACT-EU, e approva l'approccio volto a garantire che il sostegno sia commisurato all'impatto della crisi. In questo senso, la continuità è essenziale per gli enti locali e regionali nel momento in cui passano alle fasi della ripresa e offrono sostegno alle persone e ai territori che ne hanno più bisogno. Nel complesso, tali proposte danno una risposta immediata ed efficace alla pandemia di Covid-19 con le sue conseguenze sociali ed economiche; il CdR sottolinea, tuttavia, che le flessibilità in questo nuovo programma non dovrebbero essere gestite a livello centrale bensì essere attuate secondo il principio della gestione condivisa, nel rispetto delle prerogative degli enti locali e regionali;

10. chiede maggiore chiarezza per quanto riguarda l'interazione tra diversi nuovi meccanismi, quali REACT-EU, il Fondo per una transizione giusta e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di evitare che gli Stati membri introducano maggiore complessità e restrizioni più gravose a livello nazionale;

11. osserva che la **proroga proposta dei programmi operativi in corso** dovrebbe consentire una rapida attuazione di investimenti cruciali. Invita ad approvare in tempi brevi le proposte volte ad aumentare la flessibilità e ad ampliare la gamma dei settori che beneficeranno del sostegno, in modo che vi rientrino, tra gli altri, i servizi sanitari, il turismo, l'agricoltura, l'istruzione, i settori culturali e le PMI. In questo modo si aiuterebbero le città e le regioni a investire le risorse dove sono più necessarie, in linea con i principi della politica di coesione;

12. è preoccupato per il **carattere temporaneo di alcuni incrementi**, in particolare in relazione alla politica di coesione e allo sviluppo rurale, in quanto ciò non risponde alle esigenze di sviluppo a lungo termine e ai tagli iniziali effettuati dalla Commissione nelle proposte del 2018; pertanto accoglie con favore la proposta della Commissione di **rivedere le dotazioni nazionali per la politica di coesione** nel 2024 al fine di aggiungere eventualmente altri 10 miliardi al bilancio di tale politica senza che nessuno Stato membro perda una parte delle sue assegnazioni;

13. deplora che la Commissione **non abbia revocato la decisione di separare il FEASR** dal regolamento recante disposizioni comuni, fatto che rischia di ostacolare lo sviluppo integrato (assolutamente necessario) delle zone urbane e rurali;

14. si rammarica del fatto che la **quota di risorse finanziarie sia destinata a misure a livello degli Stati membri** anziché a livello locale e regionale, mentre molte delle competenze in materia di assistenza sanitaria, misure sociali e resilienza spettano al livello locale e/o regionale, e sottolinea pertanto la necessità di rispettare i **principi di partenariato, decentramento e governance multilivello**;

15. ricorda l'importanza della cooperazione territoriale europea per aiutare le persone, le comunità e le imprese a cooperare a livello transfrontaliero, a superare gli effetti nocivi della crisi e ad accelerare la ripresa economica; la collaborazione sarà indispensabile per la ripresa e, a questo proposito, il nuovo strumento per gli investimenti interregionali in materia di innovazione sarà essenziale per sostenere lo sviluppo di catene del valore industriali e dell'innovazione europee, in linea con le strategie di specializzazione intelligente;

16. si compiace che, nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta, sia stata condotta un'adeguata **valutazione d'impatto territoriale** degli impatti asimmetrici a livello regionale;

17. si rallegra del fatto che venga mantenuto lo **stretto collegamento con gli obiettivi strategici dell'UE** (Green Deal, digitalizzazione) e che la Commissione li proponga come strumenti per una ripresa europea; deplora, tuttavia, che il pilastro europeo dei diritti sociali non sia al centro della strategia dell'UE per la ripresa;

18. ritiene importante che la ripresa, in linea con una politica di coesione forte, sia attuata in modo da incorporare i principi fondamentali della sussidiarietà attiva.

Piano per la ripresa e semestre europeo

19. accoglie con favore l'ambiziosa proposta della Commissione che istituisce un **dispositivo per la ripresa e la resilienza**, che consentirà di fornire un sostegno finanziario su vasta scala per gli investimenti e le riforme necessari; ricorda che gli enti locali e regionali sono responsabili di oltre la metà degli investimenti pubblici e devono pertanto essere in grado di ricevere un sostegno adeguato da tale iniziativa; sottolinea, a tale proposito, che l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso i programmi nazionali rischia di non fornire un'informazione e una comunicazione adeguate sull'intervento dell'UE a favore dei suoi cittadini;

20. chiede alla Commissione europea di garantire la **coerenza dei piani per la ripresa**, nonché di evitare duplicazioni degli investimenti e un eccesso di burocrazia o di oneri amministrativi, in modo da assicurare l'efficienza di tali misure e il conseguimento dell'obiettivo comune di superare al più presto la crisi climatica, economica e sociale;

21. sottolinea che lo stretto **collegamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza con il semestre europeo** rende più urgente una profonda riforma di quest'ultimo e della governance economica dell'UE nel senso di un processo trasparente, inclusivo e democratico. Senza una riforma del semestre europeo, il dispositivo per la ripresa e la resilienza rischierebbe di comportare un ulteriore accentramento e un approccio «dall'alto» dei piani di ripresa, come pure il ritorno a politiche che non tengono conto della coesione economica, sociale e territoriale tra gli Stati membri e al loro interno, e ostacolano gli investimenti pubblici urgenti per la ripresa sostenibile dell'UE;

22. ritiene **pertanto** che, per diventare un meccanismo di attuazione legittimo ed efficiente, il semestre europeo dovrebbe integrare i principi di partenariato e di governance multilivello, come pure una dimensione territoriale. È pertanto più urgente che mai attuare la proposta del CdR relativa a un codice di condotta per il coinvolgimento, nel semestre europeo, degli enti locali e regionali a livello nazionale e del Comitato europeo delle regioni a livello europeo;

23. sostiene l'ambizione della Commissione di potenziare la ripresa dell'UE, come pure la sua resilienza e autonomia strategica, mediante il **rafforzamento di InvestEU** e la creazione del **dispositivo per gli investimenti strategici**;

24. accoglie con favore la proposta di un **nuovo strumento di sostegno alla solvibilità**, che rilancerà l'economia dell'UE incentivando gli investimenti privati e preparerà le imprese di tutti i settori a un futuro neutro sotto il profilo delle emissioni di carbonio e digitalizzato. Tale strumento deve essere attuato rapidamente, e sarebbe auspicabile che venissero elaborati degli orientamenti volti ad allineare chiaramente gli investimenti con le priorità dell'UE al fine di conseguire l'obiettivo di aiutare imprese prima prospere a sopravvivere all'attuale crisi; sottolinea che tale sostegno deve essere concesso secondo criteri trasparenti, che tengano conto non soltanto dell'impatto specifico sul settore e sulla regione, ma anche degli aiuti finanziari pubblici ottenuti secondo altre modalità.

Un'Unione più resiliente e più rispettosa dell'ambiente

25. accoglie con favore l'aumento sostanziale della dotazione a titolo del **Fondo per una transizione giusta** destinata alle regioni che si trovano ad affrontare sfide di rilievo nella transizione energetica, che porta l'importo complessivo del Fondo a 40 miliardi di EUR; chiede tuttavia che si tenga conto delle regioni che, in previsione dell'adozione di misure efficaci di regolamentazione per la protezione del clima, hanno investito con molto anticipo risorse considerevoli nelle energie rinnovabili e nelle relative tecnologie, e intendono continuare a farlo; richiama l'attenzione sulla situazione particolare delle regioni che dipendono dai combustibili fossili e hanno sistemi energetici isolati, come le isole e le regioni ultraperiferiche; osserva tuttavia con grande preoccupazione che le risorse finanziarie necessarie per decarbonizzare l'economia dell'UE vanno molto al di là dell'importo proposto dalla Commissione europea;

26. accoglie con favore il **programma autonomo «UE per la salute» (EU4Health)**, per un importo di 7,7 miliardi di EUR di risorse aggiuntive che porta il totale complessivo a 9,4 miliardi di EUR, come parte del terzo pilastro del piano di ripresa per l'Europa in linea con le recenti richieste politiche del CdR; sottolinea che tale programma deve rimanere un impegno costante a tutela della salute nel bilancio dell'UE e non deve costituire semplicemente uno strumento temporaneo nel quadro del QFP 2021-2027;

27. chiede un ulteriore **rafforzamento degli aspetti regionali e locali** delle misure relative alla salute, in particolare per quanto concerne l'assistenza sanitaria transfrontaliera e delle regioni ultraperiferiche, e osserva che, a causa della natura decentrata di alcuni sistemi sanitari, gli Stati membri e la Commissione europea devono coinvolgere maggiormente i governi regionali nelle risposte sanitarie di emergenza e seguire le loro indicazioni riguardo all'assegnazione dei fondi;

28. accoglie con favore **il rafforzamento di rescEU per un importo di 2 miliardi di EUR**, volto a sviluppare una capacità permanente di gestione di tutti i tipi di crisi, in particolare creando infrastrutture di risposta alle emergenze, capacità di trasporto e squadre di sostegno di emergenza. Insiste sul fatto che uno strumento una tantum e temporaneo non sarà sufficiente e che occorre un impegno a lungo termine con una dotazione aumentata; plaude all'impegno, assunto dalla Commissione per essere preparata ad eventuali nuove crisi, a trarre insegnamenti dalla pandemia in atto e a rafforzare alcuni programmi, tra cui, ma non solo, rescEU e Orizzonte Europa;

29. concorda sulla necessità di **sviluppare ulteriormente le capacità di risposta dell'UE alle emergenze e alle catastrofi** e sostiene la proposta della Commissione di rafforzare i suoi strumenti di emergenza, quali il Fondo di solidarietà dell'UE e la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza, e di renderli più flessibili. Sottolinea, tuttavia, che le misure e gli strumenti proposti devono tenere conto anche delle esigenze e delle circostanze a livello locale e regionale, specialmente nelle zone particolarmente vulnerabili come le regioni ultraperiferiche;

30. ricorda il **valore aggiunto dei territori rurali** per assicurare la riuscita del progetto europeo e, in particolare, per far fronte a situazioni estreme. Le regioni e gli enti locali mettono a punto soluzioni innovative e soddisfano i bisogni essenziali in materia di sicurezza alimentare in Europa, anche per il resto della popolazione europea. L'attuale emergenza richiede dei cambiamenti del paradigma sociale, economico e territoriale per colmare il divario, migliorare i collegamenti e promuovere la cooperazione tra aree urbane e rurali;

31. si rammarica della proposta della Commissione volta a **ridurre il bilancio del FEASR** rispetto al periodo di programmazione precedente, una scelta che è in contrasto con l'obiettivo della coesione territoriale dell'UE. Accoglie con favore i 15 miliardi di EUR di sostegno supplementare previsti per lo sviluppo rurale; sottolinea, tuttavia, che tale lieve aumento non compensa la riduzione del 28 % del bilancio del FEASR proposta dalla Commissione nel 2018; si rammarica inoltre del fatto che la Commissione europea, nella proposta riveduta di QFP, abbia ridotto il finanziamento della politica agricola comune del 9 % rispetto al QFP per il periodo 2014-2020;

32. chiede di rafforzare la dotazione finanziaria del POSEI, che prevede misure specifiche in materia di agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, non accogliendo quindi la riduzione proposta dalla Commissione per il periodo 2021-2027;

33. sottolinea che i finanziamenti per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale devono rispecchiare le esigenze e l'ambizione della **strategia «Dal produttore al consumatore» e di quella per la biodiversità** recentemente pubblicate e sostenere gli agricoltori e le zone rurali nel realizzare i cambiamenti strutturali necessari per una transizione verso sistemi alimentari più sostenibili; la strategia per la biodiversità, tuttavia, necessita di strumenti concreti e di finanziamenti consistenti, e deve essere elaborata insieme alle regioni e alle città, che devono anch'esse contribuire alla sua attuazione;

34. ribadisce la forte opposizione alle soluzioni proposte dalla Commissione europea che determinano un ulteriore peggioramento, rispetto ad oggi, della situazione degli enti locali e regionali per quanto riguarda i tempi di utilizzo degli stanziamenti annuali dai programmi UE, come pure la quota di prefinanziamento e in particolare di cofinanziamento dei progetti;

35. accoglie con favore l'aumento di 10,5 miliardi di EUR, rispetto all'ultima proposta di QFP, per lo **strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI)**, che ne porta la dotazione a 86 miliardi di EUR, di cui 1 miliardo sarà già messo a disposizione nel 2020;

36. sostiene l'intenzione di **stimolare la crescita dopo la pandemia investendo nelle infrastrutture critiche di trasporto e nelle connessioni transfrontaliere** per promuovere la transizione verde verso una mobilità a zero emissioni, in particolare costruendo un milione di punti di ricarica per veicoli elettrici. Osserva che la disponibilità di carburanti puliti è importante per la coesione territoriale e sociale e che la diminuzione della domanda nelle zone rurali e insulari dovrebbe essere compensata da un regime speciale, analogo al programma WiFi4EU per le zone rurali;

37. deplora che la base generale del nuovo programma **Diritti e valori**, inteso a finanziare gli sforzi volti a proteggere i diritti fondamentali e i valori dell'UE e a incoraggiare la cittadinanza europea attiva, non sia stata aumentata per far fronte alle enormi sfide che si profilano in questo ambito in alcuni Stati membri;

38. ricorda che il **Green Deal** è stato concepito come una strategia di trasformazione che protegge l'ambiente e, di conseguenza, i nostri mezzi di sussistenza; sottolinea che le energie rinnovabili, le tecnologie pulite, l'economia circolare e la trasformazione digitale rappresentano una grande opportunità economica e industriale per generare crescita e occupazione e creare un nuovo modello di prosperità;

39. esprime il proprio pieno sostegno all'attuazione del Green Deal e allo sviluppo del Patto per il clima attraverso **misure e iniziative coordinate e trasversali** che garantiscano la debita considerazione della governance multilivello e della diversità territoriale, come pure il rispetto del principio per cui nessuna persona o regione può essere lasciata indietro; ritiene che le regioni e le città siano in una buona posizione per accelerare il processo attraverso una serie di attività, tra cui gli appalti pubblici, la ristrutturazione degli edifici, i trasporti puliti, una migliore gestione dei rifiuti, una maggiore digitalizzazione e una trasformazione sostenibile del turismo;

40. in tale contesto, chiede strumenti aggiuntivi che garantiscano agli enti locali e regionali un accesso diretto ai fondi UE per le loro azioni sostenibili nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale, come ad esempio l'attuale strumento European City Facility nel quadro del programma Orizzonte 2020;

41. chiede un **uso più flessibile delle nuove risorse del QFP al fine di valutare e adeguare i costi effettivi associati alla transizione** verso lo sviluppo sostenibile e una ripresa verde, e incoraggia il lancio di iniziative per l'innovazione attuate in collaborazione tra settore pubblico e privato sotto la guida di città e regioni;

42. raccomanda che **i finanziamenti dell'UE siano sempre sottoposti a una valutazione dell'impatto sul clima e sulla sostenibilità**. Le sovvenzioni, gli aiuti e i programmi di sostegno che, direttamente o indirettamente, risultano dannosi per l'ambiente dovrebbero essere riesaminati per verificarne la coerenza con gli obiettivi in materia di clima e sostenibilità;

43. è preoccupato per la **carenza di investimenti nella trasformazione verde**, stimata di recente a 470 miliardi di EUR all'anno; sottolinea che è urgente elaborare un piano dettagliato sulle modalità per finanziare questa enorme lacuna;

44. accoglie con favore l'**«ondata di ristrutturazioni»** proposta e chiede finanziamenti adeguati e la partecipazione dell'intera catena del valore al fine di stimolare la ripresa. Tenuto conto delle profonde differenze tra i territori, si dovrebbe concedere maggiore autonomia alle regioni e alle città nella pianificazione e, in particolare, nella fase di attuazione dei loro piani, nonché un accesso diretto ai Fondi strutturali e di investimento europei. Anche la formazione e la condivisione delle conoscenze dovrebbero far parte del quadro europeo per promuovere sinergie da sfruttare e per aumentare l'efficienza nell'uso dei fondi.

Un'Unione orientata al futuro

45. accoglie con favore il **rafforzamento di Orizzonte Europa con 7,8 miliardi di EUR, di Europa digitale con 1,5 miliardi e della sezione Trasporti del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) con 1,5 miliardi di EUR**. I fondi supplementari per la ricerca, in particolare per quanto riguarda la salute, l'economia verde e il Consiglio europeo per l'innovazione, hanno chiaramente un impatto a livello locale; sottolinea al riguardo che numerosi enti regionali sono responsabili degli istituti di istruzione superiore e di ricerca e possono quindi trarre vantaggio, in via indiretta, da tali programmi; mette in rilievo la necessità di assegnare i finanziamenti per la ricerca secondo criteri di concorrenza per poter competere a livello globale nel campo della ricerca e dell'innovazione e per rafforzare i gruppi di ricerca europei;

46. è preoccupato, tuttavia, per il persistere dei tagli alle **sezioni dedicate all'energia e al digitale dell'MCE**;

47. accoglie con favore le proposte della Commissione europea per il **Fondo sociale europeo Plus**, intese a rafforzare il sostegno alle misure in materia di disoccupazione giovanile e povertà infantile e a concentrarsi maggiormente sul sostegno della forza lavoro in vista delle transizioni verde e digitale, come pure il raddoppio della dotazione per il **Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione** (FEG);

48. accoglie con favore la proposta della Commissione di rafforzare, almeno in piccola parte, gli investimenti nei giovani e nei settori culturali e creativi aggiungendo 3,4 miliardi di EUR al **programma Erasmus** e 150 milioni di EUR al **programma Europa creativa**; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che tali aumenti sono ancora inferiori alle proposte della Commissione del maggio 2018 e conferma la sua richiesta di triplicare il numero di partecipanti al programma Erasmus ⁽¹⁾ e di destinare 2 miliardi di EUR al programma Europa creativa ⁽²⁾;

49. plaude alla **speciale attenzione rivolta alla cultura, al patrimonio culturale, ai settori audiovisivo** e creativo che, insieme al turismo, sono stati fortemente colpiti dalla crisi, e sostiene l'idea che possano beneficiare dell'iniziativa REACT-UE.

50. chiede un quadro adeguato per le regioni caratterizzate da una scarsa diversificazione economica e specializzate nei settori più colpiti dall'impatto della crisi della Covid-19 nel contesto del piano di ripresa economica dell'UE, a breve, medio e lungo termine;

51. sottolinea l'importanza di rivedere le politiche di istruzione dell'UE, nonché l'esigenza di aggiornare il piano d'azione per l'istruzione digitale necessario per il dopo Covid-19 al fine di aiutare le regioni, in particolare quelle meno sviluppate, a essere ben preparate e attrezzate per l'istruzione digitale, il che aiuterebbe, da questo punto di vista, le zone interessate dal divario digitale.

Piano di investimenti per un'Europa sostenibile ⁽³⁾

52. ritiene che la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 non debba interferire con le ambizioni dell'Europa di attuare gli **obiettivi di sviluppo sostenibile** e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, ambizioni che sono realistiche solo se accompagnate da mezzi finanziari adeguati e da un appropriato quadro normativo e di bilancio;

53. accoglie con favore l'ambizione della Commissione di mobilitare **1 000 miliardi di EUR di investimenti privati e pubblici** nel prossimo decennio, ma teme che: a) questo importo rappresenti solo una parte relativamente ridotta degli investimenti complessivi necessari che la stessa Commissione europea stima a 260 miliardi l'anno entro il 2030; b) tale stima sia limitata agli investimenti in materia di clima ed energia, e dunque il conseguimento di obiettivi più ampi nel campo della sostenibilità, compresi gli investimenti nel capitale sociale e umano, richiederebbe importi anche più elevati; c) la cifra complessiva di 1 000 miliardi non sia basata, in ampia misura, su nuovi finanziamenti o iniziative «supplementari», ma piuttosto su politiche e strumenti dell'UE già in atto o programmati;

54. deplora il fatto che l'importo complessivo del piano sembri sovrastimato, mentre il piano stesso appare sottofinanziato e limitato nella sua portata, poiché trascura gli aspetti socioeconomici fondamentali;

55. sottolinea che, dall'energia ai trasporti o agli alloggi, **gli enti locali e regionali sono attori fondamentali ai fini della realizzazione degli investimenti necessari per la transizione verso la sostenibilità**; ritiene pertanto che gli obiettivi del piano non possano essere conseguiti senza un effettivo coinvolgimento di tali enti, e si rammarica che la Commissione sembri non tenere conto di questa realtà;

56. ritiene che gli investimenti nella transizione verso un modello economico sostenibile richiedano un sistema finanziario e fiscale che **incentivi gli investitori ad effettuare investimenti sostenibili**; accoglie con favore, a tale proposito, il costante lavoro della Commissione in materia di finanza sostenibile, ma ricorda la necessità di ampliare rapidamente il quadro normativo per coprire anche la **sostenibilità sociale** ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ Parere del Comitato europeo delle regioni — Erasmus — Programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (GU C 168 del 16.5.2019, pag. 49).

⁽²⁾ Parere del Comitato europeo delle regioni su «Europa creativa e Una nuova agenda europea per la cultura» GU C 168 dem 16.5.2019, pag. 37).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Piano di investimenti per un'Europa sostenibile — Piano di investimenti del Green Deal europeo* [COM(2020) 21 final].

⁽⁴⁾ Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (GU C 86 del 7.3.2019, pag. 24).

57. è fermamente convinto che, attraverso opportuni segnali di prezzo, la tassazione possa indurre comportamenti sostenibili da parte dei produttori, degli utilizzatori e dei consumatori; esorta pertanto il Consiglio ad adottare rapidamente la **proposta legislativa relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA)**, in modo che gli Stati membri possano fare un uso più mirato delle aliquote IVA per riflettere le accresciute ambizioni ambientali;

58. esprime cautela per quanto riguarda i piani della Commissione volti a introdurre nuove norme in materia di **appalti pubblici verdi**; anche se possono costituire uno strumento utile a questo proposito, va detto che molte autorità pubbliche stanno ancora lavorando per adeguarsi al quadro vigente a seguito della riforma del 2014, per cui ulteriori requisiti legislativi dovrebbero essere semplici ma efficaci ⁽²⁾; accoglie con favore l'indicazione della Commissione secondo cui i futuri orientamenti riveduti sugli aiuti di Stato consentiranno un'ulteriore flessibilità per permettere alle autorità pubbliche di incoraggiare e accompagnare la transizione verso un modello economico sostenibile;

59. è fermamente convinto che, tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla loro sospensione in risposta alla crisi della Covid-19, le **norme di bilancio dell'UE** dovrebbero integrare meglio gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine dell'UE;

60. sottolinea la necessità di compiere **sforzi mirati**, nel quadro di un impegno concertato di tutte le istituzioni dell'UE, **per comunicare** in modo facilmente accessibile le nuove opportunità offerte dal QFP ai cittadini e anche al milione di politici eletti a livello locale e regionale nell'UE.

Bruxelles, 2 luglio 2020

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS

⁽²⁾ Parere del Comitato europeo delle regioni — Relazione sull'attuazione delle direttive sugli appalti pubblici (GU C 39 del 5.2.2020, pag. 43).

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Le priorità del Comitato europeo delle regioni per il 2020-2025 — Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso i suoi piccoli centri, le sue città e le sue regioni

(2020/C 324/02)

Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è l'assemblea politica, fondata dai e sui Trattati europei, che assicura la rappresentanza istituzionale di tutti gli enti territoriali subnazionali dell'Unione: regioni ed enti locali.

Un'Unione europea che tenga conto delle esigenze e delle preoccupazioni a livello locale e regionale accresce la legittimità democratica, rafforza il senso di appartenenza e produce maggiore valore aggiunto per quanto concerne sia le proprie politiche che la loro efficacia sul campo, apportando così un beneficio ai cittadini. A questo scopo, il CdR lavora in stretta cooperazione con la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, nonché ai vari livelli di governo degli Stati membri. La situazione attuale dell'Unione europea esige che questa cooperazione sia costantemente rafforzata e che le regioni e gli enti locali abbiano sempre più voce in capitolo nello sviluppo delle politiche e della legislazione dell'UE.

Dalla crisi alla ripresa: verso un'Unione europea resiliente, sostenibile e coesa

Negli ultimi anni, l'Unione europea si è trovata ad affrontare sfide senza precedenti: una grave crisi finanziaria e pesanti recessioni economiche, sfide sociali e territoriali, le transizioni ecologica e digitale, situazioni di instabilità nei paesi vicini e nel sistema mondiale e forti pressioni migratorie. La pandemia di Covid-19 sta mettendo ulteriormente alla prova la solidarietà dell'UE e ha messo sotto la lente di ingrandimento la nostra capacità di affrontare le emergenze che pongono sotto notevole pressione i nostri servizi sanitari e sociali e i servizi pubblici in generale. Questa ultima crisi ha illustrato la necessità non solo di adottare una risposta coordinata, sostenuta da un bilancio dell'UE molto più robusto, ma anche di sostenere ulteriormente il milione di enti locali e regionali d'Europa che lavorano in prima linea per proteggere i cittadini e le economie locali e per rispondere alle emergenze ⁽¹⁾.

L'UE deve diventare più resiliente sotto il profilo sociale, economico e ambientale in tutte le sue regioni e le sue città.

Sostenuta da investimenti europei adeguatamente finanziati, l'UE deve assicurarsi che le sue politiche e i suoi programmi rispondano alle esigenze delle collettività locali. Le città e le regioni costituiscono il motore dell'economia europea. Il ruolo degli enti locali e regionali è essenziale nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'UE, ragion per cui l'UE deve coinvolgere meglio e con maggiore forza le città, i piccoli centri e le regioni nel processo decisionale europeo attraverso un sistema di governance multilivello concreto e ben organizzato. L'Europa deve accelerare la digitalizzazione e promuovere la capacità di innovazione di concerto con gli Stati membri e gli enti locali e regionali di tutta l'UE. Una ripresa più rapida e più equa richiede maggiore solidarietà e responsabilità e maggiori partenariati a livello europeo, guidati dall'impegno dell'UE a favore di una crescita verde, sostenibile ed equilibrata sul piano territoriale, che sostenga ogni regione e ogni città.

Nel corso dell'attuale mandato quinquennale (2020-2025), il CdR si concentrerà quindi sulle priorità e sulle misure chiave di seguito indicate.

Avvicinare l'Europa ai cittadini: rafforzare la democrazia dell'UE e lavorare insieme per il futuro della nostra Unione

La missione del CdR è quella di avvicinare l'Europa ai suoi cittadini e di rafforzare la democrazia europea a tutti i livelli al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini in maniera più efficiente e riconquistare la loro fiducia nell'Unione europea e nelle sue istituzioni. Il CdR si adopererà affinché tutte le regioni, tutte le città e tutti i piccoli centri siano aiutati dall'UE a far fronte alle conseguenze a breve e a lungo termine della pandemia di Covid-19. Il CdR continuerà a migliorare la qualità della legislazione europea e a prevederne meglio l'impatto territoriale, nonché a promuovere il principio della sussidiarietà attiva. Per realizzare questa missione, il CdR si avvarrà del lavoro legislativo, politico e strategico dei suoi membri e dei soggetti direttamente interessati. Inoltre, il CdR elaborerà una campagna di comunicazione incentrata sul ruolo fondamentale degli enti locali e regionali nella democrazia europea, che comprenderà la preparazione e il contributo alla Conferenza sul futuro dell'Europa. Un barometro annuale locale e regionale, basato su solidi dati statistici e su un approccio inclusivo, che coinvolgerà i membri del CdR e i soggetti interessati e sarà caratterizzato da un dibattito politico di alto livello in plenaria, costituirà un punto di riferimento annuale e contribuirà pertanto a realizzare tale obiettivo.

⁽¹⁾ Dichiarazione del Comitato europeo delle regioni sul tema *Gli enti locali e regionali, attori della risposta europea alla crisi causata dalla pandemia di Covid-19*.

Nell'ambito di questa priorità, il CdR punterà innanzitutto sulle seguenti misure chiave:

1. promuovere la consapevolezza e l'azione a livello locale e regionale sui valori fondanti dell'UE del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, i quali devono essere protetti e salvaguardati anche nei periodi di emergenza. Il CdR è determinato a individuare le risposte appropriate a livello locale e regionale alle modalità di lavoro dell'UE e a dialogare, attraverso i suoi membri, con i cittadini europei al fine di colmare il fossato tra le istituzioni dell'UE e le collettività locali;
2. rinnovare la sua richiesta di partecipare a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi della Conferenza sul futuro dell'Europa e di esservi equamente rappresentato. Come la crisi economica e quella climatica, anche la pandemia ha messo in luce la necessità più che mai urgente di una profonda riflessione sulla democrazia e sulle politiche europee; e la Conferenza sul futuro dell'Europa costituirà un'occasione cruciale per discutere del progetto europeo con i cittadini e gli enti locali e regionali, nonché per proporre, prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo, un nuovo metodo di lavoro per l'Unione, anche per quanto concerne la revisione dei Trattati, in modo da coinvolgere pienamente le città e le regioni nell'elaborazione delle politiche;
3. invitare gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a sostenere, sviluppare e rafforzare gli impegni assunti nella dichiarazione di Berlino del 2007 e nella dichiarazione di Roma del 2017, riconoscendo in particolare che i compiti e la cooperazione devono essere ripartiti tra tutti i livelli di governo, compresi gli enti locali e regionali, al fine di accrescere l'efficacia, l'unità, la democrazia e la resilienza dell'Unione europea. Il testo finale della posizione comune sulla Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe essere adottato in uno spirito di cooperazione istituzionale;
4. sviluppare un modello per un dialogo permanente e strutturato con i cittadini attraverso gli enti locali e regionali nel contesto della Conferenza sul futuro dell'Europa e al di là di essa, consentendo un processo biunivoco di comunicazione tra i cittadini e le istituzioni dell'UE. A questo proposito, il patrimonio di esperienze e le buone pratiche esistenti in materia di democrazia deliberativa a livello locale e regionale, nonché le numerose reti di consiglieri locali e regionali eletti, costituiscono una ricchezza essenziale che il CdR porterà nel dibattito sul futuro dell'Europa;
5. aiutare gli enti locali e regionali a sfruttare al meglio i nuovi strumenti offerti dalle tecnologie digitali e dalle TIC. Le tecnologie digitali racchiudono un notevole potenziale in termini di soluzioni innovative alle sfide economiche, sociali e tecnologiche del nostro tempo. In tal senso, possono migliorare l'erogazione dei servizi pubblici, facilitare la comunicazione tra le persone, aumentare la partecipazione dei cittadini in modi nuovi e diversi, accrescere la trasparenza, l'inclusività, la responsabilità e la capacità di risposta del processo decisionale, migliorare la governance a livello locale e integrare e rafforzare la democrazia. Per questo motivo occorre migliorare notevolmente la resilienza e l'indipendenza dei sistemi digitali e dei loro fornitori;
6. promuovere la diversità, sostenendo misure di inclusione e di uguaglianza come anche prevenendo e combattendo la discriminazione fondata su genere ⁽²⁾, razza e origine etnica ⁽³⁾, religione, disabilità ed età ⁽⁴⁾ e la discriminazione di qualsiasi altro tipo nel processo decisionale a livello europeo, nazionale, locale e regionale, sia all'interno che al di fuori del CdR;
7. partecipare attivamente alla campagna di sensibilizzazione e comunicazione per combattere gli stereotipi di genere che sarà lanciata dalla Commissione europea e fungere da piattaforma per lo scambio delle buone pratiche in materia tra gli enti locali e regionali;
8. sostenere e rafforzare le minoranze in Europa, in particolare attraverso l'iniziativa «Minority SafePack»;
9. diventare il punto di riferimento per tutti gli enti regionali e locali d'Europa, anche al di là della loro rappresentanza in seno al CdR, rafforzando l'identità politica del CdR e i rapporti e la cooperazione con le principali famiglie politiche, con i governi nazionali, con i rappresentanti eletti a livello locale e regionale, con le associazioni europee e nazionali di enti regionali e locali e con gli uffici regionali a Bruxelles;

⁽²⁾ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

⁽³⁾ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

⁽⁴⁾ COM(2008) 426: Proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone.

10. sostenere la democrazia rappresentativa attraverso una più forte interazione con i parlamenti e le altre assemblee a livello europeo, nazionale, regionale e locale, nonché attraverso lo scambio delle buone pratiche relative agli strumenti atti a stimolare la democrazia rappresentativa e partecipativa, compresi i bilanci partecipativi. Lo Stato di diritto, la democrazia e il buon governo devono essere presupposti indispensabili per i finanziamenti dell'UE;
11. utilizzare analisi basate su dati fattuali per monitorare e promuovere la devoluzione di competenze a livello locale e regionale e l'autonomia finanziaria degli enti subnazionali, nonché il funzionamento della democrazia locale nell'UE;
12. creare strumenti digitali per la mappatura delle competenze amministrative e finanziarie, realizzando sinergie con gli strumenti a disposizione delle organizzazioni europee, nazionali e internazionali;
13. sostenere e promuovere l'importante lavoro svolto dagli enti locali e regionali in prima linea nella pandemia di Covid-19 e nelle crisi economiche e sociali. La pandemia dimostra l'importanza di applicare correttamente il principio della sussidiarietà attiva, nonché, da un lato, il ruolo essenziale degli enti locali e regionali e, dall'altro, la necessità di un coordinamento e un sostegno a livello europeo;
14. esaminare le nuove iniziative strategiche dell'UE per assicurarsi che esse integrino la dimensione territoriale e soddisfino il requisito del valore aggiunto europeo, in linea con le raccomandazioni della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente» nonché con gli orientamenti per legiferare meglio;
15. abbattere gli oneri amministrativi e ridurre i costi di attuazione per le regioni e gli enti locali, insistendo sulla semplificazione normativa e, più in generale, mettendo in guardia contro la pratica del cosiddetto «gold-plating» (sovraregolamentazione);
16. intensificare la cooperazione con la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, anche attraverso la rete degli hub regionali e la piattaforma «Fit for Future», al fine di accrescere l'efficacia del processo di elaborazione delle politiche dell'UE mediante riscontri, basati su elementi concreti, da parte dei soggetti interessati a livello locale e regionale;
17. promuovere l'importanza delle autonomie locali all'interno dell'Unione europea, dei paesi candidati o candidati potenziali all'adesione all'UE e dei paesi partner dei vicinati orientale e mediterraneo;
18. sostenere l'azione globale dell'UE promuovendo valori e principi quali i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, tra l'altro, in stretta cooperazione con i paesi partner mediterranei e orientali;
19. incoraggiare i parlamenti regionali a partecipare al progetto pilota CdR-CALRE per dar vita a dibattiti politici su questioni fondamentali dell'UE, quali la definizione dei programmi di lavoro annuali della Commissione europea;
20. assicurarsi che l'UE sostenga la partecipazione e l'impegno effettivi dei giovani, anche attraverso una cooperazione strutturata con il coordinatore dell'UE per la gioventù, potenziando misure quali la Garanzia per i giovani al fine di migliorare le loro prospettive di ottenere un'occupazione e un'istruzione di qualità e istituendo una Garanzia europea per l'infanzia;
21. proseguire la cooperazione con i giovani rappresentanti politici eletti (Young Elected Politicians — YEP) nel quadro del proprio programma ad essa dedicato, per consentire alle future generazioni di politici eletti a livello locale e regionale di instaurare legami con i processi di elaborazione delle politiche europee e nazionali;
22. promuovere la diversità culturale delle nostre identità locali, regionali, nazionali ed europea e le diverse lingue e tradizioni che costituiscono il nostro patrimonio culturale europeo; sottolineare che i settori culturali e creativi, che svolgono un ruolo importante non soltanto nell'economia locale in quanto datori di lavoro ma anche nella vita sociale delle comunità, sono stati duramente colpiti dalla pandemia e hanno bisogno di sostegno; contribuire alla nuova agenda europea per la cultura, anche mediante l'integrazione degli investimenti in campo culturale nei diversi fondi europei, nonché mediante il potenziamento delle sinergie tra la cultura e altre politiche quali il turismo, la politica regionale, l'istruzione, la gioventù, la ricerca e l'innovazione.

Comprendere e rispondere alle profonde trasformazioni socioculturali che le sfide sul piano digitale, ambientale e demografico comportano per lo sviluppo di collettività regionali e locali resilienti.

Le transizioni in corso sul piano climatico e digitale, le trasformazioni demografiche e le conseguenze dei flussi migratori interni ed esterni stanno avendo un impatto profondo su ogni regione, città e piccolo centro d'Europa. Per quanto concerne questa seconda priorità, la missione del CdR sarà quella di analizzare e individuare soluzioni che consentano agli enti regionali e locali di affrontare queste trasformazioni socioculturali nei luoghi in cui le persone vivono. La pandemia di Covid-19 impone una riflessione sulla risposta adeguata da dare a queste sfide, dimostrando fino a che punto l'Europa e gli Stati membri sono pronti ad agire per salvare vite umane e l'economia. Questa crisi ha reso ancora più necessario procedere a una riflessione approfondita sulle politiche, sulle competenze e sul funzionamento globale dell'Unione europea. Il CdR accoglie pertanto con favore l'importante dibattito sull'insieme delle politiche dell'UE nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa e attende con interesse una discussione generale e un esame sotto il profilo del principio di sussidiarietà. Per assolvere questa missione, il CdR si avvarrà del lavoro legislativo, politico e strategico dei suoi membri e dei soggetti direttamente interessati, contribuendo al tempo stesso al Green Deal europeo e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questo impegno sarà integrato da una campagna di comunicazione guidata dallo stesso CdR. Il barometro annuale locale e regionale contribuirà anch'esso alla realizzazione di questa priorità.

In proposito il CdR punterà innanzitutto sulle seguenti misure chiave:

23. promuovere un piano di ripresa dalla crisi pandemica basato sull'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello locale e regionale, come anche sulle iniziative del Green Deal europeo;
24. contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030, al fine di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, incoraggiando un'azione ambiziosa e decisiva a livello locale e regionale attraverso il patto climatico europeo e altre iniziative pertinenti di sviluppo sostenibile a livello locale e regionale;
25. promuovere l'utilizzo di strategie di specializzazione intelligente e di altri strumenti per aumentare i partenariati europei e la collaborazione pubblico-privato a livello locale al fine di migliorare le competenze professionali e le opportunità di qualificazione in settori, luoghi di lavoro e tecnologie necessari per rafforzare la sostenibilità, il valore aggiunto e la resilienza a livello locale e regionale;
26. contribuire a realizzare una politica ambientale dell'UE ambiziosa, adoperandosi a favore dell'integrazione delle politiche nel quadro di tutti i programmi di azione in materia di ambiente; assicurarsi che la dimensione locale e regionale sia adeguatamente considerata nella definizione e nell'attuazione delle tre principali priorità ambientali del Green Deal europeo: biodiversità, economia circolare e «inquinamento zero»; pianificare politiche in materia di ambiente e di clima che siano adeguate per l'attuazione pratica in tutti i tipi di collettività;
27. definire e sostenere lo sviluppo del patto climatico europeo mediante misure e iniziative coordinate e trasversali, compresi i contributi stabiliti a livello locale e gli impegni politici assunti a livello di regioni e città, onde assicurarsi che tale patto si basi sulla governance multilivello e su un'efficace diffusione delle buone pratiche, e che nessuna persona o regione sia lasciata indietro;
28. prevedere i modi in cui l'energia, la mobilità e le trasformazioni digitali interesseranno le nostre comunità; formulare strategie e sostenerne la rapida attuazione per massimizzarne i risultati positivi e ridurre gli effetti negativi a livello locale;
29. sostenere la resilienza a livello locale attraverso l'adattamento ai cambiamenti climatici e aumentare la capacità locale di reagire a fenomeni meteorologici estremi, che si verificano ormai con maggiore frequenza e gravità, in particolare dotando gli enti locali e regionali delle risorse necessarie per gestire le catastrofi attraverso il Meccanismo unionale di protezione civile e utilizzando un Fondo di solidarietà dell'UE rafforzato;
30. contribuire alla definizione dell'obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche, e preparare e sostenere gli enti regionali e locali nell'attuazione degli ambiziosi obiettivi dell'UE riguardo a un piano d'azione «inquinamento zero» per l'acqua, l'aria e il suolo: contribuire al riesame del pacchetto sulla mobilità urbana sulla base degli insegnamenti tratti dai piani di mobilità urbana sostenibile, e preparare le autorità di trasporto pubblico a reagire alle minacce esogene alla fornitura di servizi di mobilità sicuri;
31. assicurarsi che la voce e i contributi degli enti locali e regionali siano tenuti in debita considerazione nell'ambito dei dialoghi multilivello in materia di clima ed energia negli Stati membri, in sede di definizione, valutazione e attuazione dei piani nazionali per l'energia e il clima, delle strategie nazionali a lungo termine e delle strategie nazionali di ristrutturazione di lungo periodo;

32. aiutare la Commissione europea a definire e realizzare con successo l'«ondata di ristrutturazioni», e porre tale iniziativa al centro della strategia di ripresa post-pandemica;
33. sostenere la Commissione europea nella sua ambizione di introdurre un'etichettatura «deforestazione zero» dei prodotti e di proteggere e ripristinare le foreste in tutto il mondo;
34. colmare il divario digitale, promuovere un maggiore apprendimento digitale e favorire la digitalizzazione dei servizi pubblici locali e regionali, anche con il sostegno del programma Europa digitale 2021-2027, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e stimolare la crescita sostenibile delle imprese locali e un'economia resiliente, nonché di contribuire a un'Europa più sostenibile e verde;
35. sostenere l'offerta di competenze di alfabetizzazione digitale e mediatica per tutti a livello regionale e locale, e lavorare all'introduzione di un quadro europeo per la diffusione di un'intelligenza artificiale affidabile e incentrata sull'uomo;
36. chiedere il sostegno della Commissione europea, degli Stati membri dell'UE e delle loro regioni e città per accelerare la modernizzazione e la digitalizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, compresi i necessari investimenti nelle infrastrutture e attrezzature didattiche e il sostegno all'occupazione nell'economia locale; contribuire agli sforzi volti a riprendere le attività nell'ambito del programma Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà. Lo spazio europeo dell'istruzione e l'agenda aggiornata per le competenze per l'Europa costituiscono due importanti linee d'azione e di sostegno, da consolidare nel quadro del futuro programma Erasmus;
37. migliorare la connettività a banda larga e la diffusione della rete 5G a livello locale e regionale, sia nelle aree urbane che in quelle rurali, e mappare i fabbisogni futuri di investimenti;
38. fare in modo che gli enti regionali e locali possano contribuire alla — e trarre beneficio dalla — futura strategia «Dal produttore al consumatore»; creare comitati per l'alimentazione a livello locale, mettere in contatto produttori locali di prodotti alimentari e consumatori, promuovere un'alimentazione sana e sensibilizzare i cittadini al problema degli sprechi alimentari; affrontare la questione delle esigenze finanziarie delle aziende agricole ai fini dell'attuazione delle misure necessarie in materia di clima, ambiente e biodiversità;
39. affrontare la sfida, ormai ancora più grave, della fuga dei cervelli, e potenziare gli ecosistemi regionali dell'innovazione rafforzando la coesione territoriale, promuovendo un'economia del benessere e incentivando la ricerca e l'innovazione, anche attraverso il sostegno a valere su Orizzonte Europa, l'ESIF e diversi strumenti di finanziamento nazionali. Varare iniziative di previsione territoriale e attività volte ad accrescere al più presto la resilienza delle regioni e delle città sotto il profilo sociale, economico e sanitario;
40. contribuire a una strategia globale europea in materia di cambiamenti demografici che affronti tutte le sfide demografiche e fornisca una risposta ampia, coordinata e inclusiva dell'UE a tali sfide, dal momento che esse costituiscono un tema trasversale che riguarda tutte le politiche dell'UE;
41. assicurarsi che l'UE definisca una politica migratoria globale, umanitaria ed equa e non lasci soli i suoi Stati membri, e le rispettive regioni frontaliere, insulari e ultraperiferiche, impegnati ad affrontare la crisi migratoria, considerato che si tratta di un problema sia nazionale che europeo; sostenere la condivisione delle buone pratiche tra gli enti regionali e locali in materia di integrazione dei migranti;
42. apportare il contributo regionale e locale alla riforma della politica migratoria dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'integrazione, procedure di rimpatrio eque e politiche in materia di asilo in grado di rispondere in modo adeguato alle tendenze migratorie attuali e future; affrontare le cause profonde della migrazione in cooperazione con i paesi di origine e di transito di coloro che necessitano di protezione umanitaria; proteggere le frontiere esterne dell'UE, prevenire la migrazione irregolare e combattere la tratta di esseri umani;
43. promuovere una cultura del rispetto dello Stato di diritto a livello locale e regionale, come presupposto del processo di integrazione europea e come valore fondamentale dell'Unione, sancito dai Trattati e condiviso con le tradizioni costituzionali degli Stati membri;
44. esortare l'UE a salvaguardare, nel rispetto delle parti sociali e dei sistemi nazionali, i posti di lavoro e a garantire una ripresa basata sulla convergenza socioeconomica verso l'alto e sul miglioramento dei diritti sociali e delle condizioni di lavoro per tutti, compresi coloro che lavorano in nuove forme di occupazione, ad esempio mediante piattaforme online e nell'economia del lavoro su richiesta, nonché i lavoratori dell'economia tradizionale, delle microimprese e del settore

culturale; riconoscere che i due terzi di tutti i posti di lavoro sono generati dalle PMI, la maggior parte delle quali sono saldamente radicate nelle comunità locali e sono quindi un elemento fondamentale del tessuto sociale europeo. Il CdR continua a promuovere l'iniziativa Regione imprenditoriale europea (EER) e altre attività a livello europeo per sviluppare e accrescere l'imprenditorialità, in particolare tra i giovani;

45. svolgere un ruolo di facilitatore della cooperazione allo sviluppo tra città e regioni e di promotore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di acquisire una funzione di precursore nel contribuire ad affrontare sfide globali quali i conflitti e l'instabilità politica, la fragilità economica, le migrazioni e i cambiamenti climatici;
46. condividere buone pratiche con gli enti locali e regionali dei paesi in via di adesione e dei paesi partner del vicinato dell'UE e del Sud del mondo, e facilitare il loro accesso a un sostegno mirato da parte dell'UE.

Fare in modo che l'Unione europea sia costantemente al servizio dei suoi cittadini e dei territori in cui essi vivono e basi la sua azione sui valori fondamentali della coesione sociale, economica e territoriale

La missione del CdR sarà quella di garantire il rispetto della coesione economica, sociale e territoriale attraverso le politiche dell'Unione europea che riguardano i cittadini e i luoghi in cui essi vivono (politiche basate sul territorio). Per realizzare questa missione, il CdR si avvarrà del lavoro legislativo, politico e strategico dei suoi membri, dei suoi partner e dei soggetti direttamente interessati. Continuerà a far leva sulla mobilitazione dell'«Alleanza per la coesione», ponendo in evidenza il valore aggiunto della coesione come politica e valore fondamentale che è alla base di tutte le politiche dell'UE. Si concentrerà sul ruolo delle regioni e delle città nel piano di ripresa economica dell'UE. La Settimana europea delle regioni e delle città e il barometro annuale locale e regionale contribuiranno anch'essi a realizzare questa missione.

In proposito il CdR punterà innanzitutto sulle seguenti misure chiave:

47. propugnare un quadro finanziario pluriennale (QFP) in quanto strumento chiave della solidarietà europea: che corrisponda al livello di ambizione dell'UE necessario affinché essa affronti tutte le sue priorità, che apporti valore aggiunto, che sia più trasparente e comprensibile per i cittadini e che comprenda gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e le nuove priorità stabilite nel Green Deal europeo;
48. contribuire a rafforzare la politica di coesione, fondamentale fin dalle origini dell'UE, attraverso l'attuazione intelligente del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, garantendo un impatto significativo in tutte le regioni europee;
49. continuare a promuovere una politica europea di coesione forte ed efficace per tutte le regioni dell'UE, necessaria non solo per aiutare le città e le regioni a riprendersi dalla crisi causata dalla Covid-19, ma anche per affrontare le altre grandi sfide che presentano una forte dimensione territoriale e una distribuzione disomogenea degli effetti sia all'interno delle varie regioni e città europee che tra di esse, quali in particolare i cambiamenti climatici e il passaggio a un'economia neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio, la trasformazione digitale, i cambiamenti demografici e le migrazioni;
50. sottolineare la necessità di un finanziamento adeguato e stabile della politica europea di coesione e della politica agricola comune per conseguire appieno l'obiettivo di tali politiche; aiutare le economie locali e gli enti locali e regionali a utilizzare in maniera efficace le risorse attualmente assegnate alla ripresa dell'economia europea;
51. chiedere, in considerazione del prevedibile impatto territoriale asimmetrico che avrà la crisi causata dalla Covid-19, l'allocazione locale e regionale delle risorse nell'ambito del nuovo fondo per la ripresa; assicurarsi che il nuovo strumento non sia istituito a spese della dotazione finanziaria della politica di coesione, e che gli investimenti siano coordinati con gli interventi di finanziamento dell'UE al fine di amplificare al massimo l'effetto leva ed evitare la frammentazione e la centralizzazione;
52. richiamare l'attenzione sul fatto che la pandemia di Covid-19 impone all'UE di rafforzare la sicurezza sanitaria e di potenziare le sue risorse sanitarie e la sua dotazione di dispositivi medici, tra cui i dispositivi di protezione individuale. Questo presuppone anche la creazione delle condizioni giuridiche che consentano, se necessario, di mettere in atto rapidamente e agevolmente le procedure di aggiudicazione o di avviare i relativi processi di produzione. Occorre inoltre fornire sostegno agli enti locali e regionali affinché migliorino le loro capacità di risposta alle emergenze e alle catastrofi. Dato che gli enti regionali e locali svolgono un ruolo importante nella fornitura di servizi pubblici sanitari e sociali ai cittadini, il CdR propugnerà il coordinamento delle misure e del sostegno dell'UE alle strutture nazionali, regionali e locali di risposta alle emergenze, per poter far fronte alle minacce sanitarie e alle situazioni di crisi, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

53. organizzare la resilienza dei cicli economici rafforzando la convergenza spaziale delle filiere di produzione in Europa;
54. promuovere l'impiego di strategie di sviluppo urbano sostenibile per stimolare la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il lavoro dignitoso nonché l'inclusione sociale, in linea con gli obiettivi della Carta di Lipsia rinnovata e dell'agenda urbana per l'UE;
55. adoperarsi per un nuovo quadro di governance economica, compreso un nuovo Patto di stabilità e crescita, sulla base degli insegnamenti tratti dalla crisi, al fine di migliorare le norme di bilancio dell'UE introducendo una «regola d'oro» per gli investimenti sostenibili, compreso il cofinanziamento dei fondi strutturali e di investimento nell'ambito dell'obiettivo generale di una pianificazione finanziaria sostenibile;
56. monitorare l'impatto della pandemia e i suoi effetti negativi sull'occupazione a lungo termine in tutte le economie locali e regionali dell'UE; porre l'accento sull'importanza di ripensare le strategie industriali e imprenditoriali dell'UE e di concentrarsi sugli aspetti di sostenibilità della crescita per favorire una rapida ripresa; promuovere gli ecosistemi innovativi, l'economia sociale e la specializzazione intelligente, e sostenere politiche industriali basate sul territorio;
57. monitorare l'applicazione del codice di condotta sul partenariato per garantire il pieno coinvolgimento degli enti locali e regionali nella preparazione degli accordi di partenariato e dei programmi per il periodo 2021-2027. I principi del partenariato e della governance multilivello dovrebbero essere fonte di ispirazione anche per la governance del semestre europeo;
58. chiedere che gli enti locali e regionali accedano in maniera diretta ai finanziamenti dell'UE per l'attuazione del Green Deal europeo, e assicurarsi che tali enti siano coinvolti nell'elaborazione dei piani per una transizione giusta e nell'attuazione del Fondo per una transizione giusta;
59. assicurarsi che le regioni, le città e i cittadini possano beneficiare delle misure di semplificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei; sostenere le misure di prevenzione e di contrasto in relazione alla cattiva gestione e all'uso fraudolento dei fondi dell'UE;
60. contribuire a rafforzare e migliorare il funzionamento del mercato unico, non solo individuando gli ostacoli alle quattro libertà a livello locale e regionale e incoraggiando la semplificazione amministrativa, ma anche insistendo sul fatto che gli enti locali e regionali rappresentano una parte essenziale dell'attuazione e dell'applicazione delle norme del mercato unico; sottolineare, a tale proposito, i profondi effetti che la libertà di circolazione ha sul mercato unico, e mettere in guardia da qualsiasi ulteriore frammentazione di quest'ultimo;
61. ampliare la campagna «Alleanza per la coesione» in modo da coinvolgere le parti interessate dei settori pubblico e privato nella promozione della politica di coesione, e dare visibilità al valore aggiunto dell'UE per ogni cittadino dell'Unione e ai fini dei principi democratici tramite il monitoraggio e la comunicazione dell'impatto degli investimenti finanziati dall'UE;
62. monitorare il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza della Covid-19 e le successive misure di natura analoga, consentendo un sostegno mirato per salvare posti di lavoro nei settori e nelle regioni particolarmente colpiti dalla pandemia; evidenziare che, in questo contesto, norme più flessibili in materia di aiuti di Stato servirebbero a «porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro», e che tale finalità rimarrà valida ben oltre il dicembre 2020, data di scadenza del suddetto quadro temporaneo; e chiedere pertanto alla Commissione di prepararsi a prorogare tale quadro o a consentire flessibilità analoghe per aiutare i settori e le regioni colpiti dalla crisi a riprendersi;
63. appoggiare la raccolta e la diffusione di informazioni relative alla flessibilità delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto, nelle circostanze attuali, esse offrono alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata con requisiti procedurali ridotti;
64. sostenere un'agenda dell'UE per le zone rurali volta a contrastarne lo spopolamento e a scongiurare il rischio di povertà in tali territori, nonché a garantire un approccio equilibrato e globale allo sviluppo territoriale europeo;
65. dare un seguito fattivo alle attività del CdR relative ai «piccoli comuni intelligenti», e promuovere questo concetto tra le istituzioni europee; incoraggiare le iniziative di innovazione e modernizzazione delle zone rurali e adottare una strategia a favore della mobilità sostenibile e intelligente nel quadro del programma Destinazioni turistiche intelligenti;

66. insistere affinché, nel caso di una situazione di crisi in cui le frontiere debbano essere temporaneamente chiuse o controllate in modo più rigoroso, l'UE e i suoi Stati membri concordino regole e procedure comuni vincolanti per garantire la libertà di circolazione nell'UE; far rilevare che le aree economiche e sociali transfrontaliere sono di grande valore per l'Unione europea;
67. sottolinea che, durante la crisi causata dalla Covid-19, gli attori locali e regionali hanno dimostrato — nonostante le numerose frontiere chiuse e le restrizioni senza precedenti — un'ammirevole intraprendenza nel trovare soluzioni per proseguire la cooperazione transfrontaliera e transnazionale, dando prova di un'autentica solidarietà tra i cittadini europei. Questa crisi ci ricorda che un'Europa senza frontiere è una delle conquiste più importanti dell'integrazione europea, una conquista che deve essere salvaguardata. L'impegno in progetti transfrontalieri interpersonali (*people-to-people*) e su piccola scala, che creano le maglie delle reti transfrontaliere e di progetti su più larga scala sviluppando la fiducia reciproca tra i partecipanti, dovrebbe rimanere una priorità permanente dell'Unione europea e delle sue istituzioni;
68. mantenere viva l'attenzione per l'importanza della cooperazione territoriale europea, e assicurarsi che siano assegnate le risorse di bilancio necessarie per tale cooperazione, dimostratasi indispensabile per molti enti regionali sia ai fini della condivisione di competenze specialistiche e buone pratiche in relazione a sfide fondamentali, sia ai fini dell'instaurazione di rapporti umani a livello di enti regionali di paesi diversi;
69. incoraggiare gli investimenti pubblici nelle regioni insulari e in quelle scarsamente popolate e ultraperiferiche adeguando ulteriormente le norme in materia di aiuti di Stato, aumentando il cofinanziamento europeo nell'ambito della politica di coesione e sviluppando la cooperazione territoriale con i paesi terzi;
70. promuovere l'aggiornamento del sistema complessivo di gestione della politica di coesione, in particolare semplificando le procedure amministrative a tutti i livelli di governance;
71. chiedere la piena attuazione territoriale del pilastro europeo dei diritti sociali e la realizzazione di un'Europa sociale forte per transizioni giuste;
72. sostenere la creazione, da parte della Commissione europea, della dimensione regionale del quadro di valutazione sociale europeo, in stretta cooperazione con gli Stati membri;
73. accrescere la resilienza degli ecosistemi regionali dell'innovazione agli effetti dannosi di potenziali emergenze future completando lo Spazio europeo della ricerca per la libera circolazione dei ricercatori, delle conoscenze scientifiche e della tecnologia, promuovendo le sinergie tra Orizzonte Europa e altri programmi di finanziamento dell'UE e proseguendo il proficuo lavoro della piattaforma di scambio delle conoscenze e dell'iniziativa «La scienza incontra le regioni»;
74. contribuire alla revisione del regolamento TEN-T e dei relativi finanziamenti, ed evidenziare la necessità di realizzare i collegamenti mancanti nelle infrastrutture di trasporto transfrontaliere per collegare tutte le città e le regioni dell'Unione, nelle aree centrali così come in quelle periferiche e ultraperiferiche.

Il Comitato europeo delle regioni si avvarrà di tutte le sue risorse e della sua influenza politica per rafforzare l'Europa. Proteggendo i diritti fondamentali dei cittadini, assicurandosi che le politiche e gli investimenti dell'UE siano efficienti ed efficaci, il Comitato si adopererà per trasformare l'UE e renderla maggiormente competitiva, sostenibile e resistente, in modo da soddisfare le aspettative dei suoi cittadini.

Bruxelles, 2 luglio 2020

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle proposte del Comitato europeo delle regioni in vista del programma di lavoro della Commissione europea per il 2021

(2020/C 324/03)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

visti:

- il programma di lavoro adattato della Commissione europea per il 2020 ⁽¹⁾,
- il protocollo di cooperazione con la Commissione europea del febbraio 2012,
- le priorità stabilite dal Comitato europeo delle regioni (CdR) per il suo mandato quinquennale 2020-2025,

esorta la Commissione europea a perseguire, nel suo programma di lavoro per il 2021, la realizzazione delle seguenti azioni:

1. reagire al segnale d'allarme rappresentato dalla crisi indotta dalla pandemia di COVID-19 ponendo maggiormente l'accento, all'interno del modello di economia sociale di mercato, sul benessere sociale e sulla sostenibilità ambientale, e tenendo conto al tempo stesso degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite;
2. garantire che la strategia di ripresa per il periodo successivo alla pandemia, pur essendo pienamente conforme agli obiettivi del Green Deal e agli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi, si concentri sulla protezione della salute dei cittadini europei e sul rilancio della crescita economica nell'Unione. L'elaborazione e l'attuazione di leggi sul clima devono tener conto dell'intero ventaglio della diversità geografica, economica e sociale dei territori europei e rafforzare il principio di governance multilivello nel processo di transizione verso la neutralità climatica;
3. collaborare con il CdR al fine di accrescere la visibilità di queste azioni e il sostegno pubblico di cui esse godono tramite il quadro del Green Deal a livello locale (*Green Deal Going Local*);
4. includere la dimensione della salute nell'iniziativa del Green Deal, promuovendo una vita sana per tutti, esplorando ulteriormente i collegamenti e le sinergie esistenti tra salute, ambiente, energia, economia, occupazione, competitività e protezione del clima, e proponendo al tempo stesso una precisa strategia volta a costruire, quando la pandemia sarà stata superata, territori, economie e società resilienti nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite;
5. adottare ulteriori provvedimenti per ridurre l'onere a carico delle autorità nazionali e degli enti regionali e locali nell'azione rivolta ad affrontare la crisi della COVID-19, e attingere a tutti i fondi disponibili per contribuire a rispondere alle esigenze dei sistemi sanitari europei. La rapida diffusione del virus ha fatto sì che tanto l'assistenza sanitaria quanto quella sociale venissero sempre più messe sotto sforzo, e d'altra parte occorre anche prepararsi ad affrontare una «seconda ondata» della pandemia. Ai fini della pianificazione transfrontaliera per i casi di pandemia, occorrerebbe promuovere la creazione di cellule regionali di crisi, costituite da tutti i livelli di governance, la cui azione sia orientata all'andamento delle epidemie e non si arresti ai confini nazionali;
6. cooperare con il CdR per sensibilizzare le autorità di gestione e potenziarne le capacità di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Green Deal e, al tempo stesso, promuovere un accesso più diretto degli enti locali e regionali ai fondi dell'UE ai fini del conseguimento degli obiettivi del Green Deal, e in particolare sostenere le aree di frontiera accelerando l'introduzione del meccanismo transfrontaliero europeo;
7. promuovere il patto per il clima quale iniziativa congiunta volta a rafforzare la cooperazione tra gli enti locali e regionali, le istituzioni europee e i cittadini al fine di lottare contro i cambiamenti climatici e, al tempo stesso, affrontare la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19, e anche come quadro comune nel quale riunire tutti i soggetti interessati per elaborare e attuare patti per il clima a livello locale e scambiare buone pratiche;
8. istituire un Forum per una ripresa verde (*Green Recovery*) all'interno del quale il CdR, la Commissione europea, gli enti locali e regionali e altri soggetti interessati possano collaborare all'attuazione del Green Deal nell'ambito del nuovo quadro elaborato per la ripresa nel periodo successivo alla pandemia;

⁽¹⁾ COM(2020) 440 final.

9. garantire che l'obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche, previsto dal Green Deal, rimanga una componente essenziale della «ripresa verde». Un ambizioso piano d'azione per azzerare l'inquinamento di aria, acqua e suolo è indispensabile, in particolare, per contribuire alla protezione della salute;
10. puntare a raggiungere obiettivi più ambiziosi in vista della futura strategia dell'UE in materia di biodiversità, al fine di arrestare la perdita di biodiversità attualmente osservabile e permettere all'UE di assumere un ruolo guida a livello globale nella protezione e nel ripristino della biodiversità, due azioni fondamentali nel prevenire o nel ridurre le conseguenze di future pandemie; favorire una rapida attuazione della strategia forestale dell'UE, assicurando l'adozione di meccanismi idonei che garantiscano la condivisione e la diffusione delle buone pratiche;
11. promuovere la produzione alimentare sostenibile e locale nell'attuare le iniziative previste dalla strategia *Farm to Fork* («Dal produttore al consumatore»), in modo da preservare la biodiversità, il suolo, le acque e l'ambiente marino e da garantire un buon livello di reddito agli agricoltori dell'UE; assicurare nel contempo ai produttori agricoli prezzi di mercato equi in una posizione sul mercato equa mediante un adeguamento della produzione alla domanda di mercato in modo generalmente vincolante, in particolare in situazioni di crisi del mercato stesso; garantire agli agricoltori e alle zone rurali un accompagnamento che li aiuti a realizzare i cambiamenti strutturali necessari per la transizione verso sistemi alimentari più sostenibili;
12. presentare un piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali che contribuisca a rafforzare la dimensione sociale dell'UE e ad attenuare gli impatti della transizione verde e di quella digitale in corso. Il CdR sottolinea che l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali presenta una forte componente territoriale e che il quadro di valutazione della situazione sociale, che attualmente riflette solo le medie nazionali, dovrebbe essere potenziato con dati regionali complementari;
13. inserire nel piano di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali una garanzia europea per l'infanzia per affrontare i problemi della povertà infantile e dell'esclusione dei minori;
14. esplorare le potenzialità offerte dall'economia sociale ed elaborare un «piano d'azione per l'economia sociale» i cui principi di base verrebbero integrati in tutta una serie di politiche socioeconomiche differenti dell'Unione europea, contribuendo così a realizzare una transizione giusta ed ecocompatibile e un piano di ripresa per il periodo successivo alla crisi della COVID-19 in cui il divario tra istruzione, competenze e posti di lavoro disponibili venga colmato, la disoccupazione giovanile divenga una questione prioritaria e l'equilibrio di genere sia promosso;
15. presentare una riforma ambiziosa del patto di stabilità e crescita, che comprenda l'obiettivo di avere finanze pubbliche sostenibili e tenga conto degli insegnamenti ricavati dalla crisi del coronavirus;
16. contribuire a stimolare investimenti pubblici e privati capaci di avere un impatto tangibile sull'economia reale a livello locale e regionale, tenendo conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche;
17. proporre di avviare quanto prima una profonda riforma del semestre europeo e della governance economica dell'UE che punti a farne dei processi trasparenti, inclusivi e democratici. Il forte collegamento esistente tra il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il semestre europeo rende ancora più urgente porre mano a una riforma che scongiuri un ulteriore accentramento e l'adozione di un approccio «dall'alto» nei piani per la ripresa, e dia invece la priorità alla coesione economica, sociale e territoriale tra gli Stati membri e all'interno di ciascun paese, nonché agli investimenti pubblici di qualità necessari per una ripresa duratura dell'UE. Un semestre europeo riformato, in quanto strategia economica generale dell'Europa che realizzi gli OSS in tutta l'UE, dovrebbe far propri i principi di partenariato e di governance multilivello e integrare una dimensione territoriale, sulla base della proposta del CdR di un codice di condotta per il coinvolgimento nel semestre europeo degli enti locali e regionali a livello nazionale e dello stesso Comitato europeo delle regioni a livello europeo;
18. affrontare il problema della vulnerabilità delle catene del valore europee, messo in luce nel corso della crisi della COVID-19; individuare gli anelli deboli delle catene di approvvigionamento dell'UE e diversificarne le fonti, riducendone la dipendenza da singoli paesi, consolidando la base industriale europea in maniera sostenibile e garantendo l'autonomia strategica dell'UE in campo industriale; elaborare una politica per i cluster quale componente centrale di una politica industriale dell'UE adeguata allo scopo, al fine di rafforzare lo sviluppo di cluster europei di livello mondiale che colleghino tra loro cluster, reti ed ecosistemi regionali;

19. insistere per una migliore attuazione dei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile (CSS) negli accordi commerciali dell'UE e dedicare una particolare attenzione al miglioramento dell'impatto socioeconomico e territoriale di tali accordi, compreso il futuro accordo con il Regno Unito, fornendo analisi settoriali e geografiche più dettagliate e rafforzando nel contempo le condizionalità previste dai CSS negli accordi di libero scambio; concorda con la Commissione nel ritenere che un commercio libero, equo ed aperto possa funzionare soltanto con un'organizzazione mondiale del commercio (OMC) forte ed efficace, e appoggia l'intenzione della Commissione stessa di lanciare un'iniziativa di riforma globale dell'OMC;
20. garantire il pieno coinvolgimento degli enti locali e regionali nella preparazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi per il periodo 2021-2027;
21. assicurare che la maggiore flessibilità concessa nell'utilizzo dei fondi di coesione e nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato — flessibilità necessaria per consentire a regioni, città e zone rurali di avviare la ripresa dalla crisi della COVID-19 — non comporti un accentramento dei poteri e non privi gli enti locali e regionali delle loro prerogative;
22. avvalersi dell'esperienza acquisita con l'agenda urbana per l'UE e la Carta di Lipsia rinnovata per organizzare un vertice urbano sullo sviluppo urbano sostenibile;
23. cogliere l'occasione offerta dalla proposta di un'«ondata di ristrutturazioni» e dal piano d'azione del partenariato urbano sull'edilizia residenziale, adottato nel novembre 2018, per elaborare un'agenda europea per l'edilizia abitativa che integri la questione della casa in tutto il ventaglio delle politiche europee pertinenti;
24. proporre un'agenda dell'UE per le zone rurali coerente e ambiziosa, rivolta in particolare ai territori lontani, che sono stati spesso trascurati, e instaurare così collegamenti più stretti con gli abitanti delle aree rurali; i quali sono, per definizione, più isolati dai sistemi di governance centralizzati. Imprimere un nuovo dinamismo ai villaggi e alle comunità rurali aiuterebbe l'UE a dar prova di un sostegno concreto e a rafforzare la sua legittimità nei territori;
25. dare una risposta forte alle sfide che il turismo europeo deve affrontare oggi, sia attraverso finanziamenti a breve termine che con una strategia più a lungo termine per la ripresa dalla crisi, accrescendo la resilienza e la sostenibilità future del settore turistico. Pertanto, nel bilancio pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027 la politica di coesione deve fare in modo di sfruttare meglio il potenziale dei settori della cultura e del turismo. L'attenzione deve rimanere concentrata sulla competitività economica attraverso la ricerca e l'innovazione, sulla transizione digitale e sull'agenda europea sul turismo europeo;
26. attuare il piano d'azione aggiornato per l'istruzione digitale per tenere pienamente conto dell'impatto della COVID-19 e delle nuove condizioni in cui vengono oggi impartite l'istruzione e la formazione. Il piano d'azione dovrebbe anche fungere da catalizzatore per lo sviluppo in tempi brevi di strumenti di apprendimento a distanza (teledidattica) nelle regioni, nelle città, nelle zone rurali e nelle aree meno sviluppate, in particolare nelle scuole, facendo delle competenze digitali e mediatiche una parte integrante dell'apprendimento permanente e trasformando il suddetto piano in una piattaforma per la condivisione di buone pratiche tra le città e le regioni europee e nel resto del mondo;
27. coinvolgere attivamente gli enti locali e regionali nel completamento del mercato unico digitale, sfruttando il loro ruolo chiave nella fornitura di servizi digitali ai cittadini, oltre che nella creazione e nella gestione di infrastrutture digitali; assicurare uno stretto controllo e una misurazione dei processi di trasformazione digitale sostenibile nelle regioni e nelle città d'Europa, con un'attenzione particolare al divario tra zone urbane e rurali;
28. aumentare i finanziamenti, e rafforzare le campagne educative, per lo sviluppo e la diffusione rapidi e completi delle infrastrutture digitali nell'Unione europea, e in particolare della rete 5G, anche attraverso il futuro fondo UE per la ripresa, garantendo nel contempo una connessione a banda larga più veloce e le attrezzature necessarie nelle zone rurali, montane e insulari, nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone che devono affrontare sfide demografiche;
29. sostenere la realizzazione di uno Spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 in stretta sinergia con lo Spazio europeo della ricerca, al fine di garantire un'istruzione e una formazione di elevata qualità, nonché l'uguaglianza e l'equità nel settore educativo, per dare una risposta al cambiamento demografico e alla fuga di cervelli; coinvolgere il CdR nella concezione e nell'attuazione di future misure nel campo dell'istruzione e della formazione, oltre che nell'attuazione dell'agenda per le competenze per l'Europa e del piano d'azione per l'istruzione digitale aggiornati;

30. presentare una valutazione scientifica dell'impatto della COVID-19 sul cambiamento demografico e garantire che in futuro le decisioni prese siano concepite su misura per le esigenze e le specificità locali;
31. dare la priorità al sostegno alle organizzazioni, comprese quelle senza scopo di lucro, alle PMI, ai singoli artisti e ai lavoratori dipendenti nei settori culturali e creativi, che sono tra i più colpiti dalla pandemia di COVID-19. Nel processo di miglioramento dell'attuale quadro strategico dell'UE per la cultura e nel prossimo programma Europa creativa, una particolare attenzione andrebbe rivolta alla salvaguardia e al consolidamento del ricco tessuto culturale europeo, nonché delle specificità e del patrimonio culturale a livello regionale e locale;
32. garantire che l'assistenza dell'UE erogata ai paesi candidati e potenziali candidati all'adesione per il periodo successivo alla crisi raggiunga le comunità locali e coinvolga e responsabilizzi in misura sufficiente gli enti locali e regionali, poiché ciò è essenziale per assicurare la legittimità democratica dell'impegno dell'UE in questi paesi, pur continuando a evidenziare e affrontare i rischi insiti nella cosiddetta *local state capture* (letteralmente, «appropriazione dello Stato a livello locale»), che costituisce una minaccia per le fondamenta stesse della democrazia;
33. incrementare il sostegno dell'UE specificamente rivolto alle esigenze degli enti locali e regionali e delle loro associazioni nei paesi partner, in particolare nei paesi partner del Sud del Mediterraneo e in quelli del partenariato orientale, al fine di creare nuove dinamiche per le riforme in materia di decentramento e di migliorare i risultati nel campo della governance, nonché di dare maggiore visibilità ai vantaggi apportati dalle politiche dell'UE in tutti i territori e i livelli di governance dei paesi partner. Tra queste iniziative dovrebbe rientrare anche l'istituzione di una Scuola di pubblica amministrazione del partenariato orientale, secondo la proposta contenuta nella comunicazione congiunta della Commissione e del SEAE sulla politica per il partenariato orientale dopo il 2020;
34. contribuire al conseguimento degli OSS, anche tramite il coinvolgimento attivo degli enti locali e regionali dei paesi partner e il sostegno ad attività di cooperazione tra pari, in uno spirito di partenariato e di solidarietà, in particolare alla luce delle gravi conseguenze globali della pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla;
35. coinvolgere i governi locali e regionali nell'attuazione e nel monitoraggio della strategia dell'UE per la parità di genere, e integrare in tale strategia misure e strumenti di sviluppo della resilienza contro l'impatto della crisi della COVID-19 sulle questioni di genere;
36. sfruttare la Conferenza sul futuro dell'Europa come un'occasione che capita al momento giusto per avviare una riflessione, insieme ai cittadini e agli enti locali e regionali, sull'UE in quanto progetto che poggia su valori fondanti quali la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto, nonché sulle modifiche che occorre apportare all'attuale quadro istituzionale dell'Unione per migliorarne l'efficienza e la legittimità, oltre che per rafforzare il senso di «titolarità» del progetto europeo da parte dei cittadini;
37. far partecipare pienamente il CdR e i parlamenti nazionali, nonché quelli regionali dotati di competenze legislative, ai lavori di tutti gli organi della Conferenza sul futuro dell'Europa, per avvicinare quanto più possibile tale processo ai cittadini; cooperare con il CdR allo sviluppo di un modello pilota per un dialogo permanente e strutturato con i cittadini per il tramite degli enti locali e regionali, instaurando un processo bilaterale di comunicazione tra i cittadini e le istituzioni europee che possa in seguito, a più lungo termine, tornare utile per migliorare il processo decisionale dell'UE;
38. intensificare gli sforzi per combattere la disinformazione, anche a livello locale e regionale, sostenendo i verificatori di fatti indipendenti, l'alfabetizzazione mediatica e il giornalismo di qualità, e sottolineando nel contempo che la lotta alla disinformazione non deve servire da pretesto per esercitare la censura o limitare la libertà di espressione;
39. adottare un approccio globale alle politiche in materia di migrazione, integrazione e asilo, basato sui principi del rispetto dei diritti umani fondamentali, di sussidiarietà e di solidarietà, nonché sugli obblighi assunti a livello internazionale dall'UE e dai suoi Stati membri; garantire un'azione comune più efficace per la protezione delle frontiere esterne dell'UE e intensificare la lotta alla migrazione irregolare e alla tratta di esseri umani, in cooperazione con i partner dell'UE e con i paesi di origine e di transito; assicurare un maggiore sostegno agli enti locali e regionali per lo svolgimento del loro ruolo essenziale nelle politiche di integrazione;
40. proseguire la cooperazione con il CdR, che ha già dato ottimi risultati, sull'iniziativa «Legiferare meglio» e sulla promozione del concetto di «sussidiarietà attiva», in particolare attraverso la rete di hub regionali per il riesame dell'attuazione delle politiche dell'UE (RegHub) e il nuovo ruolo di tale rete all'interno della piattaforma «Fit for future», nonché aiutando il CdR a sviluppare una rete RegHub 2.0 che sia uno strumento ancora più efficace nel fornire

tempestivamente dei riscontri sulla base delle esperienze degli utenti nell'attuazione delle politiche dell'UE a livello locale e regionale; confermare questi principi e prenderli come punto di partenza per l'elaborazione della comunicazione della Commissione sul tema «Legiferare meglio» di imminente pubblicazione;

41. tenere conto dei dibattiti sul futuro programma di lavoro della Commissione europea che si sono svolti in seno ai parlamenti regionali, dando seguito alle conclusioni della task force della Commissione per la sussidiarietà e la proporzionalità e al progetto pilota lanciato dal Comitato europeo delle regioni e dalla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee (CALRE).

Il CdR incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alle istituzioni dell'Unione europea e alle presidenze del Consiglio dell'UE.

Bruxelles, 2 luglio 2020

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS

PARERI

COMITATO DELLE REGIONI

139ª SESSIONE PLENARIA DEL CDR — RIUNIONE IBRIDA (INTERACTIO), 30.6.2020 - 2.7.2020

Parere del Comitato europeo delle regioni — L'attuazione degli accordi di libero scambio (ALS): la prospettiva regionale e locale

(2020/C 324/04)

Relatore:	Michael MURPHY (IE/PPE), consigliere della contea di Tipperary
Testo di riferimento:	relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione degli accordi di libero scambio (1° gennaio 2018 — 31 dicembre 2018) COM(2019) 455 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

Osservazioni generali

1. accoglie favorevolmente la relazione annuale della Commissione sull'attuazione degli accordi di libero scambio (ALS); ritiene che tale relazione rappresenti non solo un passo essenziale verso una maggiore trasparenza, ma anche uno strumento efficace per fornire al pubblico concrete informazioni generali sugli accordi commerciali negoziati dall'UE;
2. sottolinea le notevoli potenzialità che la politica commerciale dell'UE offre ai fini dell'attuazione degli obiettivi dell'UE, specie per quanto riguarda la crescita sostenibile, l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità, l'occupazione, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti nell'UE. Al tempo stesso, tuttavia, è consapevole che la crisi della COVID-19 rappresenta uno shock enorme per l'economia europea e quella mondiale, e provocherà distorsioni nelle opportunità che il commercio mondiale offre alle PMI europee. Secondo un recente sondaggio della DG TRADE, nel 2020 si prevede una diminuzione degli scambi commerciali mondiali compresa tra il 10 % e il 16 %; per l'UE a 27 la riduzione prevista dovrebbe essere compresa tra il 9 % e il 15 % delle esportazioni verso paesi terzi, ossia una riduzione compresa tra 282 e 470 miliardi di euro ⁽¹⁾;
3. ricorda che dalle esportazioni verso paesi terzi dipendono 36 milioni di posti di lavoro nell'UE (di cui 13,7 milioni occupati da donne), che tra il 2000 e il 2017 i posti di lavoro dell'UE connessi ad attività di esportazione verso il resto del mondo sono aumentati del 66 % (generando quindi 14,3 milioni di posti di lavoro aggiuntivi) e che, rispetto al numero totale di occupati dell'UE, la percentuale dei lavoratori che operano in un settore legato alla vendita di beni e servizi verso il resto del mondo è passata dal 10,1 % del 2000 al 15,3 % del 2017 ⁽²⁾. Rileva con preoccupazione che, secondo le stime dell'OIL, a causa della pandemia di COVID-19 i posti di lavoro persi nella sola Europa ammontano a 12 milioni;
4. sottolinea l'importanza di un commercio internazionale libero e basato su regole che vada a vantaggio di tutti i partner commerciali. Esorta la Commissione a continuare a difendere gli interessi commerciali dell'UE e a combattere la crescente tendenza al protezionismo;

⁽¹⁾ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158764.pdf

⁽²⁾ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157516.pdf

5. osserva che nell'UE gli effetti degli ALS si esplicano a livello regionale. Chiede pertanto che la Commissione lo aggiorni sistematicamente sulle possibili ripercussioni locali e regionali degli scambi commerciali e che essa tenga conto di questo tema già in una fase precoce dei negoziati;
6. ritiene che gli ALS dovrebbero adeguarsi alle esigenze delle PMI almeno quanto le PMI dovrebbero adattarsi a questo tipo di accordi; evidenzia a questo proposito il ruolo fondamentale svolto dagli enti locali e regionali nell'informare in modo completo e sul campo le PMI sugli ALS;
7. sottolinea la responsabilità congiunta di tutti i livelli di governance nell'assicurare un'equa ripartizione dei benefici della globalizzazione e l'attenuazione dei suoi impatti negativi;
8. teme che la rincorsa alle misure che non rispettano le regole fissate in seno all'OMC e la minaccia di un sovraccarico normativo reciproco a causa di nuove disposizioni discriminatorie non tariffarie stiano per divenire prassi corrente nel commercio mondiale; ritiene opportuno un riesame dei vigenti programmi di sostegno dell'UE e del relativo controllo, in linea con le norme dell'UE in materia di concorrenza, al fine di aiutare, alleviando l'onere cui sono assoggettate, le regioni che subiscono gli effetti dannosi delle guerre commerciali;
9. accoglie con favore l'istituzione da parte della Commissione, in data 22 dicembre 2017, di un gruppo di esperti sugli accordi commerciali dell'UE, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e il carattere inclusivo della politica commerciale dell'UE; rileva che nessuno dei 28 esperti che compongono tale gruppo ⁽³⁾ rappresenta un ente locale o regionale, oppure un'associazione di tali enti; chiede alla Commissione che il suddetto gruppo di esperti mantenga la sua attuale configurazione e che il CdR conservi il suo status di osservatore. Qualora l'assetto generale del gruppo di esperti dovesse cambiare, il CdR chiede di essere invitato a parteciparvi in qualità di membro;
10. si compiace che una percentuale compresa tra il 29 % e il 31 % degli scambi commerciali dell'UE sia disciplinata da accordi commerciali preferenziali;

Raccomandazioni connesse alla COVID-19

11. accoglie favorevolmente l'annuncio della Commissione di voler procedere a un riesame della politica commerciale che porti alla definizione di una nuova strategia entro la fine dell'anno. Esorta tuttavia la Commissione ad assicurare che questo riesame eserciti la diligenza dovuta e riservi la debita attenzione alla questione dell'attuazione degli accordi di libero scambio nelle regioni e città degli Stati membri;
12. la pandemia di COVID-19 ha evidenziato che le economie dei paesi di tutto il mondo sono fortemente interconnesse e che, in tempo di crisi, nessun paese può soddisfare da solo il proprio fabbisogno manifatturiero. Pertanto, al fine di assicurare un sistema commerciale mondiale che sia equo, aperto e basato su regole, il CdR raccomanda alla Commissione europea di continuare ad adoperarsi per la riforma dell'OMC. Rileva analogamente che, nei casi di distorsione della concorrenza mondiale, l'UE deve avvalersi appieno dei suoi strumenti di difesa commerciale e sviluppare inoltre nuovi strumenti tesi a contrastare le pratiche distorsive dei mercati attuate da paesi terzi;
13. raccomanda alla Commissione europea di continuare ad adoperarsi per la questione della distorsione della concorrenza all'interno del mercato unico che è causata da sovvenzioni estere. A tale proposito, attende con interesse la pubblicazione del Libro bianco della Commissione su uno strumento relativo alle sovvenzioni estere. I progressi in questo campo sono particolarmente importanti per garantire che le imprese dell'UE godano di pari condizioni in settori come quello degli appalti pubblici;
14. osserva che, in ultima analisi, le regioni e le giunte o i governi regionali sono in prima linea nell'affrontare la crisi, dato che si devono occupare del suo impatto sul piano sanitario ed economico. Ritiene pertanto che l'UE debba adoperarsi per costituire scorte strategiche di attrezzature vitali al fine di preparare le regioni a combattere eventuali pandemie future. A tale proposito, accoglie favorevolmente il concetto di «autonomia strategica aperta» introdotto dalla Commissione per diversificare le catene di approvvigionamento globali e riportare nell'UE parte della produzione di materiali essenziali;
15. accoglie con favore la nuova proposta relativa al QFP avanzata lo scorso 27 maggio, anche per quel che concerne la nuova iniziativa REACT-EU e il rafforzamento temporaneo dello strumento per la ripresa (Next Generation EU). In tale contesto, accoglie favorevolmente i fondi supplementari assegnati alla politica di coesione che possono essere utilizzati per fronteggiare l'impatto economico della crisi, anche attraverso la realizzazione di investimenti e l'iniezione di liquidità nelle PMI interessate che operano sul campo, in particolare quelle dei settori più colpiti. In questo modo sarà assicurato il salvataggio del maggior numero possibile di imprese e posti di lavoro;

⁽³⁾ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156487.pdf

16. accoglie favorevolmente l'esecuzione semplificata di una serie di programmi di finanziamento dell'UE, tra cui InvestEU, che è stata decisa per tener conto della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19. Raccomanda tuttavia alla Commissione europea di proseguire con il sistema di accesso migliorato per finanziare tutta una serie di programmi al di là della pandemia, al fine di consentire alle PMI europee di trasformare la digitalizzazione e le tecniche di decarbonizzazione in opportunità redditizie che creino una crescita economica e posti di lavoro sostenibili;

Realizzare appieno il potenziale degli accordi commerciali — il punto di vista delle regioni e delle imprese

17. condivide pienamente il punto di vista della Commissione secondo cui le imprese dell'UE possono beneficiare degli accordi commerciali conclusi dall'Unione soltanto se dispongono di informazioni pertinenti sul contenuto di tali accordi e ne comprendono il funzionamento nella pratica; sottolinea la necessità di coinvolgere i rappresentanti regionali negli sforzi volti a migliorare l'attuazione degli ALS; in quest'ottica, evidenzia l'importanza di sviluppare piani d'azione per l'attuazione degli ALS che siano elaborati su misura per ciascuno Stato membro, per le rispettive regioni e per gli interessi economici regionali;

18. osserva con preoccupazione che la complessità delle regole di origine e delle formalità amministrative imposte dai partner commerciali dell'Unione al fine di concedere alle imprese dell'UE le preferenze concordate — complessità che va a sommarsi agli sforzi richiesti per dimostrare l'origine preferenziale — sembra sproporzionata per le PMI dell'UE, in quanto non dispongono delle stesse risorse delle grandi imprese;

19. ribadisce la posizione che sostiene da tempo, secondo cui i futuri accordi commerciali dell'UE non devono impedire ai governi di qualsiasi livello di fornire, sostenere o regolamentare i servizi pubblici, oppure di ampliare la gamma di servizi offerti al pubblico;

20. ricorda che la maggior parte dell'attività di esportazione delle PMI è principalmente rivolta al mercato unico ⁽⁴⁾, e che soltanto la metà circa di queste imprese vende beni a paesi terzi ⁽⁵⁾; rileva inoltre che l'attività di esportazione delle PMI presenta un alto grado di concentrazione ⁽⁶⁾, dato che oltre i due terzi di tutte le esportazioni realizzate da queste imprese sono riconducibili a sei Stati membri;

21. sottolinea che, secondo una recente indagine condotta dal CdR e dall'Associazione delle Camere di commercio e dell'industria europee (Eurochambres), per un'efficace attuazione degli accordi sugli scambi commerciali è necessario ⁽⁷⁾:

- a) colmare la carenza di conoscenze sugli ALS conclusi dall'UE fornendo informazioni pratiche su come le PMI possono avvalersi concretamente di un determinato ALS e potenziando le attività d'informazione rivolte alla comunità imprenditoriale a livello regionale e locale (formazioni, seminari, workshop, presentazioni itineranti ecc.);
- b) migliorare la facilità d'uso degli strumenti gratuitamente disponibili pensati per aiutare le imprese, in particolare le PMI, e sensibilizzare il pubblico alla loro esistenza;
- c) affrontare la questione della complessità delle regole di origine e delle procedure doganali, anche sul piano della loro mancanza di coerenza;
- d) introdurre in breve tempo uno strumento di calcolo, online e gratuito, delle regole di origine quale ulteriore primo sportello di aiuto a cui le PMI dell'UE possano rivolgersi quando cercano di orientarsi nelle complesse regole stabilite dagli accordi commerciali dell'UE;

22. è dell'avviso che occorra fare di più per fornire informazioni sul funzionamento del commercio internazionale, in particolare a livello degli Stati membri e dei loro enti locali e regionali, che hanno un ruolo cruciale da svolgere per effetto della loro conoscenza del territorio e della loro vicinanza alle PMI locali; individua pertanto un'opportunità di collaborazione sistematica tra il CdR e la Commissione ai fini della diffusione di informazioni pertinenti e dello sviluppo di opportuni strumenti interattivi, come un calcolatore delle regole di origine per le PMI;

⁽⁴⁾ EPRS, *CETA implementation: SMEs and regions in focus* (Attuazione del CETA dal punto di vista delle PMI e delle regioni), studio realizzato su richiesta del CdR, 18 novembre 2019, disponibile all'indirizzo web [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA\(2019\)644179](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)644179)

⁽⁵⁾ Indagine Flash n. 421 di Eurobarometro, Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, ottobre 2015.

⁽⁶⁾ Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito.

⁽⁷⁾ *European Committee of the Regions — Eurochambres, Survey Results Note Implementation of Free Trade Agreements — Challenges and opportunities for businesses and regions* (Relazione sui risultati dell'indagine sull'attuazione degli accordi commerciali di libero scambio: le sfide e le opportunità per le imprese e le regioni), https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/Survey_Note_CoR-Eurochambres_Survey_15_November_2019.pdf

23. esprime compiacimento per lo stato avanzato dei lavori della Commissione sul portale online in cui saranno inglobati due banche dati, oltre a quella sull'accesso ai mercati (*Market Access Database*), e l'helpdesk per il commercio;

24. esprime altresì compiacimento per gli strumenti attualmente impiegati dalla Commissione europea al fine di promuovere e aiutare le PMI dell'UE nei loro sforzi di internazionalizzazione affinché siano più competitive a livello mondiale, e sottolinea la necessità di assicurare che tali strumenti siano impiegati secondo un'impostazione dal basso;

25. prende atto con preoccupazione delle questioni in sospeso con i partner commerciali che sono illustrate nella relazione della Commissione, in particolare il fatto che i prodotti dell'UE continuino a incontrare ostacoli in fase di penetrazione in diversi mercati dei paesi partner. Bisognerebbe assegnare un'elevata priorità al riconoscimento reciproco e non burocratico delle norme tecniche;

Garantire che il dialogo economico a livello mondiale non generi disparità tra le regioni dell'UE

26. è dell'avviso che, sebbene gli ALS abbiano indotto una crescita economica globale, è probabile che alcuni settori economici, così come le regioni in cui tali settori sono impiantati, ne risentiranno negativamente;

27. appoggia il punto di vista della Commissione secondo cui gli accordi commerciali dell'UE offrono grandi potenzialità per le esportazioni di prodotti agricoli dell'Unione, ma esprime preoccupazione per quanto lascia intendere il progetto di relazione intermedia sulla valutazione d'impatto per la sostenibilità riguardante l'accordo commerciale con il Mercosur, ossia che si prevedono effetti negativi per l'agricoltura e le zone rurali dell'Unione europea, motivo per cui l'accordo, nella sua forma attuale, è stato respinto da alcuni Stati membri. Ribadisce inoltre che l'accordo con il Mercosur deve essere valutato in rapporto all'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In quest'ottica, la ratifica dell'accordo con il Mercosur dovrebbe essere subordinata all'introduzione di misure che invertano la deforestazione nella regione amazzonica del Brasile, che ha attualmente raggiunto un livello senza precedenti;

28. sottolinea che, secondo quanto emerge dall'indagine sull'attuazione degli ALS che il CdR ha condotto in collaborazione con Eurochambres, l'aumento della pressione concorrenziale esercitata dalle imprese di paesi terzi figura tra i motivi di seria preoccupazione delle regioni al momento dell'entrata in vigore degli accordi commerciali dell'UE⁽⁸⁾;

29. sottolinea che, come evidenziato da un recente studio condotto dall'EPRS⁽⁹⁾ sulla base di un'analisi dei flussi commerciali in alcuni Stati membri, i risultati delle regioni in termini di export mostrano una forte correlazione positiva con il PIL e in ciascuno degli Stati membri considerati gli scambi commerciali sono altamente concentrati in poche regioni;

30. ricorda che la Commissione ha riconosciuto l'impatto territoriale disomogeneo della globalizzazione nel documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione e nel documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE, sottolineando che «se è vero che i benefici della globalizzazione sono ampiamente distribuiti, i costi sono spesso localizzati»;

31. sottolinea che, per eliminare le disparità summenzionate, è necessaria una risposta a livello dell'UE che assicuri che nessuna persona o regione venga lasciata indietro;

32. è fermamente convinto che le valutazioni d'impatto territoriale possono costituire validi strumenti per individuare e quantificare fin dall'inizio i possibili impatti asimmetrici degli accordi commerciali sulle regioni europee, consentendo in tal modo ai territori interessati di adottare le giuste politiche pubbliche per gestire tali impatti; ritiene che questo aspetto rappresenti un elemento cruciale nella formulazione di politiche commerciali solide, trasparenti e basate su dati concreti;

33. pone in particolare l'accento sulla funzione della politica di coesione nel miglioramento della competitività dei territori dell'UE mediante investimenti mirati che siano adeguati ai fabbisogni di un territorio specifico in settori cruciali come le infrastrutture di rete, la ricerca e l'innovazione, le PMI, i servizi informatici, l'ambiente e l'azione per il clima, l'occupazione di qualità e l'inclusione sociale;

⁽⁸⁾ *European Committee of the Regions — Eurochambres, Survey on the implementation of FTAs* (Indagine sull'attuazione degli accordi commerciali di libero scambio), agosto — ottobre 2019.

⁽⁹⁾ *EPRS, Interactions between trade, investment and trends in EU industry: EU regions and international trade* (Interazioni tra scambi commerciali, flussi d'investimento e tendenze nell'industria dell'UE), studio realizzato su richiesta del CdR, 27 ottobre 2017, disponibile all'indirizzo web [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU\(2017\)608695](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2017)608695)

34. ricorda, alla luce delle solide indicazioni emerse sull'andamento regionale dei flussi commerciali internazionali, che se l'UE intende introdurre un'ulteriore liberalizzazione degli scambi, è essenziale che ogni iniziativa di rilievo in questo campo sia preceduta da valutazioni d'impatto incentrate sui possibili effetti al livello nazionale e, soprattutto, infranazionale;

35. si compiace che, nel suo piano europeo di ripresa presentato nel maggio 2020, la Commissione abbia proposto di rafforzare i suoi strumenti di emergenza, compreso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), e di renderli più flessibili affinché, in caso di necessità, le risorse possano essere mobilitate rapidamente e nella misura opportuna. Si attende che la Commissione presenti rapidamente la sua proposta e ribadisce⁽¹⁰⁾ in tale contesto che la precedente proposta relativa al FEG per il periodo di finanziamento 2021-2027 prevedeva soglie di ammissibilità relativamente elevate (almeno 250 esuberi)⁽¹¹⁾ e una dotazione finanziaria modesta, essendo limitata a circa 225 milioni di euro l'anno;

La politica commerciale quale strumento fondamentale per rafforzare la sostenibilità

36. è fermamente convinto che la politica commerciale abbia un ruolo importante da svolgere nell'assicurare che la globalizzazione abbia effetti positivi a livello economico, sociale, territoriale e ambientale per i cittadini e le imprese, sia in Europa che altrove;

37. ricorda che, secondo un'indagine speciale di Eurobarometro pubblicata nel 2019⁽¹²⁾, è stato osservato un aumento della percentuale di intervistati che si sono dichiarati preoccupati per gli impatti ambientali negativi del commercio internazionale, e dalla stessa indagine è anche emerso un aumento degli intervistati che hanno dichiarato di non trarre beneficio dal commercio internazionale a causa del suo impatto ambientale;

38. ricorda che il Green Deal deve abbracciare sia la politica commerciale che quella economica, normativa e concorrenziale in uno sforzo globale, allo scopo di proteggere l'ambiente e fissare obiettivi ambientali ambiziosi per l'intera industria;

39. ritiene che sia possibile utilizzare un meccanismo che affronti il problema della delocalizzazione delle emissioni di CO₂ al fine di assicurare condizioni di concorrenza uniformi; osserva tuttavia che questa misura deve bilanciare la dimensione ambientale e quella commerciale con le preoccupazioni relative all'equità, al fine di evitare ritorsioni contro le esportazioni degli Stati membri dell'Unione e, quindi, ripercussioni dannose per l'industria dell'UE;

40. appoggia con decisione il piano d'azione in 15 punti della Commissione, che rappresenta uno strumento fondamentale per aumentare l'efficacia dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile (CSS) che fanno parte di tutti i moderni accordi commerciali dell'UE. Tuttavia, ciò può essere attuato solo mediante clausole appropriate che rendano possibili l'applicabilità, la verificabilità e la sanzionabilità dei requisiti di sostenibilità;

41. per quanto riguarda la questione se il mancato rispetto di una disposizione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile debba avere certe conseguenze commerciali (legate agli scambi commerciali), è dell'avviso che occorra prevedere anche meccanismi sanzionatori per i paesi che praticano una concorrenza sleale, ad esempio eludendo le norme fondamentali dell'OIL o le norme sulla sostenibilità;

42. sottolinea la necessità di migliorare l'attuazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile inclusi negli accordi commerciali dell'UE adottando una linea d'azione morbida e facendo un uso migliore delle risorse diplomatiche dell'UE e degli Stati membri;

43. chiede inoltre che gli accordi commerciali dell'UE prevedano norme rigorose sulla determinazione erronea o abusiva dei prezzi di trasferimento e sull'evasione fiscale da parte di società quotate.

44. condivide il punto di vista secondo cui i capitoli sul CSS possono, attraverso gli scambi commerciali, migliorare la situazione generale per quanto riguarda, ad esempio, il lavoro dignitoso, la protezione dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, al fine di realizzare un cambiamento efficace e sostenibile delle politiche⁽¹³⁾ nei paesi terzi; osserva tuttavia al contempo che tali questioni sono, per definizione, il risultato di processi democratici che prendono forma all'interno dell'ordinamento costituzionale di ogni paese;

⁽¹⁰⁾ Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare la resilienza territoriale: dare a regioni e città gli strumenti per far fronte alla globalizzazione (GU C 54 del 13.2.2018, pag. 32).

⁽¹¹⁾ Considerando, in particolare, che il programma equivalente attuato negli Stati Uniti (*Trade Adjustment Assistance* — TAA) non prevede che si debba raggiungere alcuna soglia minima di licenziamenti.

⁽¹²⁾ <https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2246>
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6294

⁽¹³⁾ Parlamento europeo, *Free trade or geo-economics? Trends in world trade* («Libero scambio o geoconomia? Tendenze nel commercio mondiale»), Dipartimento tematico Relazioni esterne, Direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione, settembre 2019.

45. si compiace, a tale riguardo, per la decisione della Commissione di nominare un responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali con il compito di monitorare attentamente il rispetto delle disposizioni a protezione del clima, dell'ambiente e dei lavoratori che sono previste negli accordi commerciali dell'UE, e confida che questo alto responsabile stabilirà efficienti canali di comunicazione con la società civile e gli enti locali e regionali. Chiede alla Commissione europea di assicurare che al responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali vengano assegnate le risorse sufficienti per raggiungere i suoi obiettivi;

46. a tale proposito, rimanda tuttavia allo studio del CdR sul tema La dimensione democratica dei negoziati UE sugli accordi commerciali: ruolo e responsabilità dei cittadini e degli enti locali e regionali, nel quale si sottolinea che la mera disponibilità di informazioni è insufficiente ad assicurare un processo trasparente e partecipativo e che occorre prestare maggiore attenzione ai meccanismi a livello nazionale e locale volti a garantire l'accesso a tali informazioni; in particolare gli enti locali e regionali sottolineano la frequente assenza di formali meccanismi di confronto con i rispettivi livelli nazionali in materia di politica commerciale, assenza ancor più avvertita al livello dell'UE;

47. ritiene altresì che la politica commerciale dell'UE debba sostenere, e non compromettere, gli sforzi dell'UE per l'aiuto allo sviluppo nei paesi vicini e chiede che venga adottato un approccio equilibrato al libero scambio nel caso delle economie più fragili; ricorda l'importanza del commercio libero ed equo, e ne sottolinea il potenziale in termini di riduzione della povertà attraverso l'integrazione economica a livello sia interregionale che intraregionale. Chiede una maggiore coerenza delle politiche nei settori del commercio internazionale e dell'aiuto allo sviluppo, e prende atto che l'UE è passata da una strategia di assistenza internazionale allo sviluppo a un approccio di partenariato su basi più paritarie;

Attenuare l'impatto negativo di situazioni particolari su determinati settori e regioni

48. invita tutti i principali attori istituzionali a prestare particolare attenzione agli attuali legami commerciali tra le regioni dell'UE-27 e il Regno Unito, dato che tali legami determineranno in ampia misura l'impatto che il recesso del Regno Unito avrà sulle rispettive economie; bisogna studiare misure appropriate per i settori e i territori che risentirebbero di effetti particolarmente negativi;

49. accoglie favorevolmente le raccomandazioni che la Commissione europea ha rivolto al Consiglio in data 3 febbraio 2020, al fine di avviare un negoziato sul nuovo rapporto che dovrà legare l'UE al Regno Unito; ritiene che la Commissione europea debba assicurare che gli interessi dell'UE vengano tutelati nell'accordo che risulterà dal negoziato;

50. rimanda al documento che illustra la posizione della delegazione spagnola presso il Comitato stesso⁽¹⁴⁾, ed esprime rammarico per la decisione degli Stati Uniti di introdurre dazi doganali supplementari sui prodotti europei, per un valore pari a 7,496 miliardi di dollari statunitensi, come misura di ritorsione per gli aiuti concessi dall'UE e dai governi di alcuni Stati membri al produttore di aeromobili Airbus; tali dazi colpiranno principalmente i prodotti agricoli e agroalimentari degli Stati membri dell'UE;

51. sottolinea che le tariffe doganali statunitensi sull'acciaio hanno portato a una grave diversione degli scambi di prodotti siderurgici di paesi terzi, che entrano sempre più nel mercato europeo. Bisognerebbe riesaminare l'efficacia delle misure di salvaguardia dell'UE nel settore dell'acciaio alla luce della debole situazione congiunturale dell'industria siderurgica, per evitare ulteriori danni alle nostre imprese siderurgiche. Tale riesame dovrebbe riguardare espressamente la revoca dei precedenti aumenti dei contingenti tariffari;

Assicurare la parità di condizioni per le imprese dell'UE in un sistema commerciale disciplinato da regole

52. ricorda che i paesi terzi rispondono alle sanzioni imposte dall'UE per motivi geopolitici non connessi agli scambi commerciali con misure di ritorsione che colpiscono in modo sproporzionato alcune regioni aventi legami commerciali consolidati nei suddetti paesi terzi; è dell'avviso che occorra assicurare un giusto equilibrio tra l'adozione di misure compensative e la salvaguardia della concorrenza e che sia opportuno un riesame dei vigenti programmi di sostegno dell'UE, al fine di aiutare le regioni che subiscono gli effetti pregiudizievoli delle guerre commerciali;

53. richiama l'attenzione sugli appelli recenti a favore di una politica commerciale dell'UE più decisa a difesa delle tecnologie, delle imprese e dei mercati europei contro le pratiche commerciali sleali applicate da paesi terzi e ritiene che l'UE necessiti di una politica commerciale più proattiva, in grado di proteggere le imprese europee mediante adeguate misure compensative, costantemente allineate agli sviluppi più recenti della catena del valore, e un quadro giuridico vincolante per

⁽¹⁴⁾ Posizione della delegazione spagnola presso il Comitato delle regioni in merito alle conseguenze delle controversie commerciali e dell'introduzione di nuovi dazi sui prodotti agricoli e agroalimentari per l'economia degli enti locali e regionali dell'UE, <https://cor.europa.eu/en/news/Pages/US-tariffs-on-EU-agri-food-products.aspx>

le controversie di natura commerciale; esprime compiacimento per il sostegno dell'UE al multilateralismo e per le varie proposte di riforma dell'OMC che l'UE ha formulato, e si congratula con la Commissione per la posizione proattiva adottata in rapporto alla situazione di stallo in cui versa l'organo d'appello dell'OMC, vale a dire gli accordi provvisori in materia di arbitrato d'appello che sono stati conclusi con il Canada e la Norvegia;

54. osserva tuttavia che, sebbene si possa ragionevolmente prevedere che nessun paese potrà isolarsi dal processo di globalizzazione senza incorrere in costi enormi, il rischio di un crollo del sistema commerciale multilaterale è reale e quindi l'UE deve riflettere su un piano alternativo;

55. appoggia con decisione la proposta della Commissione di modificare il regolamento (UE) n. 654/2014, al fine di permettere alla Commissione di adottare contromisure qualora un paese partner impedisca a una controversia di raggiungere il punto in cui l'OMC potrebbe autorizzare l'adozione di tali contromisure;

56. condivide il punto di vista secondo cui l'UE deve passare all'offensiva per garantire la reciprocità e combattere il protezionismo nell'accesso ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi;

57. deplora pertanto la mancanza di progressi nelle trattative interistituzionali sulla proposta riveduta relativa a uno strumento per gli appalti internazionali ⁽¹⁵⁾ che la Commissione ha presentato nel 2016.

Bruxelles, 2 luglio 2020

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS

⁽¹⁵⁾ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157728.pdf

Parere del Comitato europeo delle regioni — Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni

(2020/C 324/05)

Relatore: Piotr CAŁBECKI (PL/PPE), presidente della regione della Cuiavia-Pomerania
Testi di riferimento: SEC(2019) 438
SWD(2019) 439
SWD(2019) 440

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

A. Osservazioni preliminari

1. Accoglie con favore la tempestiva messa in atto del controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni, in linea con l'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva quadro sulle acque, ai sensi del quale «la Commissione riesamina la presente direttiva al più tardi entro 19 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva proponendo eventuali modifiche»;
2. afferma che l'acqua è il bene comune più importante ed è una risorsa limitata che deve essere protetta e utilizzata in modo sostenibile, in termini sia qualitativi che quantitativi. La tutela e la gestione delle risorse idriche oltrepassano i confini regionali e nazionali, dato che il 60 % dei bacini idrografici dell'UE si estende oltre il territorio di un unico Stato membro;
3. sottolinea che i settori dell'UE dipendenti dalle risorse idriche generano annualmente 3 400 miliardi di EUR, pari al 26 % del valore aggiunto lordo annuo dell'UE e danno lavoro a circa 44 milioni di persone. Parallelamente, prende atto con preoccupazione delle stime secondo le quali solo il 40 % e il 38 % delle acque di superficie dell'Europa dovrebbero trovarsi rispettivamente in un buono stato ecologico e chimico⁽¹⁾;
4. chiede, tenuto conto della pandemia di Covid-19, un miglioramento delle acque reflue, un'intensificazione della ricerca su come migliorare la conservazione delle acque reflue (acque nere e grigie) e una maggiore diffusione di soluzioni basate sulla natura, al fine di eliminare le minacce epidemiologiche alla qualità dell'acqua;
5. sottolinea che l'acqua è un elemento essenziale per l'ambiente e l'esistenza umana. Gli enti locali e regionali degli Stati membri devono svolgere un ruolo essenziale per raggiungere e garantire un elevato livello di qualità dell'acqua mediante il monitoraggio e l'adozione di misure preventive e correttive. Le città e le regioni sono le prime a garantire l'accesso universale all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, che rappresenta un diritto fondamentale. È importante superare la carenza di competenze, l'eccessiva burocratizzazione e la mancanza di un approccio multilivello che esercitano un impatto negativo sull'efficienza e possono rendere impossibile l'uso di buone pratiche a livello locale e regionale;
6. sottolinea l'importanza dell'acqua per i cittadini europei che hanno deciso di utilizzare una delle prime iniziative dei cittadini europei (ICE) per affrontare le loro preoccupazioni relative alla politica dell'UE in materia di acque. Tale controllo dell'adeguatezza deriva anche dagli impegni della Commissione in risposta all'iniziativa dei cittadini europei Right2Water⁽²⁾ sulla promozione dell'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari.

⁽¹⁾ Relazione n. 7/2018 dell'AEA, pag. 6.

⁽²⁾ https://europa.eu/citizens-initiative/water-and-sanitation-are-human-right-water-public-good-not-commodity_it.

B. Le conclusioni del controllo dell'adeguatezza

7. prende atto della conclusione del controllo dell'adeguatezza secondo la quale le direttive sono ampiamente adatte allo scopo, con alcune possibilità di miglioramento. Le direttive hanno comportato un livello più elevato di protezione per quanto riguarda i corpi idrici e la gestione del rischio di alluvioni. Il fatto che gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque non siano ancora stati pienamente raggiunti è dovuto in gran parte a un finanziamento inadeguato, a un'attuazione lenta e a un'integrazione insufficiente degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali, piuttosto che a lacune normative;

8. il controllo dell'adeguatezza rileva che nel settore delle sostanze chimiche possono essere conseguiti miglioramenti e ottenuti risultati più ambiziosi. Anche se esistono elementi di prova del fatto che la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sugli standard di qualità ambientale e la direttiva sulle acque sotterranee hanno ridotto l'inquinamento chimico delle acque dell'UE, l'analisi evidenzia tre settori in cui l'attuale quadro legislativo non è ottimale: le differenze nazionali (variabilità degli elenchi di inquinanti locali) e i valori limite che non dovrebbero essere superati; l'elenco delle sostanze prioritarie (processo lungo); e il fatto che la direttiva sugli standard di qualità ambientale e la direttiva sulle acque sotterranee valutino i rischi per le persone e per l'ambiente basandosi principalmente su singole sostanze, senza tenere conto degli effetti combinati delle miscele, e coprono inevitabilmente solo una minima parte delle sostanze presenti nell'ambiente;

9. osserva che la qualità delle fonti di acqua potabile rimane a rischio; deplora quindi il fatto che il controllo dell'adeguatezza non si concentri sul funzionamento e sull'attuazione dell'articolo 7 della direttiva quadro sulle acque, per quanto riguarda il non deterioramento della qualità dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile e la riduzione del livello di depurazione necessario per la produzione di acqua potabile; i gestori di acqua potabile dovrebbero poter contare su risorse idriche di elevata qualità al fine di ridurre il costo dei trattamenti; invita la Commissione e i colegislatori a garantire elevati standard di qualità e sicurezza e la coerenza delle politiche in vista della rifusione della direttiva sull'acqua potabile, comprese le sue disposizioni in materia di accesso all'acqua⁽³⁾;

10. esprime il proprio disappunto per il fatto che il controllo dell'adeguatezza non preveda un'analisi più approfondita dell'impatto della sentenza Weser⁽⁴⁾ da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'applicazione delle clausole di deterioramento e di miglioramento, di cui all'articolo 4 (par. 1), e delle clausole di esenzione, di cui all'articolo 4 (par. 4-7), della direttiva quadro sulle acque comporta incertezze giuridiche sia per gli operatori che per le autorità. In particolare, è necessaria un'analisi più approfondita delle conseguenze per i dispositivi di protezione dell'ambiente (gli impianti di trattamento delle acque reflue, ad esempio) o per le misure che contribuiscono alla transizione climatica e alla gestione dell'energia e delle risorse;

11. sottolinea che, dal momento che attualmente oltre la metà di tutti i corpi idrici europei sono soggetti a esenzioni, le difficoltà nel conseguire risultati positivi entro il 2027 sono, senza esagerazione, considerevoli ed è improbabile che tali risultati vengano conseguiti entro la scadenza del 2027; sottolinea pertanto che gli sforzi, le risorse, una migliore attuazione e applicazione della direttiva quadro sulle acque dovranno essere intensificati in modo significativo, e insiste sul fatto che la protezione delle risorse idriche in seno agli organi previsti della direttiva quadro sulle acque dovrà continuare anche dopo il 2027;

12. invita la Commissione a completare la valutazione tenendo conto dell'esperienza degli Stati membri che applicano la direttiva quadro sulle acque conformemente ai principi enunciati nella sentenza Weser. È deplorabile che diversi paesi non attuino correttamente la direttiva, ma questo non costituisce un motivo per ignorare i problemi giuridici emersi laddove essa viene applicata.

C. Coerenza delle politiche: la direttiva quadro sulle acque e altri atti legislativi dell'UE

13. invita a ridurre il ricorso a un approccio a compartimenti stagni nella riflessione sul tema dell'acqua e a rafforzare la coerenza e il coordinamento tra tutti gli atti legislativi dell'UE interconnessi, in particolare per quanto riguarda le preoccupazioni in materia di cambiamenti climatici, economia circolare e inquinanti emergenti. La gestione idrica resiliente ai cambiamenti climatici dovrebbe essere integrata in tutte le politiche dell'UE, mentre un obiettivo chiaro e ambizioso dovrebbe essere previsto nella direttiva quadro sulle acque sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici che per l'adattamento ad essi;

⁽³⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) [COM/2017/0753 final — 2017/0332(COD)].

⁽⁴⁾ Comunicato stampa della Corte di giustizia dell'Unione europea <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150074it.pdf>.
Testo integrale della sentenza della Corte di giustizia <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165446&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1784620>.

14. pone l'accento sull'interconnessione tra la direttiva quadro sulle acque e la decisione quadro e le altre politiche in cui gli enti locali e regionali svolgono un ruolo cruciale, ad esempio: pianificazione territoriale, agricoltura, produzione di energia, in particolare energia idroelettrica (e approvvigionamento energetico), uso dell'acqua per scambio termico per il riscaldamento e il raffrescamento, trasporto per vie navigabili, sanità umana, turismo, attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) e direttiva sui nitrati, ecc;

15. accoglie con favore, a tale proposito, la valutazione parallela della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, un pilastro centrale del servizio delle acque reflue in Europa, con risultati analoghi al controllo dell'adeguatezza: la necessità di un'efficace ed efficiente attuazione degli strumenti giuridici esistenti che determini benefici sociali e ambientali sostanziali. Si rammarica tuttavia che la valutazione non abbia preso in esame l'efficacia della direttiva per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali nei sistemi di raccolta e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Deplora, inoltre, il fatto che l'impatto della scarsa coerenza tra l'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque e gli articoli 10, 7 e 2, paragrafo 9, della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane sugli impianti di trattamento delle acque reflue più efficienti in Europa non sia stato oggetto di un'analisi giuridica;

16. sottolinea inoltre le discrepanze tra gli approcci degli Stati membri in materia di fosforo ed eutrofizzazione e incoraggia una maggiore coerenza tra la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva quadro sulle acque;

17. ritiene essenziale che la Commissione europea persegua una maggiore applicazione degli obblighi giuridici relativi alle principali pressioni esercitate sull'ambiente acquatico, come quelli derivanti dalle direttive sui nitrati e sul trattamento delle acque reflue urbane. Occorre prestare un'attenzione fondamentale ai nuovi microinquinanti dannosi emergenti, tra cui le microplastiche e i prodotti farmaceutici, poiché le attuali tecnologie utilizzate negli impianti di trattamento delle acque reflue non sono completamente in grado di eliminare i microinquinanti;

18. sottolinea che l'agricoltura intensiva figura tra le principali pressioni sulle acque superficiali e sotterranee, che comprendono l'estrazione e l'inquinamento da pesticidi, fertilizzanti e residui farmaceutici da antibiotici per animali. La prossima politica agricola comune deve tenere pienamente conto dell'impatto dell'attività agricola sull'acqua e favorire il passaggio a pratiche più rispettose dell'ambiente. Le soluzioni possono comprendere proposte per ampliare la condizionalità ambientale per l'accesso ai pagamenti a tutte le disposizioni della direttiva quadro sulle acque, promuovere un'agricoltura più ecologica attraverso i «regimi ecologici», nonché incoraggiare il dialogo e gli scambi di buone pratiche, con la partecipazione attiva di operatori idrici, ONG interessate e agricoltori;

19. ricorda che l'acqua è un fattore determinante per il buon funzionamento della biosfera, la bioproduttività e la capacità di assorbimento e che colpisce e risente delle attività di molti settori economici diversi, in particolare l'agricoltura, l'energia e l'industria. Le discussioni in corso o imminenti nell'attuale ciclo legislativo offrono una grande opportunità per garantire che l'acqua e gli obiettivi generali della direttiva quadro sulle acque siano inclusi nelle politiche relative ad altri settori. Sottolinea che il Green Deal europeo enuncia obiettivi ambiziosi volti a ridurre l'uso di risorse, l'inquinamento e la tossicità; di conseguenza, strategie quali il «nuovo piano d'azione per l'economia circolare», il «piano d'azione per un inquinamento zero», il «piano d'azione a favore della biodiversità», la nuova strategia per la «biodiversità» o la strategia «dal produttore al consumatore» dovrebbero chiaramente incorporare gli obiettivi della direttiva quadro per la piena coerenza delle politiche;

20. sottolinea il potenziale dell'utilizzo delle acque depurate per l'irrigazione agricola per ridurre la carenza idrica, sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici e promuovere l'economia circolare. Accoglie con favore, a tale proposito, l'adozione del regolamento recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua da parte del Consiglio e del Parlamento europeo e ribadisce la sua posizione in materia di riutilizzo delle acque espressa nel corrispondente parere ^(?);

21. invita la Commissione a istituire un sistema di monitoraggio pienamente operativo per la raccolta costante di dati di misura aggiornati sui residui di antiparassitari nell'ambiente (in particolare nel suolo e nelle acque), eventualmente sulla base dell'esperienza positiva maturata con il sistema di monitoraggio del suolo LUCAS (indagine statistica areale per campione sull'uso/l'occupazione dei suoli);

22. si compiace della decisione adottata il 13 gennaio 2020 dalla Commissione di vietare il thiacloprid, un pesticida a base di neonicotinoidi, che solleva preoccupazioni ambientali, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sulle acque sotterranee, e ritenuto pericoloso per la salute umana dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare; è inoltre favorevole al divieto del glifosato e sostiene una PAC che accompagni la cessazione dell'uso dei pesticidi.

^(?) Parere del Comitato europeo delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua» (GU C 86 del 7.3.2019, pag. 353).

D. Prossime tappe per raggiungere il buono stato dei corpi idrici dell'UE

23. sottolinea con forza che la direttiva quadro sulle acque è diventata una pietra miliare nel miglioramento delle risorse idriche in Europa e un punto di riferimento per gli altri continenti. Tuttavia, considerando le sfide emergenti (ad esempio il cambiamento climatico, le microplastiche, i prodotti farmaceutici, i prodotti chimici, gli antibiotici, ecc.) e le nuove soluzioni (nuove tecnologie e metodologie) emerse negli ultimi 20 anni, e alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile e del Green Deal europeo, occorre urgentemente migliorare la direttiva quadro sulle acque;

24. chiede, a tale proposito, un cambiamento di paradigma per considerare la biosfera in maniera evolutiva (aumentando la consapevolezza dei cittadini in merito al fatto che la biosfera cambia costantemente) e più ecosistemica (compresa la sostenibilità dei bacini idrografici e la decarbonizzazione), anche per favorire una migliore comprensione dei processi ecologici, compresi i cicli dell'acqua, del carbonio, dell'azoto e del fosforo;

25. sottolinea che, nel contesto del nuovo paradigma, ogni bacino idrografico dovrebbe essere considerato come un «superorganismo platonico» unico, nel quale geomorfologia, clima, ecosistemi (superfici naturali e antropizzate) e varie forme di attività umana incidono, in combinazione, sul ciclo dell'acqua e sullo stato ecologico. Questo aspetto dovrebbe essere considerato non solo dal punto di vista della sicurezza e delle risorse, ma principalmente come un modo per salvaguardare un futuro sostenibile, la salute e una buona qualità della vita per tutti;

26. auspica che le conclusioni del controllo dell'adeguatezza accelerino lo sviluppo di un paradigma interdisciplinare e di soluzioni innovative correlate, per conseguire l'azzeramento dell'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo nell'ambito del Green Deal europeo; ritiene che sia imperativo preservare e ripristinare la biodiversità nei fiumi, nei laghi, nelle zone umide e negli estuari, nonché prevenire e ridurre al minimo i danni causati dalle alluvioni;

27. chiede che sia sviluppata una nuova dimensione olistica della direttiva quadro, in cui la prevenzione delle inondazioni dovrebbe essere integrata con la gestione della prevenzione della siccità e misure per rafforzare il potenziale di sostenibilità dei bacini idrografici (in una prospettiva ecoidrologica, consistente in cinque elementi: acqua, biodiversità, resilienza al cambiamento climatico, servizi ecosistemici per la società e altri effetti, specificatamente cultura e educazione);

28. sottolinea la necessità di sviluppare e applicare le migliori pratiche di gestione e tecnologie innovative per ridurre l'inquinamento da microinquinanti, tra cui pesticidi, antibiotici, microplastiche e altre sostanze pericolose. Sottolinea che l'inquinamento deve essere affrontato alla radice mediante un approccio globale basato su processi informati e partecipativi con il coinvolgimento dei cittadini in cui tutti gli attori svolgono un ruolo, e sono preferibili le soluzioni più eque e più efficaci sotto il profilo dei costi. Le soluzioni devono essere adattate alle condizioni locali, affrontare le conseguenze della mancata attuazione e rispondere a esigenze ben definite e a considerazioni a lungo termine, anziché basarsi su «soluzioni tecnologiche facili», come evidenziato dal controllo dell'adeguatezza della Commissione europea;

29. chiede più ricerca e innovazione nella diversificazione delle fonti idriche, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, in particolare per le città europee che attraggono un numero crescente di cittadini e le sue regioni che sono sempre più colpite da fasi prolungate di siccità;

30. propone l'urgente attuazione di strumenti innovativi per raggiungere un buono stato ecologico nei bacini idrografici europei, come le soluzioni ecoidrologiche basate sulla natura (cfr. *Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2018: soluzioni basate sulla natura per la gestione dell'acqua*). Osserva che tali soluzioni migliorano l'efficienza dell'infrastruttura idrotecnica, in particolare nel paesaggio agricolo e urbano, in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici in corso e rafforzano il potenziale pluridimensionale della sostenibilità dei bacini idrografici per quanto riguarda i cosiddetti elementi WBSRC (ovvero acqua, biodiversità, servizi ecosistemici per la società, resilienza ai cambiamenti climatici, cultura e istruzione)⁽⁶⁾. Promuove inoltre un approccio olistico incoraggiando la ricerca scientifica e l'istruzione in materia di sostenibilità a livello transdisciplinare;

⁽⁶⁾ *Ecology as an integrative science from molecular to basin scale: historical evolution, advancements and implementation activities* («L'ecoidrologia come scienza integrativa dal livello molecolare al livello di bacino: evoluzione storica, progressi e attività di attuazione»).

Zalewski, M. *Ecology and Hydrologic Engineering: Regulation of Hydrology-Biota Interactions for Sustainability* («Ecoidrologia e ingegneria idrologica: regolazione delle interazioni idrologia-biota per la sostenibilità»).

31. richiama l'attenzione sugli impianti di trattamento delle acque reflue di piccole e medie dimensioni, che hanno un problema permanente con un calo periodico dell'efficienza, e raccomanda di ricorrere a soluzioni ecoidrologiche basate sulla natura, come i sistemi di sedimentazione sequenziale-biofiltrazione, al fine di ridurre gli impulsi di inquinanti nei flussi in uscita, per raggiungere un buono stato ecologico degli ecosistemi di acqua dolce;

32. sottolinea che, secondo la recente relazione di valutazione mondiale dell'acqua, le soluzioni ecoidrologiche basate sulla natura sono utilizzate solo nel 5 % degli investimenti relativi alla gestione delle risorse idriche, mentre tale percentuale dovrebbe essere maggiore. L'inquinamento da fonti diffuse e le acque piovane urbane rappresentano quasi il 50 % dell'inquinamento complessivo nel bacino (inquinamento da fonti diffuse — paesaggio agricolo e acque piovane urbane — e superfici delle infrastrutture di trasporto, nonché carico di fosforo e azoto da inquinamento da fonti diffuse, ad esempio nel Mar Baltico) ed il loro impatto viene attenuato in maniera efficace tramite soluzioni ecoidrologiche basate sulla natura. Ciò significa che, per attenuare l'impatto dell'inquinamento, queste soluzioni devono essere applicate 10 volte più spesso di quanto lo sono attualmente, ricorrendo in particolare a soluzioni basate sulla natura attuate nel quadro di principi ecoidrologici;

33. sottolinea che, con l'aumento dell'impatto dei cambiamenti climatici, la direttiva quadro dovrebbe essere integrata con la direttiva quadro sulle acque per potenziare il ravvenamento delle acque sotterranee, la capacità di ritenzione delle valli fluviali mediante la ritenzione nelle pianure alluvionali, i *polders* e la restituzione dei livelli idrometrici nei laghi e nelle zone umide circostanti. Sottolinea che il rafforzamento della capacità di ritenzione dei bacini idrografici è fondamentale, in quanto l'acqua, stimolando la produttività biologica, aumenta l'accumulo del carbonio e la circolazione dei nutrienti, prevenendo quindi la fuoriuscita di nutrienti nell'acqua e nell'atmosfera ed evitando l'eutrofizzazione e la proliferazione di alghe tossiche;

34. sottolinea che la politica agricola comune, la direttiva sui nitrati e il regolamento sui prodotti fitosanitari dovrebbero essere armonizzati con la direttiva quadro sulle acque, al fine di ridurre l'inquinamento da fonti diffuse (azoto e fosforo), che sta generando ultimamente tra il 20 e il 50 % dei carichi di nutrienti in laghi, serbatoi e zone costiere. Nelle regioni in cui si concentra l'allevamento industriale appare difficile raggiungere questo obiettivo se la PAC e le politiche nazionali non si impegnano, in linea con gli obiettivi del Green Deal, delle strategie «biodiversità» e «dai campi alla tavola», a ridurre in maniera significativa questa forma di allevamento. La costruzione di zone di ecotoni terra-acqua ad elevato livello di efficienza, mediante barriere geochimiche e denitrificazione, contribuirebbe anch'essa a raggiungere questo obiettivo. Sottolinea che l'aumento della complessità del paesaggio agricolo (ecotoni terra-acqua, filari di alberi e fasce di protezione) riduce la perdita di acqua dal suolo causata dai venti forti, ma impedisce anche la perdita di materiale organico e di carbonio dal suolo. Pertanto, tali metodi (ecotoni, filari e fasce di protezione), nonché altre misure per aumentare la capacità di ritenzione idrica nel paesaggio dovrebbero essere integrati nella strategia per la bioeconomia. Ciò potrebbe aumentare notevolmente la cattura e lo stoccaggio del carbonio, che è una delle priorità del Green Deal;

35. sottolinea che, poiché le acque meteoriche nelle aree urbane possono generare tra il 10 e il 20 % del carico di nutrienti inquinanti nel bacino, l'attenuazione efficace di tale impatto può essere ottenuta, soprattutto nelle aree residenziali recenti, mediante soluzioni ecoidrologiche avanzate, a basso costo e basate sulla natura, come i sistemi di sedimentazione sequenziale-biofiltrazione e i sistemi ibridi che integrano le tradizionali infrastrutture idrotecniche con le soluzioni ecoidrologiche basate sulla natura. Questo approccio dovrebbe essere coordinato con delle misure che adattino l'ambiente costruito al cambiamento climatico. Ove possibile, le soluzioni dovrebbero essere applicate anche al parco immobiliare esistente;

36. ricorda che, nel suo parere sulla riforma della PAC, il Comitato propone di integrare (entro il 2027) nella prossima PAC cinque obiettivi ambientali quantificabili, tra cui la garanzia che il 100 % delle acque di superficie e sotterranee rispetti la direttiva sui nitrati, senza eccezioni;

37. fa osservare che i tempi di attuazione delle misure incluse nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici sono troppo brevi, in quanto la risposta ambientale può richiedere molto più tempo del ciclo di sei anni. Incoraggia pertanto ad allungare i tempi di programmazione di almeno due periodi fino al 2039 ed esorta gli enti locali e regionali a sviluppare progetti innovativi a lungo termine ⁽⁷⁾;

38. ritiene che in alcuni Stati membri i piani per i bacini idrici e i piani nazionali siano spesso carenti di soluzioni per gli insediamenti a basso rischio di inondazioni, e che qualsiasi costruzione, compresa la ristrutturazione per facilitare la protezione dalle inondazioni, sia diventata impossibile. In questo contesto la Commissione e le sue agenzie dovrebbero aiutare maggiormente gli Stati membri a trovare soluzioni praticabili;

(7) Ne è un esempio la reintroduzione del salmone che, negli anni «50» stava gradualmente scomparendo dal Reno. La Commissione del Reno ha iniziato ad attuare misure pratiche nel 1991, ma i risultati positivi sono divenuti visibili solo 20 anni dopo.

39. sottolinea la necessità di una maggiore coerenza tra la direttiva quadro sulle acque, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾ che istituisce un quadro per l'azione comunitaria a favore dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi compatibile con gli obiettivi ambientali dell'UE e il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾ concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di intensificare gli sforzi di monitoraggio e individuare successivamente le pratiche migliori. È necessario eliminare le sostanze chimiche pericolose alla fonte e aumentare la responsabilità dei produttori di sostanze chimiche immesse sul mercato;
40. chiede di esplorare il ricorso ai corpi idrici in fase di attuazione del Green Deal, in particolare il potenziale delle aziende di produzione di alghe come mezzi naturali di cattura del carbonio e fonte di energia neutra sotto il profilo del carbonio e alimentazione animale;
41. ritiene che la direttiva quadro riveduta dovrebbe contenere come parte integrante l'attuazione dell'Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
42. invita la Commissione a collegare meglio la direttiva quadro sulle acque alle caratteristiche territoriali locali e regionali. Tenuto conto della relativa fragilità dei territori collinari e montani locali e regionali, dovuta alle condizioni climatiche e, in particolare nel caso dei corpi idrici fluviali appenninici, della loro natura sempre più temporanea, il riferimento alle condizioni identificate per questo tipo di corpo idrico (e probabilmente le metodologie di monitoraggio stabilite) non rappresenta adeguatamente gli obiettivi. Ciò si traduce in una classificazione che ne sottovaluta la qualità anche in assenza di pressioni antropiche, una criticità che è aggravata dal cambiamento climatico;
43. invita la Commissione a contribuire a rafforzare il potenziale di attuazione nelle città e nelle regioni di tutta l'UE attraverso l'espansione delle esistenti piattaforme per la condivisione delle migliori pratiche e del know-how, nonché la messa a disposizione di strumenti finanziari a sostegno del trasferimento di metodi innovativi e di soluzioni sistemiche tra le regioni;
44. ritiene che, tenuto conto della dimensione culturale, storica e sociale dei corpi idrici, la direttiva quadro sulle acque, con il suo ampio ambito di applicazione, debba essere utilizzata per promuovere la trasparenza e la cooperazione a livello interdisciplinare, e per responsabilizzare i cittadini in qualità di «parti interessate» affinché essi possano esprimere le proprie opinioni nel processo decisionale, anche per quanto riguarda gli aspetti economici riguardanti tutti i servizi ambientali, e non solo quelli relativi all'approvvigionamento idrico e al trattamento delle risorse idriche;
45. in tale contesto, nel rispetto dei principi della buona governance, chiede che sia sviluppata una metodologia per un dialogo regolare tra tutte le parti interessate, i decisori, le organizzazioni della società e gli scienziati («scienza dei cittadini») al fine di rafforzare il loro impegno nello sviluppo e nell'attuazione di soluzioni innovative;
46. incoraggia le autorità nazionali, regionali e locali, che gestiscono servizi pubblici di approvvigionamento idrico, a partecipare all'*iniziativa Water Erasmus*, che consente al personale tecnico di visitare i rispettivi omologhi in altri Stati membri e di apprendere dalle loro pratiche di gestione delle risorse idriche. Dovrebbero essere intensificati gli scambi di questo tipo, nonché altre iniziative quali seminari tecnici, in quanto offrono un'opportunità di sensibilizzare, promuovere il dialogo, trovare soluzioni e sviluppare capacità;
47. Invita la Commissione ad attuare tutti gli strumenti per evitare qualunque tipo di spreco delle risorse idriche ed una giusta manutenzione degli impianti che gestiscono il flusso delle acque;
48. invita la Commissione a ricordare a tutte le istituzioni nazionali e locali che l'acqua è un bene pubblico essenziale e in tal senso ad attuare in modo più efficace le politiche di tariffazione dell'acqua, in linea con il principio del recupero dei costi sancito dall'articolo 9 della direttiva quadro sulle acque, e a considerare le famiglie, l'agricoltura e l'industria come «utilizzatori di risorse idriche». Inoltre, il principio «chi inquina paga» dovrebbe essere pienamente applicato attraverso strumenti di finanziamento sostenibili come la responsabilità estesa del produttore;

⁽⁸⁾ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

49. sottolinea che la contrazione delle risorse idriche a livello mondiale crea un grado di disparità a livello globale che può generare un conflitto regionale e globale. Per evitare questo scenario è molto importante condividere nuovi paradigmi, nuove metodologie e nuove soluzioni sistemiche in tutto il mondo, in particolare con i settori in cui le risorse idriche sono limitate, come l'Africa e il Medio Oriente. Propone che la Commissione esamini il potenziale di cooperazione con il programma idrologico intergovernativo dell'UNESCO, al fine di rafforzare il ruolo guida dell'Europa nel conseguimento della sostenibilità globale dell'acqua;

50. chiede l'applicazione della protezione delle fonti idriche anche nei paesi candidati all'adesione all'UE e nei paesi in via di adesione.

Bruxelles, 2 luglio 2020

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Apostolos TZITZIKOSTAS

Parere di prospettiva del Comitato europeo delle regioni — Il futuro della politica dell'UE in materia di aria pulita nel quadro dell'obiettivo «inquinamento zero»

(2020/C 324/06)

Relatore:	János Ádám KARÁCSONY (HU/PPE), consigliere comunale di Tahitótfalu
Testo di riferimento:	parere di prospettiva

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni introduttive

1. accoglie con favore la proposta di un Green Deal europeo ⁽¹⁾ presentata dalla nuova Commissione europea, l'obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche — che costituisce una delle tre priorità indicate dal nuovo commissario per l'ambiente — e soprattutto il piano d'azione per un inquinamento zero di aria, acqua e suolo che verrà adottato nel 2021;
2. prende atto del crescente sostegno pubblico nell'UE a favore di interventi ambiziosi per migliorare la qualità dell'aria, un risultato che emerge dall'indagine speciale Eurobarometro del 2019 sull'atteggiamento dei cittadini europei rispetto al problema della qualità dell'aria. La sempre maggiore preoccupazione riguardo all'inquinamento atmosferico in un contesto di forte mobilitazione dei giovani a favore dell'ambiente costituisce il punto di partenza per un'azione incisiva in questo campo;
3. osserva che l'inquinamento atmosferico rappresenta tuttora il principale rischio sanitario ambientale nell'UE, responsabile ogni anno di quasi 500 000 morti premature (pari a dieci volte il numero di decessi dovuti ad incidenti stradali). All'inquinamento atmosferico sono collegate malattie respiratorie e cardiovascolari, oltre a ictus e tumori. Questo tipo di inquinamento ha anche gravi effetti negativi sul clima, sugli ecosistemi, sull'ambiente edificato (compreso il patrimonio culturale) e sull'economia;
4. richiama l'attenzione sull'importanza di integrare nelle politiche future gli insegnamenti che si possono ricavare dalla pandemia di COVID-19. Da un lato, esiste la possibilità di un collegamento tra l'inquinamento atmosferico e la gravità delle conseguenze dell'infezione da COVID-19 ⁽²⁾, e pertanto la lotta all'inquinamento atmosferico deve costituire una delle priorità fondamentali del piano di rilancio dell'UE. Dall'altro, la significativa diminuzione del traffico, della produzione industriale e di altre attività durante il periodo di confinamento si è tradotta in una considerevole riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico. I cittadini hanno quindi potuto constatare, in maniera assai più evidente, che un ambiente più sano, meno traffico, più spazi pubblici aperti e soluzioni basate sulla natura sono fattori essenziali per il loro benessere. Numerosi elementi vanno a sostegno della necessità di cogliere questa occasione storica per ricostruire qualcosa di meglio;
5. rileva che, sebbene la qualità dell'aria in Europa abbia registrato un costante e progressivo miglioramento negli ultimi anni, molti Stati membri non rispettano le norme attuali, e che oltre la metà dei paesi UE forma attualmente oggetto di procedure di infrazione; osserva inoltre che i livelli di particolato fine (PM_{2,5}) — una delle forme di inquinamento che comporta i maggiori rischi per il sistema respiratorio umano — non hanno registrato una riduzione significativa in Europa;
6. esprime apprezzamento per il lavoro che viene oggi svolto dagli Stati membri, dalle istituzioni europee e dalle organizzazioni internazionali nell'analizzare e affrontare il problema dell'inquinamento atmosferico ⁽³⁾;

⁽¹⁾ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.

⁽²⁾ Secondo lo studio, pubblicato di recente, dal titolo *Assessing nitrogen dioxide (NO₂) levels as a contributing factor to coronavirus (COVID-19) fatality* [«Valutazione dei livelli di biossido di azoto (NO₂) in quanto fattore che contribuisce alla mortalità da coronavirus (COVID-19)»], su 4 443 decessi il 78 % si è concentrato in quattro regioni dell'Italia settentrionale e nella regione intorno a Madrid, in Spagna. In queste cinque regioni si registrava la peggiore combinazione di livelli di NO₂ e di condizioni delle correnti d'aria che impedivano la dispersione dell'inquinamento atmosferico.

⁽³⁾ La Commissione europea ha ulteriormente sviluppato e attuato il quadro generale delle politiche dell'UE in materia di aria pulita: la direttiva sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, che ha sostituito la direttiva sui limiti nazionali di emissione (*National Emission Ceilings*, NEC), ha introdotto dei requisiti di riduzione delle emissioni per il periodo 2020-2029 e dal 2030 in poi; il Forum «Aria pulita» si è rivelato un'ottima sede di dibattito sulla qualità dell'aria; e sono state pubblicate le conclusioni del controllo di adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente. Il Consiglio dell'UE ha adottato di recente delle conclusioni sul miglioramento della qualità dell'aria. La Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 23/2018 — «Inquinamento atmosferico: la nostra salute non è ancora sufficientemente protetta» (GU C 324 del 13.9.2018, pag. 12), e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sta rivedendo le linee guida sulla qualità dell'aria in vista dell'eventuale pubblicazione di nuove linee guida nel 2021;

7. ribadisce il proprio invito ad adottare un approccio globale e una politica europea ambiziosa in materia di riduzione delle emissioni alla fonte, e a creare un collegamento tra la politica europea in materia di immissioni e quella in materia di emissioni, sia in termini di ambizioni che di calendari⁽⁴⁾. Chiede di prendere in considerazione le conclusioni della consultazione della propria rete di hub regionali⁽⁵⁾ in merito all'attuazione delle direttive dell'UE sulla qualità dell'aria ambiente e della direttiva sui limiti nazionali di emissione (NEC), nonché le raccomandazioni formulate nel proprio parere sul tema *Verso un 8° programma d'azione in materia di ambiente (PAA)*⁽⁶⁾;

8. rammenta la particolare responsabilità degli enti locali e regionali in questo settore per le generazioni future, come pure per i cittadini di oggi, in particolare i gruppi più vulnerabili, e pertanto è convinto, alla luce dell'esperienza maturata nel corso dell'attuale crisi della COVID-19, che il cambiamento sia possibile. Formula pertanto le raccomandazioni presentate qui di seguito;

Nuove possibili iniziative

Misure legislative

9. prende atto che dal controllo di adeguatezza è emerso che le direttive sulla qualità dell'aria ambiente si sono dimostrate in parte efficaci nel migliorare la qualità dell'aria, ma che rimangono ulteriori margini di miglioramento. Raccomanda che nel quadro di tale riesame si prenda in considerazione la possibilità di includere anche il particolato ultrafine (*ultrafine particles*, UFP) e il nerofumo o particolato carbonioso (*black carbon*, BC), due tipi di particolato che hanno un grave impatto negativo sulla salute, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. Per quanto riguarda gli effetti sulla salute, inoltre, l'attenzione dovrebbe essere rivolta non più soltanto alla valutazione della qualità dell'aria ma soprattutto alla misurazione dell'esposizione delle persone all'inquinamento atmosferico; attende con interesse la presentazione, a tempo debito, di proposte legislative in materia e darà il proprio contributo a tali procedure, se del caso e al momento opportuno, formulando raccomandazioni dal punto di vista locale e regionale;

10. conviene che le vigenti norme sul monitoraggio costituiscono una buona base per ottenere dati comparabili e attendibili relativi alla misurazione della qualità dell'aria, ma insiste sulla necessità di armonizzare maggiormente i sistemi di monitoraggio approvati dai singoli Stati membri. Raccomanda di coinvolgere più da vicino gli enti locali e regionali nella designazione dei siti di misurazione specifici;

11. sottolinea, come rilevato dalla Corte dei conti europea, che le norme sulla qualità dell'aria applicate dall'UE sono state definite quasi venti anni fa e alcune di esse sono molto meno severe rispetto alle linee guida dell'OMS e ai livelli suggeriti dai più recenti riscontri scientifici riguardanti l'impatto sulla salute umana;

12. accoglie con favore l'intenzione espressa dalla Commissione europea di proporre un più rigoroso allineamento delle norme in materia di qualità dell'aria alle linee guida dell'OMS, attualmente in corso di revisione, ma richiama l'attenzione della Commissione sulle considerazioni esposte di seguito. Tenuto conto del numero elevato di Stati membri che non rispettano le norme in vigore, è opportuno fornire ulteriore assistenza per la loro attuazione, laddove ciò sia necessario e appropriato, e stabilire calendari per il conseguimento della conformità controllandone rigorosamente l'effettivo rispetto. Il CdR ritiene particolarmente efficace un approccio basato sulle norme in materia di emissioni e suggerisce pertanto di concentrarsi maggiormente su un loro inasprimento; al tempo stesso, accoglie positivamente il fatto che alcuni Stati membri, regioni o città, se lo desiderano, possano già applicare di propria iniziativa — e di fatto già applichino — valori limite più stringenti;

13. insiste sulla necessità di concentrare di più l'attenzione sulle norme in materia di emissioni, in quanto si tratta dello strumento migliore per ottenere un'aria pulita riducendo le emissioni alla fonte (prevenzione dell'inquinamento). La direttiva NEC stabilisce impegni di riduzione ambiziosi per gli Stati membri, ma occorre anche adottare regolamenti settoriali validi in tutta l'UE. La legislazione dell'UE può garantire una maggiore parità di condizioni, dal momento che l'imposizione di requisiti più rigorosi a livello locale in materia di riduzione delle emissioni potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico. La normativa europea dovrebbe inoltre impedire che l'inquinamento venga semplicemente trasferito da un sito ad un altro, come potrebbe avvenire ad esempio tra aree urbane limitrofe o paesi e continenti vicini, o con le esportazioni di autovetture diesel provenienti da città dell'Europa occidentale che ne hanno vietato la circolazione verso località dell'Europa orientale, l'Africa o altre parti del mondo. Alcuni settori che non sono stati regolamentati di recente dovrebbero essere considerati con particolare attenzione, tra cui: le vie navigabili (interne), le emissioni non di scarico legate al trasporto su strada (usura dei freni e degli pneumatici), i generatori diesel (produzione urbana di energia elettrica), il settore dell'aviazione, o ancora gli impianti di combustione di piccole dimensioni (< 1 MW_{th}) come stufe e caldaie a legna e a carbone per uso domestico. Un'attenzione specifica dovrebbe essere rivolta alle condizioni reali di guida e di utilizzazione dei vari dispositivi;

⁽⁴⁾ Pacchetto «Aria pulita per l'Europa», <https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opIdMR-1217-2014>

⁽⁵⁾ <https://cor.europa.eu/it/news/Pages/consultation-air-quality.aspx>

⁽⁶⁾ GU C 168 del 16.5.2019, pag. 27.

Finanziamenti

14. mette in evidenza, nel complesso, una mancanza di finanziamenti ad hoc dell'UE per le misure di qualità dell'aria, per l'elaborazione e l'attuazione di piani in materia e per il monitoraggio in tempo reale e il miglioramento della qualità dell'aria in generale. La procedura da seguire per ottenere fondi è del resto considerata poco agevole, e dovrà quindi essere notevolmente semplificata per garantire che le richieste di finanziamento vadano a buon fine. Le risorse finanziarie necessarie per questi fondi dovrebbero essere raccolte attenendosi al principio «chi inquina paga»;

15. fa presente che l'inquinamento da particolato più elevato colpisce in particolare i grandi agglomerati urbani, le regioni fortemente industrializzate e le aree più povere dell'UE, che in molti casi devono già affrontare il problema della povertà energetica. Pertanto, le questioni delle transizioni settoriali (nell'agricoltura, nei trasporti, nell'industria ed energetica) e dell'inquinamento atmosferico andrebbero trattate in maniera integrata, con un approccio mirato a queste problematiche. I finanziamenti sono di fondamentale importanza, dato che una riuscita attuazione dei programmi volti a migliorare la qualità dell'aria dipende in larga misura dalle risorse finanziarie disponibili. Inoltre, alcune regioni sono caratterizzate non soltanto da situazioni socioeconomiche sfavorevoli ma anche da condizioni geografiche o climatiche avverse, e necessitano pertanto di un sostegno supplementare da destinare alla lotta all'inquinamento atmosferico;

16. sottolinea le sfide poste dal processo di transizione verso la sostenibilità, tra cui quella del miglioramento della qualità dell'aria, alle comunità locali e regionali. Accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea *Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea* e invita la Commissione a semplificare e rafforzare l'accesso alle opportunità di finanziamento dell'UE, in particolare al FESR, al programma LIFE, al FEASR e al Fondo per una transizione giusta, poiché si tratta di strumenti volti a conseguire obiettivi più ampi che vanno anche a beneficio della qualità dell'aria, in particolare quelli contenuti nei piani in materia previsti dalle direttive sulla qualità dell'aria ambiente. In questo contesto, è fondamentale garantire la coerenza tra i progetti finanziati dall'UE e le politiche attuate dalle autorità nazionali e dagli enti regionali e locali, al fine di massimizzarne gli impatti; invita quindi gli Stati membri e la Commissione europea a promuovere una cooperazione ravvicinata con gli enti locali e regionali nell'elaborazione di strategie, politiche e programmi adeguati;

17. chiede che siano introdotti incentivi o riconoscimenti per gli enti locali e regionali che ottengono buoni risultati;

Migliorare l'attuazione

Governance multilivello, cooperazione, attuazione e applicazione

18. osserva che il controllo di adeguatezza evidenzia problemi di attuazione, sottolineando come piani per la qualità dell'aria carenti e lo scarso impegno profuso dagli Stati membri nell'adottare misure adeguate abbiano comportato notevoli ritardi per quanto riguarda il rispetto delle norme in materia di qualità dell'aria; fa rilevare come una causa fondamentale dell'efficacia limitata dei piani per la qualità dell'aria siano stati anche i valori limite precedentemente vigenti nell'UE per le emissioni dei veicoli, valori che non erano adatti alle reali condizioni di guida;

19. fa presente che esistono diverse fonti di inquinamento atmosferico: naturali e a livello transfrontaliero, nazionale, regionale e locale (persino di singole strade); per combattere questo tipo di inquinamento, si dovrebbero ridurre le emissioni a tutti i livelli, cosicché ciascun livello si faccia carico della propria parte di responsabilità. Per ottenere un reale miglioramento sono necessarie una cooperazione e una comunicazione più strette ed efficaci tra i diversi livelli di governo. Gli enti regionali potrebbero avere un ruolo di coordinamento tra il livello locale e quello nazionale, e si dovrebbe provvedere a raccogliere e diffondere le buone pratiche. La cooperazione dovrebbe essere estesa anche alle imprese, agli organismi scientifici e ad altri soggetti interessati pertinenti, oltre che al grande pubblico;

20. rileva che sono disponibili strumenti specifici, ad esempio lo strumento tra pari TAIEX-EIR, che vengono già utilizzati con ottimi risultati da diversi Stati membri ed enti locali e regionali;

21. accoglie con favore gli sforzi compiuti per riuscire a concludere un accordo internazionale sulla lotta all'inquinamento atmosferico transfrontaliero. Sia la Commissione europea che gli Stati membri sono strettamente associati alle attività di determinati gruppi di lavoro, task force e programmi di cooperazione nel quadro della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (*Convention on Long-range Transboundary Air Pollution* — CLRTAP) — denominata anche, più brevemente, convenzione sull'inquinamento atmosferico della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Il CdR si compiace inoltre del lancio, lo scorso anno, del Forum di cooperazione internazionale sull'inquinamento atmosferico, una sede di dibattito che potrebbe accelerare il miglioramento della qualità dell'aria a livello globale grazie alla diffusione e alla condivisione delle conoscenze acquisite finora; sottolinea anche che la cooperazione transfrontaliera tra enti locali e regionali (sia all'interno dell'UE che al di là delle frontiere esterne dell'Unione) può essere importante e che lo strumento rappresentato dal gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) potrebbe fornire un quadro utile per tali iniziative;

22. sottolinea la necessità di una cooperazione intersettoriale e della coerenza tra i pertinenti settori di intervento, dato che le misure dovrebbero essere mirate in modo integrato a tutte le fonti di inquinamento atmosferico: settore dei trasporti (sia stradali che non stradali), dell'energia (compreso il riscaldamento domestico), dell'agricoltura e dell'industria, pur tenendo conto di altri ambiti d'intervento pertinenti quali quelli dei cambiamenti climatici o della sanità. Queste politiche potrebbero risultare reciprocamente vantaggiose (ad esempio nel caso delle misure di risparmio energetico), ma alcune di esse (ad esempio la promozione della combustione di biomassa o gli aiuti alle autovetture diesel) potrebbero avere degli effetti negativi sulla qualità dell'aria. Si dovrebbero sfruttare le sinergie ed evitare le misure controproducenti. È opportuno avvalersi di tutti i pertinenti provvedimenti contenuti nel Green Deal europeo per contribuire al conseguimento degli attuali obiettivi in materia di qualità dell'aria: questo significa servirsi non solo del piano d'azione per l'inquinamento zero, ma anche della strategia sulla biodiversità per il 2030, della strategia *Farm to Fork* («Dal produttore al consumatore»), del piano d'azione per l'economia circolare, della strategia per una mobilità intelligente e sostenibile e della normativa europea sul clima;

23. osserva che l'agricoltura è, fino ad oggi, il settore meno efficiente nello sforzo di riduzione delle emissioni (l'ammoniaca è un precursore del particolato). Sebbene siano già disponibili misure tecnicamente ed economicamente sostenibili per ridurre le emissioni nel settore dell'agricoltura, per il momento non se ne registra un ampio utilizzo. Avendo intrapreso una serie di riforme volte a rafforzare la propria sostenibilità ambientale, la politica agricola comune (PAC) dovrebbe sforzarsi di contribuire più efficacemente al raggiungimento di questi obiettivi. Nel quadro dei negoziati sul futuro della PAC dopo il 2020 si dovrebbe prendere in considerazione l'adozione di misure nuove o più rigorose, tra cui, ad esempio, i regimi ecologici;

24. accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea di intraprendere ulteriori azioni per conseguire una mobilità a emissioni zero; si dovrebbe prendere in considerazione l'idea di uniformare in tutta Europa le zone a basse emissioni e ancor di più quelle a emissioni zero. Nella consapevolezza che la riduzione dell'inquinamento nelle zone interessate dal confinamento durante la pandemia di COVID-19 è soltanto temporanea, le città hanno già adottato iniziative volte a ridurre l'impatto del traffico, ad esempio allargando i marciapiedi, realizzando percorsi riservati alla micromobilità, abbassando i limiti di velocità consentiti, ecc. È inoltre apparso chiaramente che le aziende di trasporto pubblico dovrebbero beneficiare con urgenza di finanziamenti (dell'UE) per poter continuare ad operare, rinnovare le flotte a favore di mezzi meno inquinanti, e per impedire che gli utenti scelgano mezzi di trasporto motorizzato privati. Sottolinea che al momento di valutare e proporre norme più severe per le emissioni dei veicoli a benzina e diesel occorre tenere conto della competitività dei produttori europei; al tempo stesso invita ad elaborare un approccio adeguato per eliminare dalla circolazione stradale i veicoli con motore a combustione interna ed esprime apprezzamento per gli Stati membri, le regioni o le città che hanno già fissato una data limite per l'ammissione di veicoli con motore a combustione interna. Il CdR si oppone ai premi all'acquisto di veicoli con questo tipo di motore. Propone poi, tra l'altro, di promuovere ulteriormente la tecnologia dei veicoli a zero emissioni e di accelerare gli investimenti nella rete ferroviaria europea, anche perché essa rappresenta una delle possibili alternative valide per i pendolari;

25. richiama l'attenzione sul problema del riscaldamento a combustibile solido per uso domestico, per il quale la legislazione in vigore sulla progettazione ecocompatibile non sembra offrire una soluzione adeguata; si aspetta pertanto che la Commissione europea affronti la questione nel quadro delle iniziative legate ai prodotti sostenibili previste dalla strategia sull'economia circolare. Inoltre, è necessario fornire un aiuto significativo alle persone a basso reddito (colpite da povertà energetica) perché possano non solo sostituire gli impianti obsoleti, ma anche avere accesso ad apparecchi ben funzionanti e più efficienti sotto il profilo energetico, con la relativa manutenzione, a prezzi abbordabili, valutando anche incentivi ad hoc per la ristrutturazione degli immobili per migliorarne la prestazione energetica. La Commissione europea dovrebbe altresì prendere in considerazione l'introduzione di norme sulla qualità dei combustibili per il riscaldamento per uso domestico e l'adozione di opportuni incentivi, anche finanziari, a tale scopo;

26. esorta gli Stati membri a definire e aggiornare quanto prima i rispettivi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e a tenere conto dei contributi forniti dagli enti locali e regionali in sede di elaborazione e revisione di tali programmi;

Partecipazione dei cittadini

27. osserva che si dovrebbe ricorrere maggiormente alle soluzioni informatiche già disponibili, ad applicazioni di telefonia mobile e ad altri strumenti pertinenti per informare il grande pubblico, dando visibilità al «killer invisibile» che è l'inquinamento atmosferico, in modo da rafforzare la consapevolezza dei cittadini in generale. Le informazioni comunicate dovrebbero essere facilmente comprensibili e accessibili e dovrebbero trattare anche degli aspetti sanitari. Attualmente sul sito Internet dell'Indice europeo di qualità dell'aria ⁽⁷⁾ si possono consultare informazioni esaustive sulla qualità dell'aria in Europa, eppure questa pagina web è relativamente poco conosciuta e deve essere più ampiamente pubblicizzata e diffusa. Il sito dovrebbe inoltre essere migliorato grazie alla modellizzazione per fornire informazioni sulla qualità dell'aria nelle regioni, nelle cittadine più piccole e nelle zone rurali, dove la qualità dell'aria non è misurata dalle stazioni di monitoraggio;

(7) <http://airindex.eea.europa.eu>

28. raccomanda di intensificare le iniziative nel campo della cosiddetta «scienza dei cittadini». Le applicazioni della scienza dei cittadini non possono sostituire i dati di monitoraggio, dal momento che forniscono dati di qualità notevolmente inferiore rispetto a questi ultimi — un punto, questo, che va spiegato chiaramente ai cittadini — ma possono integrarli fornendo dati a più alta risoluzione sulle tendenze in materia di inquinamento atmosferico, e al tempo stesso coinvolgendo attivamente e sensibilizzando i cittadini. Le attività di ricerca volte a migliorare l'affidabilità dei sensori (a basso costo) andrebbero sostenute e accelerate; è inoltre importante, e va accolto con grande favore, il lavoro svolto attualmente dal Comitato europeo di normazione (CEN) sulle norme per il monitoraggio compatto della qualità dell'aria e in materia di modellizzazione della qualità dell'aria;

29. raccomanda di tenere informato il grande pubblico riguardo ai problemi, certamente, ma anche ai miglioramenti, che sono la dimostrazione dei potenziali risultati positivi delle azioni intraprese — comprese le potenzialità offerte da fonti di energia a inquinamento zero come l'energia rinnovabile o nucleare — poiché queste campagne di informazione consentiranno agli Stati membri e agli enti locali e regionali di ottenere sostegno per le misure adottate;

30. sottolinea che, per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento atmosferico, i cittadini hanno un ruolo importante da svolgere — in particolare modificando i loro comportamenti in tutta una serie di ambiti della loro vita, tra cui la mobilità, il riscaldamento, l'alimentazione, ma anche i consumi in generale —, un ruolo di cui molti cittadini non sono ancora in larga misura coscienti (sebbene il loro livello di consapevolezza sia notevolmente diverso da uno Stato membro all'altro). Dato che il calo delle emissioni dipende anche dal loro contributo, i cittadini europei dovrebbero essere coinvolti più da vicino e fin dall'inizio nel processo decisionale durante la fase di elaborazione di piani e misure per la qualità dell'aria. Inoltre, accanto alle misure normative, i piani per la qualità dell'aria dovrebbero includere anche altre iniziative volte a promuovere e sostenere la consapevolezza dei cittadini e i cambiamenti del loro comportamento in relazione alla mobilità, inducendoli ad esempio a utilizzare meno l'automobile. Gli enti locali e regionali possono agevolare tale partecipazione dei cittadini ricorrendo a progetti come *ClairCity*. Chiede tuttavia con insistenza anche il riconoscimento e l'ampia diffusione di iniziative a livello locale che coinvolgano i cittadini, ad esempio l'impianto di nuovi alberi e la copertura vegetale di pareti e tetti («muri verdi») nelle città, che depurano e rinfrescano l'aria urbana;

Armonizzazione, orientamenti e atti di esecuzione

31. invoca ulteriori orientamenti per la comunicazione e la modellizzazione in materia di qualità dell'aria concepiti specificamente per gli enti locali e regionali, tenuto conto dell'importante ruolo che essi svolgono in questo campo. Gli strumenti di comunicazione dei dati (anche per via elettronica) dovrebbero prendere in considerazione le esigenze degli enti locali, i quali magari non sempre dispongono di personale dotato delle necessarie competenze tecniche o del livello di conoscenza dell'inglese richiesto. I miglioramenti nella comunicazione dei dati per via elettronica (*e-reporting*) dovrebbero permettere di tener conto delle particolari caratteristiche degli utenti locali e regionali, facendo in modo che ai compiti di rendicontazione dei dati assegnati agli enti locali e regionali corrispondano competenze e risorse adeguate per assumere tali obblighi;

Partecipazione a reti e iniziative

32. prende atto che esistono già numerose iniziative e reti dedicate alle problematiche dell'inquinamento atmosferico (il partenariato per l'agenda urbana sulla qualità dell'aria, il gruppo di esperti sull'aria pulita nelle città nel quadro della convenzione sull'inquinamento atmosferico dell'UNECE⁽⁸⁾, il Forum «Aria pulita» dell'UE, il Patto dei sindaci ecc.). Buona parte di queste iniziative apporta un notevole valore aggiunto alla politica in materia di aria pulita, e il CdR intende incoraggiare gli enti locali e regionali a partecipare di più a queste attività che si svolgono a livello dell'UE;

33. accoglie con favore la nuova iniziativa *Green City Accord* (GCA) della Commissione europea volta a migliorare l'attuazione della normativa ambientale dell'UE. L'iniziativa GCA o la piattaforma tecnica per la cooperazione ambientale istituita dal CdR e dalla Commissione potrebbero essere strumenti utili per orientare gli enti locali e regionali verso le iniziative ritenute migliori in base alle loro specifiche esigenze. Queste piattaforme dovrebbero inoltre aiutare a raccogliere e classificare strumenti, documenti di orientamento o altro materiale di supporto pertinente messi a disposizione dalla convenzione sull'inquinamento atmosferico dell'UNECE, dalla Commissione europea e dal suo Centro comune di ricerca (JRC), dall'Agenzia europea dell'ambiente o da qualsiasi altra rete o organizzazione che possa aiutare gli enti locali e regionali nei loro sforzi per migliorare la qualità dell'aria. Si dovrebbero inoltre mettere a disposizione competenze specifiche e assistenza tecnica (ad esempio, redazione di inventari delle emissioni a livello locale, designazione di zone a basse emissioni, impiego del modello SHERPA ecc.), dato che gli enti locali e regionali necessitano di formazione all'uso di questi strumenti;

Prossime tappe

34. esorta la Commissione europea a rafforzare ulteriormente le norme in materia di emissioni a livello dell'UE per determinati aspetti e ad adottare nuove misure per garantire una cooperazione orizzontale e verticale efficace e ancora più forte, esortando al tempo stesso gli Stati membri e gli enti locali e regionali a migliorare i loro metodi di cooperazione e di comunicazione;

⁽⁸⁾ Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

35. raccomanda di prevedere, per gli enti locali responsabili dei piani di qualità dell'aria e le associazioni accreditate per il miglioramento della qualità dell'aria nelle zone designate, un finanziamento facilmente accessibile da destinare al miglioramento della qualità dell'aria, con accesso prioritario per le zone dove si registrano livelli più elevati di inquinamento atmosferico;

36. richiama l'attenzione sulla necessità di coordinare e gestire le reti, le iniziative, gli strumenti e gli orientamenti in materia di qualità dell'aria, che non solo costituiscono già una vasta fonte di conoscenze ed esperienze a cui attingere, ma che potrebbero essere utili agli enti locali e regionali per migliorare la loro azione volta ad ottenere un'aria più pulita avvalendosi di competenze tecniche supplementari e di ulteriori linee guida.

Bruxelles, 2 luglio 2020

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Apostolos TZITZIKOSTAS

Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso una tabella di marcia per l'idrogeno pulito — Il contributo degli enti locali e regionali a un'Europa climaticamente neutra

(2020/C 324/07)

Relatrice:	Birgit HONÉ (PSE/ DE), ministra degli Affari federali ed europei e dello sviluppo regionale della Bassa Sassonia
Testo di riferimento:	Parere di iniziativa

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Importanza per un'UE climaticamente neutra entro il 2050

1. accoglie con grande favore il fatto che il Consiglio europeo abbia approvato l'obiettivo di una UE climaticamente neutra entro il 2050 e che la proposta della Commissione europea per una legge europea sul clima miri a sancire giuridicamente questo obiettivo per l'UE ⁽¹⁾;
2. sottolinea l'importanza di generare una crescita sostenibile sul piano ecologico e sociale, in particolare all'indomani della crisi della COVID-19. Il Green Deal europeo ⁽²⁾, attraverso innovazioni tecnologiche e sociali rispettose del clima ed efficienti nell'impiego di energia e di risorse, deve costituire un elemento centrale della ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19. L'idrogeno pulito, che rappresenta una di tali tecnologie del futuro, deve ora essere promosso con decisione nell'Unione europea;
3. accoglie pertanto con grande favore la presentazione, da parte della Commissione, di una strategia dell'UE per l'idrogeno, che anticipa le raccomandazioni del presente parere ⁽³⁾; si compiace inoltre del fatto che la proposta riveduta relativa al quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027, accompagnata da un piano per la ripresa, renda molto più attuabile lo sviluppo di un'economia dell'idrogeno pulito, e invita il Consiglio e il Parlamento europeo a mantenere queste opportunità nel processo legislativo;
4. ricorda che l'obiettivo della neutralità climatica implica una completa trasformazione dell'approvvigionamento di energia elettrica, di raffreddamento e di calore e, in particolare, richiede profondi cambiamenti nell'industria e nei trasporti. Saranno necessarie numerose soluzioni tecnologiche diverse basate sulle energie rinnovabili. Tuttavia, per accelerare lo sviluppo delle tecnologie promettenti, è importante anche un sostegno specifico in funzione della tecnologia. L'idrogeno pulito e le materie prime e i combustibili sintetici derivati ⁽⁴⁾ saranno essenziali per raggiungere tale obiettivo in futuro e devono pertanto beneficiare di un sostegno specifico; in tale contesto si dovrebbe dedicare particolare attenzione all'idrogeno verde, generato mediante energie rinnovabili;
5. ritiene che in questa fase precoce dello sviluppo del mercato sia vantaggioso avere un approccio aperto alle possibili applicazioni dell'idrogeno pulito, dato che determinate quote di idrogeno pulito possono realisticamente essere utilizzate in numerosi settori; ritiene necessario concentrarsi sulle applicazioni promettenti nel quadro dell'ulteriore sviluppo del mercato;
6. osserva in tale contesto che, a causa delle perdite di conversione, l'idrogeno pulito e gli E-combustibili presentano, rispetto all'uso diretto di energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili, svantaggi in termini di efficienza, che potrebbero comportare ancora per lungo tempo costi maggiori per molte applicazioni. Per questo motivo, a medio e lungo termine, si considerano come applicazioni prioritarie dell'idrogeno pulito e degli E-combustibili quelle in cui l'idrogeno è

⁽¹⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) [COM(2020) 80 final].

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final].

⁽³⁾ Cfr. la tabella di marcia, Ares(2020)2722353.

⁽⁴⁾ Nel prosieguo, per semplicità, i combustibili sintetici sono designati come «E-combustibili».

adoperato come materia prima, o in cui non sono praticabili né misure di efficienza energetica, né l'elettificazione diretta (ad esempio la produzione di ammoniaca e acciaio, i trasporti pesanti o su lunga distanza, i processi ad alta temperatura, lo stoccaggio stagionale di elettricità) e quelle in cui la fornitura di energia termica o di teleriscaldamento agli edifici non può essere garantita efficacemente da pompe di calore o reti di teleriscaldamento;

7. propone che la Commissione esamini i potenziali di produzione di idrogeno verde nell'UE, anche nei territori NUTS 2 meno sviluppati, e nelle regioni limitrofe (ad esempio Medio Oriente e Nord Africa), alla luce in particolare della concorrenza con l'uso diretto dell'elettricità ricavata da fonti rinnovabili, giacché la conoscenza completa e dettagliata dei potenziali realizzabili nei diversi scenari è una base importante per sviluppare in Europa un'economia dell'idrogeno verde; si potrebbe inoltre valutare in che misura si possa utilizzare l'idrogeno blu come soluzione transitoria;

8. raccomanda agli Stati membri di includere la promozione di un'economia dell'idrogeno verde nell'aggiornamento dei loro piani nazionali per l'energia e il clima nel 2023, e di definire, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, strategie nazionali integrate per l'idrogeno, corredate di misure di attuazione. Nell'elaborare e attuare tali progetti, gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente con gli enti regionali e locali o con le loro associazioni nazionali e regionali, nonché con la comunità scientifica. Si raccomanda che ciascuno Stato membro esamini il proprio potenziale in termini di produzione di idrogeno verde.

Aspetti riguardanti la sostenibilità

9. sottolinea che a lungo termine l'unico metodo sostenibile per produrre idrogeno è l'elettrolisi dell'acqua mediante elettricità da fonti rinnovabili (idrogeno verde), e che pertanto l'idrogeno verde dev'essere al centro degli sforzi messi in campo dall'UE e dagli Stati membri per lo sviluppo di un'economia dell'idrogeno. Fino a quando esso non sarà disponibile in quantità sufficienti, si potrà contribuire a ridurre le emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di idrogeno con soluzioni tecnologiche di transizione, ad esempio l'idrogeno blu. In tale contesto bisogna assicurarsi che nello sviluppo dell'economia dell'idrogeno non venga ostacolata la transizione all'idrogeno verde. Tali soluzioni di transizione devono offrire vantaggi realmente significativi in termini di costi e rapidità di attuazione rispetto all'idrogeno verde, e non devono creare dipendenze durature dal percorso seguito;

10. considera necessario che la sostenibilità dell'idrogeno e degli E-combustibili sia classificata e certificata in maniera completa e trasparente, e che i certificati che ne derivano siano utilizzati in maniera generalizzata e obbligatoria. Solo mediante certificati rigorosi, chiari e differenziati che consentano di distinguere tra idrogeno blu e idrogeno verde, si può sviluppare un mercato dell'idrogeno verde. Il CdR invita la Commissione a portare avanti attivamente il processo di classificazione dei gas nel quadro del Forum europeo sulla regolamentazione del gas (Forum di Madrid) e a presentare rapidamente una proposta per un sistema di classificazione e certificazione conforme alla normativa vigente in materia di attestazione delle energie rinnovabili; in tale contesto, chiede che venga valutata la possibilità di fondere insieme i due attuali sistemi paralleli delle garanzie di origine (articolo 19 della direttiva sulle energie rinnovabili — RED II) e dei certificati di sostenibilità (articoli 25-31 della stessa direttiva). La Commissione dovrebbe promuovere la diffusione internazionale del sistema europeo di certificazione e/o garanzie di origine che sarà sviluppato nell'UE;

Lo specifico ruolo delle regioni

11. sottolinea che l'idrogeno verde offre la possibilità di una produzione e di un uso decentrati e può pertanto far parte di un futuro approvvigionamento energetico più decentrato, come quello che la Commissione descrive nella strategia a lungo termine *Un pianeta pulito per tutti*⁽⁵⁾, e che il CdR sostiene⁽⁶⁾. L'idrogeno verde può favorire lo sviluppo regionale e locale, perché è possibile insediare parti importanti della catena del valore nelle regioni e nei comuni, generando effetti positivi per l'occupazione e le PMI; inoltre, il calore in eccesso generato dalla produzione di idrogeno verde può essere impiegato per la fornitura di calore a livello locale e regionale, e l'idrogeno generato come prodotto secondario in determinati processi può essere recuperato e utilizzato a livello locale e regionale;

⁽⁵⁾ COM(2018) 773 final.

⁽⁶⁾ Parere del Comitato europeo delle regioni — Attuare l'accordo di Parigi attraverso una transizione energetica innovativa e sostenibile a livello regionale e locale (GU C 39 del 5.2.2020, pag. 72); Parere del Comitato delle regioni — Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra (GU C 404 del 29.11.2019, pag. 58).

12. sottolinea espressamente che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo decisivo nell'attuazione dell'economia dell'idrogeno. Molti enti locali e regionali stanno sviluppando strategie per l'idrogeno, programmi per l'idrogeno verde e progetti specifici, come il partenariato *European Hydrogen Valleys* (Valli europee dell'idrogeno) ⁽⁷⁾. La conoscenza dettagliata delle circostanze locali, il collegamento con gli attori locali, il controllo dei processi di pianificazione e autorizzazione, le varie opportunità di incentivazione e di finanziamento regionali e locali, gli appalti pubblici e le competenze in materia di formazione e riqualificazione professionale e accademica rendono gli enti locali e regionali soggetti indispensabili per lo sviluppo del mercato;

13. sottolinea a questo proposito che le regioni possono svolgere un importante ruolo di collegamento nell'elaborazione di strategie e programmi regionali per lo sviluppo integrato delle catene regionali del valore dell'idrogeno verde. La prossimità della produzione e dell'utilizzo consente loro in primo luogo di realizzare reti regionali dell'idrogeno, che potranno poi essere estese nel corso del tempo. La fornitura centralizzata di idrogeno su larga scala nei distretti industriali può essere accoppiata alla domanda decentrata da parte dell'industria, dei trasporti, degli edifici e per l'equilibrio della rete nei territori attorno ai distretti industriali, a livello regionale, nazionale e internazionale (integrazione settoriale). In questo contesto, potrebbero risultare particolarmente attraenti i siti ubicati vicino ai porti, essendo essi convenienti a lungo termine per l'importazione di idrogeno e di E-combustibili. Il CdR esorta la Commissione europea a sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie e programmi regionali per le catene del valore e i poli dell'idrogeno verde;

Coordinamento degli sviluppi di mercato

14. ricorda che un mercato dell'idrogeno verde non può svilupparsi senza rilevanti investimenti, anche privati, che possono essere attivati solo se vi è fiducia nello sviluppo a lungo termine del mercato. Possono contribuire a creare fiducia obiettivi ambiziosi e vincolanti, un quadro giuridico chiaro, una strategia esplicita e una tabella di marcia concreta per l'idrogeno verde;

15. invita la Commissione a formulare, nell'annunciata strategia dell'UE per l'idrogeno, una visione di scala europea, in particolare per l'idrogeno verde per il 2030 e il 2050, come pure una prospettiva sui campi di applicazione dell'idrogeno verde, sulla sua espansione nel mercato nonché sulla promozione di ulteriori innovazioni alla luce delle raccomandazioni contenute nel presente parere;

16. esorta la Commissione a presentare, insieme alla strategia dell'UE per l'idrogeno, una tabella di marcia integrata di misure legislative e non legislative per la costruzione di un'economia europea dell'idrogeno pulito e di un mercato unico dell'idrogeno, incentrato in particolare sull'idrogeno verde, sulla base delle raccomandazioni formulate nel presente parere e dal Forum strategico per importanti progetti di comune interesse europeo. La strategia dell'UE per l'idrogeno dovrebbe comprendere obiettivi ambiziosi in materia di capacità di generazione di idrogeno verde, basati su un'analisi dei potenziali di produzione delle regioni, e promuovere un'espansione sistematica della produzione e dell'uso di idrogeno grazie alla creazione delle relative catene del valore. Essa dovrà contribuire al coordinamento a livello UE dell'offerta, della domanda e delle infrastrutture, nonché al coordinamento delle attività di regolamentazione e sostegno a livello dell'UE, degli Stati membri e degli enti locali e regionali, prestando particolare attenzione al summenzionato ruolo di collegamento svolto dalle regioni nel potenziamento della produzione e dell'applicazione dell'idrogeno verde nella transizione energetica e delle materie prime industriali;

17. ravvisa nello sviluppo di un'economia verde basata sull'idrogeno un fattore essenziale per la politica industriale sostenibile perseguita dal Green Deal europeo. Affinché l'idrogeno verde diventi competitivo in termini di costi, è necessario potenziare la tecnologia degli elettrolizzatori su scala di gigawatt. Ciò offre all'industria produttrice di elettrolizzatori negli Stati membri dell'UE nuove opportunità (anche sul piano occupazionale) e un potenziale di esportazione a livello mondiale. Il CdR esorta la Commissione europea a sostenere questo settore. Sottolinea l'importanza di coinvolgere le regioni europee — insieme all'industria — per sviluppare catene di valore dell'idrogeno intersettoriali che colleghino l'offerta, le infrastrutture e la domanda. Invita la Commissione a promuovere, nel quadro dell'attuazione della nuova strategia industriale per l'Europa ⁽⁸⁾, mercati di riferimento per tecnologie e sistemi basati sull'idrogeno verde, e a sostenere il loro impiego per una produzione a impatto climatico zero, in particolare nei settori dell'acciaio, del cemento e della chimica; chiede che sia varata in tempi brevi la strategia dell'UE per l'acciaio pulito annunciata dalla Commissione, dando in essa il giusto rilievo all'impiego di idrogeno verde;

⁽⁷⁾ Nel quadro della piattaforma di specializzazione intelligente (S3P).

⁽⁸⁾ COM(2020) 102 final.

18. accoglie con grande favore il varo dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito, annunciato nella nuova strategia industriale; chiede che tale alleanza venga messa in opera rapidamente, sia incentrata sull'idrogeno verde e contribuisca a collocare l'UE all'avanguardia di questa tecnologia fondamentale, favorendo il coordinamento e lo scambio di conoscenze e di esperienze; esorta ad attuare in modo coerente il coinvolgimento, annunciato dalla Commissione, delle regioni e delle PMI nella suddetta alleanza;

19. fa osservare che la crescente integrazione dei settori attraverso l'uso delle stesse fonti energetiche richiede un approccio maggiormente sistemico ai settori stessi; sottolinea che la strategia per un sistema energetico integrato e la strategia dell'UE per l'idrogeno⁽⁹⁾, della Commissione europea, devono mettere in rilievo l'importanza sistemica dell'idrogeno verde in relazione ad altre forme di energia, come l'elettricità, i gas rinnovabili e gli E-combustibili, per il futuro sistema energetico ed economico, e presentare metodi di attuazione che siano utili al sistema. Esse devono individuare metodi di attuazione utili a tale sistema, mostrando come, grazie a regole di mercato adattate e di nuova introduzione possa rapidamente prendere forma un mercato funzionante dell'idrogeno, che da un lato renda possibile uno sviluppo dinamico della produzione e dell'impiego di idrogeno, e dall'altro sia ben integrato con il mercato dell'elettricità e del gas;

Sostegno attraverso una legislazione quadro e sviluppo delle infrastrutture nell'ambito del Green Deal europeo

20. sottolinea che l'espansione dinamica del ruolo delle energie rinnovabili nella generazione di elettricità costituisce la base dello sviluppo del mercato dell'idrogeno verde in Europa; chiede che, in seguito a un rafforzamento degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030, la direttiva sulle energie rinnovabili (RED II) venga riveduta, in particolare aumentando di conseguenza l'obiettivo dell'UE relativo alla quota di energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia; incoraggia gli Stati membri e gli enti locali e regionali a perseguire obiettivi ambiziosi a livello nazionale, regionale e locale per lo sviluppo delle energie rinnovabili come l'energia eolica e quella solare; si attende che la strategia per le energie rinnovabili in mare, annunciata dalla Commissione, dia impulso a questo settore, anche finanziando progetti di innovazione per la produzione di idrogeno verde in mare;

21. raccomanda alla Commissione di esaminare se la direttiva RED II e gli atti delegati forniscano incentivi sufficienti per l'utilizzo degli E-combustibili basati sulle emissioni industriali di CO₂ o sul sistema di cattura e utilizzo del carbonio (CCU) in una fase di transizione. Occorre tuttavia garantire che sia evitata la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, così come la piena contabilizzazione degli E-combustibili come «rinnovabili»;

22. chiede, inoltre, la rapida elaborazione di atti delegati a norma della direttiva RED II per chiarire la classificazione delle reti elettriche per la produzione di idrogeno (articolo 27 RED II) e i requisiti minimi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili sintetici (articolo 25 RED II);

23. sottolinea che, quando si utilizza l'elettricità di rete per la produzione di idrogeno, l'elettrolisi dovrebbe essere gestita in modo compatibile con la rete e il sistema (gestione dal lato della domanda); chiede che la strategia dell'UE per l'idrogeno e quelle a livello nazionale e regionale per questa fonte di energia prevedano la creazione di una capacità aggiuntiva di produzione di elettricità verde per l'elettrolisi;

24. fa osservare che l'internalizzazione dei costi esterni crea condizioni di parità fra le varie fonti di energia e aumenta l'attrattiva economica dell'idrogeno verde; è quindi favorevole a un'ampia revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia che allinei tale tassazione agli obiettivi del Green Deal e includa l'idrogeno e gli E-combustibili nel campo di applicazione della suddetta direttiva; incoraggia gli Stati membri ad avvalersi dei margini già esistenti per una tassazione verde e a utilizzare le entrate aggiuntive per ridurre la pressione fiscale sull'elettricità a basse emissioni di carbonio.

25. sottolinea che il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE fornisce importanti incentivi per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nelle industrie ad alta intensità energetica (ad esempio quella chimica e quella siderurgica), per le quali l'idrogeno verde rappresenta un'opzione chiave per la decarbonizzazione. La revisione della direttiva sullo scambio di quote di emissione dovrebbe tenere conto dei nuovi obiettivi climatici per il 2030, ad esempio aumentando il fattore lineare di riduzione. Integrando un prezzo minimo nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE si potrebbe aumentare la sicurezza degli investimenti;

26. è favorevole allo sviluppo di un meccanismo di adeguamento alle frontiere delle emissioni di CO₂⁽¹⁰⁾, conforme alle norme dell'OMC, per i prodotti, importati da paesi terzi, la cui produzione genera notevoli emissioni di CO₂ e che sono oggetto di una forte concorrenza internazionale. Un sistema di questo tipo, insieme a un adeguamento del regime europeo di scambio delle quote di emissione, potrebbe dare incentivi all'uso dell'idrogeno verde nelle industrie ad alta intensità energetica;

⁽⁹⁾ Si veda la valutazione d'impatto iniziale Ares (2020) 2722353.

⁽¹⁰⁾ Si veda la valutazione d'impatto iniziale, Ares (2020) 1350037.

27. invita la Commissione a rivedere il regolamento sulle infrastrutture energetiche transeuropee (RTE-E)⁽¹¹⁾ e le norme dell'UE per il mercato europeo del gas, in particolare la direttiva 2009/73/CE⁽¹²⁾ sul gas naturale, onde consentire lo sviluppo dinamico di un'economia verde basata sull'idrogeno, con un trasporto dell'idrogeno nell'intera UE. Ciò comporta tra l'altro la definizione di norme uniformi e perspicue (concernenti ad esempio la quota ammissibile di idrogeno nella rete del gas naturale), il corrispondente adeguamento dei requisiti dei progetti di interesse comune (PCI) in funzione della RTE-E, la pianificazione coordinata dell'infrastruttura elettrica e del gas, la riassegnazione delle infrastrutture del gas esistenti e la formulazione di regole chiare per l'immissione di idrogeno certificato da energie rinnovabili nella rete del gas naturale. Occorre inoltre procedere allo sviluppo della base normativa per le reti pubbliche di idrogeno garantendo un accesso non discriminatorio alla rete. Il CdR sottolinea che lo sviluppo e l'espansione di reti dedicate per l'idrogeno è un presupposto importante per la disponibilità dell'idrogeno in forma pura per le applicazioni prioritarie, per le quali non esistono alternative prevedibili all'idrogeno;

28. ritiene che con la revisione del regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti (RTE-T) si dovrebbe dare un rilievo nettamente maggiore alle tecnologie di propulsione a basse emissioni di CO₂ per gli autocarri e i pullman e la navigazione sulle acque interne, come i motori elettrici alimentati da celle a idrogeno o da linee di contatto aeree, nonché ad altre forme di energia che rispondono ai requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni. Un presupposto per la diffusione di tali tecnologie è lo sviluppo delle pertinenti infrastrutture, in un primo tempo lungo i corridoi della rete centrale. Il meccanismo per collegare l'Europa dovrebbe fornire finanziamenti sufficienti a questo scopo. La revisione della direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi offre la possibilità di stabilire requisiti specifici riguardo alla densità della rete di punti di rifornimento di idrogeno negli Stati membri;

29. esorta la Commissione a consentire il sostegno alla creazione di infrastrutture per il trasporto dell'idrogeno (costruzione di nuovi condotti o conversione dei gasdotti esistenti) e di stoccaggio; sottolinea che lo sviluppo e il finanziamento di infrastrutture transfrontaliere per l'idrogeno tra distretti industriali offre opportunità economiche. La cooperazione con altri settori che richiedono nuove infrastrutture energetiche è raccomandabile per ragioni di pianificazione territoriale e di efficacia in termini di costi;

30. invita la Commissione a dare priorità, nell'ambito della sua annunciata strategia per una mobilità intelligente e sostenibile, all'impiego dell'idrogeno verde e degli E-combustibili come complemento della mobilità elettrica nei settori del trasporto su strada con mezzi pesanti, del trasporto pubblico di passeggeri, del trasporto navale e del trasporto aereo. Tutto ciò richiede una tabella di marcia chiara e affidabile e un quadro normativo europeo per incoraggiare l'uso di veicoli a basse emissioni nell'ambito dei sistemi di pedaggio esistenti;

Sostegno mediante misure finanziarie e normative e aiuti di Stato

31. sottolinea che lo sviluppo di un'economia dell'idrogeno verde, e in particolare l'aumento della produzione, devono essere sostenuti con fondi pubblici, perché attualmente l'idrogeno verde non è economicamente redditizio. Il CdR sottolinea che, nella revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione ambientale e l'energia, si dovrebbe mantenere o aumentare il margine di azione degli strumenti di sostegno al fine di creare le condizioni per stimolare lo sviluppo precoce del mercato;

32. ricorda che tanto gli investimenti quanto i costi dell'energia elettrica sono importanti componenti di costo nella produzione di idrogeno verde. Per promuovere la produzione di idrogeno verde sono disponibili, in linea di principio, strumenti sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda, che possono produrre effetti analoghi in funzione di come sono strutturati. Possibili strumenti sul versante dell'offerta sono i contributi agli investimenti e i premi di riacquisto. Il CdR sottolinea che dalle esperienze acquisite nel settore dell'elettricità emerge che la garanzia dei ricavi per un certo periodo di tempo può consentire un aumento della capacità di generazione. Tuttavia, per creare una pressione concorrenziale, si possono bandire delle gare fin dall'inizio sia per i premi di riacquisto che per le sovvenzioni agli investimenti;

33. fa osservare che le misure normative possono generare una domanda di idrogeno verde in determinati settori o campi di applicazione, il che a sua volta stimola l'espansione della produzione. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori pertinenti, in aggiunta a strumenti quali le quote di miscelazione obbligatorie (ad esempio nel trasporto aereo e marittimo), le quote di riduzione dei gas a effetto serra per i responsabili dell'immissione sul mercato di carburanti o i limiti di CO₂ per il parco veicoli (ad esempio per autocarri, autobus o per la navigazione nelle acque interne)

⁽¹¹⁾ Si veda la valutazione d'impatto iniziale, Ares (2020) 2487772.

⁽¹²⁾ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

possono generare una domanda affidabile di idrogeno verde o di E-combustibili. In tale contesto, il CdR invita gli Stati membri a utilizzare, nell'attuazione della direttiva RED II, i margini normativi già esistenti per promuovere l'idrogeno verde e gli E-combustibili. Per le applicazioni che già oggi richiedono grandi quantità di idrogeno un'alternativa potrebbe consistere nei cosiddetti contratti per differenza carbonio (CCfD), che compensano la differenza tra i costi effettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra degli utenti e l'attuale prezzo della CO₂;

34. sottolinea che anche gli appalti pubblici possono generare una domanda tangibile e pianificabile. Gli enti locali e regionali possono svolgere un ruolo importante in questo campo, dato che le flotte di autoveicoli dei comuni e delle aziende municipali (ad esempio per la pulizia delle strade, lo smaltimento dei rifiuti, i trasporti pubblici locali e i taxi) acquistano un ruolo sempre maggiore come promettenti campi di applicazione dell'idrogeno verde e di altre tecnologie di propulsione climaticamente neutre;

35. accoglie con favore le iniziative volte a istituire un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) sull'idrogeno verde; invita la Commissione a instaurare un quadro giuridico per tali progetti nel campo dell'idrogeno verde, e gli Stati membri ad avvalersene per aprire la strada a progetti di dimostrazione su vasta scala. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla creazione di sinergie tra i vari IPCEI in materia di idrogeno, per prevenire il dilemma dell'uovo o della gallina nello sviluppo della catena del valore dell'idrogeno verde;

36. chiede un maggiore sostegno ai progetti di dimostrazione sull'idrogeno verde da parte del Fondo per l'innovazione e del Fondo per la modernizzazione, alimentati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, nonché un sostegno mirato dell'idrogeno verde attraverso il programma investEU; invita gli Stati membri e le regioni a utilizzare tra l'altro i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), compreso Interreg, nel prossimo periodo di finanziamento, per creare e rafforzare i cluster dell'idrogeno a livello regionale, locale e interregionale; sottolinea l'esigenza di ricercare a tutti i livelli delle sinergie tra tali misure di sostegno, gli importanti progetti di comune interesse europeo, il meccanismo per collegare l'Europa e la promozione della ricerca;

37. accoglie con favore la nuova politica di finanziamento adottata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nel settore dell'energia, compresa l'elaborazione di nuovi approcci di finanziamento nell'ambito del programma di consulenza InnovFin; in tale contesto, chiede un sostegno significativo della BEI all'idrogeno verde, con approcci di finanziamento che vadano a beneficio anche delle PMI nonché degli enti locali e regionali e delle loro banche di promozione;

38. osserva che uno sportello unico a livello dell'UE può facilitare notevolmente l'accesso al finanziamento dei progetti per le imprese, comprese le PMI, le regioni e le città;

39. raccomanda che gli Stati membri, in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali o le loro associazioni nazionali e regionali, integrino i finanziamenti dell'UE con programmi nazionali per progetti di dimostrazione su vasta scala e laboratori viventi, nonché per la messa in rete a livello nazionale e lo scambio tra le regioni dell'idrogeno;

40. ritiene che occorrono dei segnali a lungo termine per orientare i flussi finanziari e di capitale del settore privato verso investimenti per una transizione verde e un'economia dell'idrogeno verde, anche a vantaggio delle PMI innovative; si attende in questo contesto un sostegno della Commissione nel quadro dell'annunciata strategia in materia di finanza sostenibile;

Ricerca e innovazione

41. sottolinea il ruolo cruciale della ricerca e dell'innovazione anche durante l'attuazione su vasta scala della produzione e dell'utilizzazione dell'idrogeno verde. La ricerca e l'innovazione devono essere dirette a ridurre i costi in tutte le parti della catena del valore, e a migliorare la regolabilità, l'efficienza e la durata degli impianti. Il CdR raccomanda pertanto di concentrarsi esplicitamente sull'idrogeno verde nel quadro del programma Orizzonte Europa, comprese le sue missioni nell'ambito del Green Deal, del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (SET) e del Consiglio europeo per l'innovazione;

42. accoglie con favore la proposta della Commissione di attuare un partenariato europeo per l'idrogeno pulito nell'ambito di Orizzonte Europa, in sostituzione dell'Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno⁽¹³⁾; raccomanda di migliorare la dotazione finanziaria come anche il meccanismo e la struttura del partenariato rispetto alla suddetta impresa comune, tenendo debitamente conto dell'importanza specifica degli enti locali e regionali, affinché possa sostenere un

⁽¹³⁾ Si veda la valutazione d'impatto iniziale, Ares (2019) 4972390.

maggior numero di progetti dimostrativi sull'idrogeno verde nell'UE, anche nel quadro del partenariato europeo Valli dell'idrogeno; sottolinea che il miglioramento dello scambio di conoscenze e di esperienze tra le regioni, tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e gli enti locali e regionali, ma anche tra le imprese, deve essere un obiettivo importante del partenariato;

43. incoraggia gli Stati membri e gli enti locali e regionali a promuovere, nell'ambito delle loro competenze in materia di istruzione superiore e formazione professionale, la formazione di professionisti qualificati e ricercatori lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno verde. Essi dovrebbero inoltre istituire e migliorare servizi di consulenza appropriati, in particolare per le PMI. Il CdR invita la Commissione a sostenere tali sforzi, in particolare nel contesto del nuovo Patto europeo per le competenze e dello spazio europeo dell'istruzione, annunciati nella nuova strategia industriale per l'Europa ⁽¹⁴⁾;

Dimensione internazionale

44. fa presente che, a lungo termine, una parte significativa della domanda di idrogeno e di E-combustibili sarà probabilmente soddisfatta dalle importazioni da regioni che dispongono di risorse rinnovabili molto valide; criteri di sostenibilità altrettanto rigorosi devono essere applicati alle importazioni di idrogeno e E-combustibili; raccomanda che, nell'auspicata tabella di marcia per l'idrogeno verde, venga considerata la produzione di idrogeno verde e di E-combustibili nei paesi terzi e il loro trasporto nell'UE. Il CdR invita inoltre la Commissione a instaurare tempestivamente delle cooperazioni con potenziali paesi esportatori, ma anche con altri paesi importatori (ad esempio il Giappone), al fine di sostenere lo sviluppo coordinato di un'economia internazionale dell'idrogeno pulito incentrata sull'idrogeno verde. In via complementare bisognerebbe rafforzare iniziative internazionali pertinenti come quella relativa all'idrogeno nell'ambito delle riunioni del forum *Clean Energy Ministerial* e l'iniziativa *Mission Innovation*. Anche in questo caso, come per il partenariato europeo Valli dell'idrogeno, bisognerebbe coinvolgere gli enti locali e regionali.

Bruxelles, 2 luglio 2020

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS

⁽¹⁴⁾ COM(2020) 102 final.

Parere del Comitato europeo delle regioni — Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta

(2020/C 324/08)

Relatore:	Roby BIWER (LU/PSE) Consigliere comunale di Bettembourg, Lussemburgo
Testo di riferimento:	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta COM(2019) 352 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore l'impegno della Commissione europea a intensificare gli sforzi per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, ma si rammarica che le proposte presentate in materia siano di portata limitata;
2. riconosce l'azione portata avanti negli ultimi decenni dall'Unione europea per aumentare la superficie coperta da boschi e foreste, anche attraverso vasti programmi di imboschimento e grazie a severe normative degli Stati membri nel settore forestale che assicurano il rimboschimento e la ricrescita naturale; esprime preoccupazione, tuttavia, per il tasso allarmante di degrado delle foreste a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda le foreste primarie, categoria che comprende sia le foreste incontaminate che quelle gestite per la produzione⁽¹⁾;
3. sottolinea l'importanza delle foreste primarie quali «poli» della biodiversità, fornitori di servizi ecosistemici che contribuiscono alla salute umana (usi farmaceutici, nutrizione, piante medicinali) e all'inclusione sociale (salute mentale, promozione dell'occupazione nelle zone rurali, ecoturismo, ecc.), e mette l'accento sul ruolo essenziale che svolgono nel proteggere l'ambiente dalla desertificazione, dalle inondazioni, dal degrado della struttura idrogeologica, dall'erosione del suolo, dai fenomeni meteorologici estremi, dalla scarsità di precipitazioni piovose, dall'inquinamento atmosferico e così via; riconosce inoltre che le foreste create dalla mano dell'uomo gestite in modo sostenibile e le foreste autoctone mature contribuiscono alla protezione e alla conservazione della biodiversità;
4. riconosce che la deforestazione è un fenomeno molto complesso determinato da un insieme di fattori, di cui uno dei principali è l'aumento della domanda di cibo, mangimi, bioenergia, legname e altri prodotti di base da parte di una popolazione mondiale in crescita; sottolinea che la deforestazione è la seconda maggiore fonte di emissioni di gas a effetto serra di origine antropica e una delle principali cause della perdita di biodiversità⁽²⁾;
5. sottolinea che impedire la deforestazione può comportare molteplici vantaggi per le persone e gli ecosistemi, tra l'altro sotto forma di conservazione della biodiversità, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra tramite l'assorbimento del carbonio (una delle misure più efficaci per attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici), di fornitura di servizi ecosistemici in grado di promuovere la crescita sostenibile e di una nuova bioeconomia forestale basata su uno sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse;
6. invita la Commissione e gli Stati membri a proporre misure e raccomandazioni di regolamentazione concepite su misura per tener conto di specifiche disparità a livello nazionale, regionale e locale, per combattere efficacemente tutte le forme di deforestazione e di degrado degli ecosistemi forestali primigeni che costituiscono stock (serbatoi) di carbonio e di biodiversità, mettendo nel contempo a disposizione risorse finanziarie adeguate;
7. sottolinea che il ripristino delle foreste, in particolare nelle regioni europee più colpite dalla deforestazione, resta una delle strategie più efficaci per l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei relativi effetti; a tale proposito, lo sviluppo dei sistemi agroforestali, con la piantumazione di alberi nelle terre coltivate e i pascoli e nelle aree circostanti, potrebbe svolgere un ruolo sempre più importante;

⁽¹⁾ <https://www.cbd.int/forest/definitions.shtml>.

⁽²⁾ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378018314365#fig0005>.

8. invoca una coerenza strategica per allineare gli sforzi, gli obiettivi e i risultati prodotti dalle diverse politiche, tra cui la nuova PAC (politica agricola comune), gli impegni internazionali assunti dall'UE, e tra questi la Strategia europea sulla biodiversità fino al 2020, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la politica commerciale dell'Unione e il Green Deal europeo, con l'obiettivo di elaborare una strategia globale in materia di sostenibilità corredata di obiettivi ben precisi e misure di attuazione chiare, tenendo debitamente conto dell'equilibrio sociale, economico e ambientale.

Priorità 1: Ridurre l'impronta dei consumi dell'UE sui terreni e garantire il consumo di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento nell'UE che non contribuiscano alla deforestazione

9. sottolinea che l'UE deve garantire il consumo di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento nei paesi terzi che non contribuiscono alla deforestazione quale nodo centrale del processo di protezione e ripristino delle foreste nel mondo; esorta l'UE a mettere i consumatori al centro di tale processo in modo da influenzare i mercati che si affidano alla problematica conversione delle foreste primarie in terreni utilizzati per l'allevamento e per la produzione di beni di largo consumo, quali caffè, cacao e olio di palma;

10. richiama l'attenzione sulle gravi violazioni dei diritti umani e sul preoccupante degrado ambientale osservabili lungo le diverse catene di approvvigionamento di prodotti quali soia, olio di palma, zucchero, cacao, carni bovine, materie prime per la produzione di biocarburanti e biocombustibili, e sottolinea che le iniziative intraprese volontariamente dal settore privato e da quello finanziario non sono bastate, finora, ad arrestare la deforestazione a livello mondiale né a farla regredire; chiede pertanto alla Commissione di rendere obbligatoria l'osservanza delle norme sulla dovuta diligenza⁽³⁾ in materia di ambiente e di diritti umani.

11. sottolinea che gli incendi boschivi rappresentano la minaccia più grave per la conservazione degli ecosistemi forestali in molti Stati membri e regioni dell'UE. È essenziale aiutare gli enti locali e regionali a rafforzare ulteriormente la loro resilienza alle catastrofi, tenuto conto che sono i primi enti a intervenire in caso di calamità. L'azione di contenimento delle catastrofi da parte delle comunità locali costituisce il modo più rapido ed efficace per limitare i danni causati dagli incendi boschivi;

12. invita la Commissione a intraprendere una serie di azioni per incentivare il coinvolgimento attivo dei consumatori nella scelta, la promozione e l'utilizzo di beni più sostenibili, tra cui, ma non solo, l'introduzione di specifici programmi di certificazione dell'UE per prodotti a deforestazione zero che integrino i regimi di certificazione già esistenti per i prodotti forestali (ovvero sia la gestione forestale che la catena di custodia⁽⁴⁾) in un quadro di valutazione più globale applicabile anche ai prodotti non forestali, e che comprenda: la gestione sostenibile delle foreste; i sistemi di gestione e di produzione forestale basati su un utilizzo ridotto delle risorse naturali (ad es. acqua), delle sostanze chimiche (ad es. pesticidi) e dell'energia (combustibili fossili ed energia da fonti non rinnovabili in generale); i fattori a deforestazione zero nella produzione di prodotti non forestali; la promozione di prodotti a bassa impronta dovuta al trasporto (ad esempio marchio di area, impronta di carbonio); e le valutazioni del ciclo di vita dei prodotti per quantificare il loro impatto ambientale e per consentire il confronto delle loro prestazioni ambientali;

13. chiede alla Commissione di intensificare la sua azione di lotta al disboscamento illegale attraverso la piena ed efficace attuazione del piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale 2018-2022 (Forest Law Enforcement, Governance and Trade — FLEGT), in particolare rafforzando l'attuazione del regolamento UE sul legname;

14. invita la Commissione a migliorare la comunicazione e la promozione di prodotti provenienti da silvicoltura sostenibile presso i consumatori elaborando un'etichetta specifica che indichi il tasso di deforestazione di un prodotto e migliorando/integrando le banche dati/i sistemi di informazione europei disponibili (ad es. la banca dati sul marchio di qualità ecologica) con l'inserimento di prodotti a deforestazione zero che siano facilmente riconoscibili come tali;

15. chiede alla Commissione di istituire delle procedure per la verifica dell'accuratezza delle informazioni e valutazioni inserite nel sistema di informazione dell'UE allo scopo di migliorare l'affidabilità delle informazioni fornite, compresi obblighi stringenti in materia di tracciabilità a garanzia dell'origine dei prodotti, nonché sistemi di monitoraggio e di applicazione più rigorosi per contribuire a prevenire le frodi e l'etichettatura scorretta dei prodotti; raccomanda di prendere

⁽³⁾ Con dovuta diligenza in materia di diritti umani (*Human Rights Due Diligence* — HRDD) si intende in genere uno strumento attraverso il quale le imprese sono in grado di individuare, prevenire, attenuare e rendicontare l'impatto negativo sui diritti umani delle loro attività o delle attività connesse alle loro relazioni commerciali. <https://corporatejustice.org/priorities/13-human-rights-due-diligence>.

⁽⁴⁾ ad esempio Forest Stewardship Council® (FSC® = Consiglio per la gestione forestale), il programma per l'approvazione della certificazione delle foreste TM (PEFCTM), e altri ancora.

in considerazione altre politiche di approvvigionamento, in particolare nei paesi con un elevato tasso di deforestazione e una bassa copertura di certificazioni e/o con un alto tasso di disboscamento illegale, ad esempio prevedendo l'obbligo di fornire la prova della provenienza sostenibile dei prodotti, incluse la documentazione del commercio di materiali tra operatori e informazioni sulle politiche in materia di appalti di tutti gli attori della catena di approvvigionamento;

16. esorta tutte le istituzioni e agenzie dell'UE a dare l'esempio modificando i loro comportamenti nonché i loro contratti di appalto e contratti quadro in modo da arrivare a utilizzare prodotti provenienti da silvicoltura sostenibile; invita inoltre il proprio personale e i propri membri a compensare le emissioni di CO₂ dei voli effettuati per lo svolgimento del loro lavoro al CdR offrendo un sostegno finanziario a progetti di silvicoltura sostenibile;

17. sottolinea che gli appalti pubblici, che rappresentano circa il 14% del PIL dell'UE, mettono a disposizione uno strumento potenzialmente importante per assicurare contratti di approvvigionamento sostenibile per l'acquisto di lavori, beni o servizi dalle imprese. A tal fine, il fatto che la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici vieti gli acquisti pubblici di prodotti provenienti da attività di deforestazione può avere un impatto positivo rilevante sulla promozione di prodotti a deforestazione zero;

18. fa presente che incoraggiare un cambiamento del comportamento dei consumatori orientandoli verso diete più sane con una maggiore componente vegetale e con un elevato consumo di frutta e verdura (che dovrebbero essere prodotti certificati a deforestazione zero), cambiamento che ridurrebbe il consumo di carne a livello globale, può promuovere e preservare la salute dei cittadini e del pianeta in linea con la dichiarazione delle città C40 sul buon cibo⁽⁵⁾. Tale cambiamento dovrà tener conto delle raccomandazioni contenute nella strategia «Dal produttore al consumatore» (nota anche come strategia «Dai campi alla tavola»), la quale incoraggia un consumo, per quanto possibile, locale e sostenibile dal punto di vista ambientale e della salute umana;

19. invita la Commissione a sviluppare sinergie e collegamenti con progetti e iniziative in corso per la creazione di foreste urbane o periurbane e di corridoi ecologici a livello subnazionale, nazionale, europeo e globale; fa presente che queste iniziative comportano svariati benefici ambientali e sociali (servizi ecosistemici) per le popolazioni che vivono nelle città che partecipano a tali reti di progetti e iniziative, tra i quali l'aria pulita, la regolazione dei flussi idrici, la protezione del suolo dall'erosione idrica e atmosferica, il ripristino dei terreni degradati, la resilienza alle catastrofi e ai cambiamenti climatici, la riduzione delle temperature diurne estive, l'approvvigionamento di cibo, una biodiversità urbana più ricca, una migliore salute fisica e mentale, l'aumento del valore degli immobili ecc.;

20. chiede di coinvolgere in queste attività, oltre ai cittadini europei e agli enti locali e regionali, anche gli operatori commerciali e le parti interessate che commercializzano i loro prodotti sul mercato dell'UE (multinazionali ecc.); mette l'accento sul ruolo di questi soggetti nella protezione delle foreste e sottolinea che le loro comunicazioni societarie sulle responsabilità in campo sociale e ambientale devono essere più trasparenti (conformemente alla direttiva 2014/95/UE).

Priorità 2: Collaborare con i paesi produttori per diminuire la pressione sulle foreste e vigilare affinché la cooperazione allo sviluppo dell'UE non sia causa di deforestazione; e Priorità 3: Rafforzare la cooperazione internazionale per arrestare la deforestazione e il degrado forestale e promuovere il ripristino delle foreste

21. fa presente che la maggior parte delle attività di deforestazione avviene in paesi terzi. Gran parte del legname prodotto in questi paesi è destinato al consumo locale, e tuttavia la certificazione del legno è poco diffusa poiché il costo per ottenerla è troppo elevato, in particolare per i piccoli produttori, che per di più subiscono la concorrenza del legname convenzionale commercializzato a prezzi più bassi e persino di quello proveniente dal disboscamento illegale. Allo stesso modo, occorre rivolgere una particolare attenzione alle modalità di certificazione di prodotti forestali, ad esempio la gomma naturale, che vengono prodotti da un gran numero di piccole aziende;

22. chiede di migliorare l'educazione ambientale nei paesi in via di sviluppo in cui si trovano foreste primarie, in quanto si tratta di un elemento fondamentale affinché gli abitanti di questi paesi prendano coscienza dell'importanza delle loro risorse ambientali; sottolinea che il coinvolgimento diretto dei cittadini in queste iniziative di educazione al rispetto dell'ambiente potrebbe apportare numerosi vantaggi, quali:

a) una migliore conoscenza dell'importanza dei servizi ecosistemici forniti dalle foreste gestite in modo sostenibile e dalle foreste primarie alla società;

⁽⁵⁾ Sottoscrivendo la dichiarazione delle città C40 sull'alimentazione sana (C40 Good Food Cities Declaration), le città firmatarie si impegnano: ad allineare le loro politiche in materia di appalti di prodotti alimentari alla Planetary Health Diet (dieta sana planetaria), idealmente con un approvvigionamento di prodotti dell'agricoltura biologica; a favorire nel loro territorio un aumento generale del consumo di alimenti vegetali sani e l'abbandono progressivo di diete poco sane e non sostenibili https://www.c40.org/press_releases/good-food-cities

- b) il riconoscimento dei molteplici vantaggi, diretti e indiretti, di una gestione sostenibile delle foreste (GSF);
- c) maggiori possibilità di ottenere risultati positivi grazie ad azioni a livello locale volte a limitare la deforestazione e il degrado forestale; maggiori opportunità di trasformare la protezione delle risorse naturali nella gestione sostenibile di tali risorse, contribuendo così a creare posti di lavoro «verdi» e crescita verde per le popolazioni di questi paesi; e svariati altri vantaggi.
23. osserva che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'idea di proporre le foreste primarie come siti naturali patrimonio dell'UNESCO per contribuire a preservarle dalla deforestazione e per avere maggiori possibilità di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla loro protezione;
24. sottolinea che, insieme alla multifunzionalità, la biodiversità rappresenta un elemento chiave da prendere in considerazione in sede di discussione del quadro della strategia forestale dell'UE; fa presente che ad ogni attività di deforestazione, che elimina una foresta primaria o una foresta autoctona matura, corrisponde una perdita di biodiversità specifica delle foreste, e che quest'ultima è difficile da ripristinare a causa del forte degrado dell'area interessata;
25. accoglie con favore la nuova strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, che punta a obiettivi più ambiziosi per le azioni dell'Unione volte a frenare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi in tutta Europa e a fare dell'UE un leader mondiale nell'affrontare la crisi globale della biodiversità, tra l'altro, ad esempio, con la creazione di aree protette per almeno il 30 % dei terreni, l'introduzione di obiettivi giuridicamente vincolanti dell'UE per il ripristino dell'ambiente naturale e per una più rigorosa protezione delle rimanenti foreste primarie e primordiali dell'UE, l'applicazione della gestione sostenibile delle foreste secondarie⁽⁶⁾, il ripristino di ecosistemi terrestri degradati attraverso il ripristino di foreste, terreni e zone umide nonché la creazione di spazi verdi nelle città;
26. chiede di intensificare notevolmente l'azione volta a conseguire gli obiettivi per il settore della silvicoltura previsti dalla nuova strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e di concordare un ambizioso quadro strategico globale in materia di biodiversità per il periodo successivo al 2020, da adottare all'imminente 15^a Conferenza delle Parti della Convenzione dell'ONU sulla diversità biologica (COP 15), anche tenendo conto della valutazione dell'attuazione della strategia fino al 2020;
27. insiste sul fatto che gli accordi commerciali siano valutati tenendo conto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e basati sul concetto di sviluppo sostenibile; chiede di rafforzare i capitoli sulla gestione sostenibile delle foreste e la lotta alla deforestazione, e di integrare la deforestazione nelle valutazioni di impatto ambientale. A tale proposito, dal momento che la deforestazione nella regione amazzonica del Brasile ha raggiunto livelli record, con un vertiginoso aumento dell'84 % di incendi di foreste pluviali⁽⁷⁾, esorta l'UE e i suoi Stati membri a sospendere la ratifica dell'accordo commerciale con il Mercosur fino a quando il governo brasiliano non invertirà questa tendenza;
28. chiede che, nel quadro della strategia forestale dell'UE per il periodo successivo al 2020, una silvicoltura attiva, adattabile e improntata alla partecipazione dia un contributo maggiore alla conservazione e al miglioramento della biodiversità e, quindi, al pieno conseguimento dei benefici che la biodiversità e i servizi ecosistemici possono apportare. Queste attività e questi sforzi dovrebbero complessivamente contribuire a, e promuovere, una strategia più ambiziosa in materia di biodiversità a livello mondiale, nel cui ambito l'Europa è caldamente invitata ad assumere un ruolo di leadership responsabile;
- Priorità 4: Riorientare i finanziamenti verso pratiche più sostenibili di uso del suolo; e Priorità 5: Sostenere la disponibilità, la qualità e l'accesso alle informazioni sulle foreste e sulle catene di approvvigionamento dei prodotti — Sostenere la ricerca e l'innovazione
29. sottolinea che le misure messe in campo dalla Commissione per la protezione e il ripristino delle foreste, sia nell'UE che nel resto del mondo, devono essere oggetto di vaste campagne di comunicazione rivolte ai cittadini europei e tese a rafforzare l'adesione a questi provvedimenti e la loro efficacia;
30. invita la Commissione a creare una banca dati europea per raccogliere progetti, già conclusi e in corso, tra l'UE e i paesi terzi, oltre a progetti bilaterali tra Stati membri dell'UE e paesi terzi, al fine di valutarne l'impatto sulle foreste del pianeta; mette l'accento sulla partecipazione degli enti locali e regionali alla realizzazione di questi progetti;

⁽⁶⁾ <https://www.cbd.int/forest/definitions.shtml>.

⁽⁷⁾ Istituto nazionale del Brasile per la ricerca spaziale, 2019.

31. esorta l'UE ad avviare una strategia di «Industrializzazione, digitalizzazione e decarbonizzazione» (I2D) che promuova ecomateriali di sostituzione basati sul legno, che informi i consumatori della loro origine e impronta di carbonio e incentivi la certificazione della «deforestazione zero», potenziando l'uso di tali ecomateriali in settori quali l'edilizia, il tessile, l'industria chimica o degli imballaggi;
32. invita l'UE a sviluppare ulteriormente i programmi di ricerca e di monitoraggio — ad es. Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra e altri programmi analoghi — al fine di vigilare sulla catena di approvvigionamento dei prodotti di base, per poter individuare e segnalare tempestivamente i prodotti all'origine della deforestazione o del degrado ambientale già nella fase di produzione;
33. tenuto conto di quanto sia importante proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, chiede alla Commissione di valutare l'idea di istituire un'Agenzia forestale europea.

Bruxelles, 2 luglio 2020

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS

III

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

139ª SESSIONE PLENARIA DEL CDR — RIUNIONE IBRIDA (INTERACTIO), 30.6.2020 - 2.7.2020

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto sui servizi: aggiornamento del punto di vista degli enti locali e regionali

(2020/C 324/09)

Relatore:	Jean-Luc VANRAES (BE/Renew Europe), consigliere comunale di Uccle
Testi di riferimento:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative [COM(2016) 824 final] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento [regolamento ESC] [COM(2016) 823 final] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni [COM(2016) 822 final] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno [COM(2016) 821 final] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali [COM(2016) 820 final]

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

L'importanza e l'urgenza di completare il mercato unico dei servizi

1. riconosce che il mercato unico rappresenta una grande conquista della politica dell'UE ed è una delle basi della competitività, della prosperità e del benessere dei consumatori in Europa; sottolinea che il buon funzionamento del mercato unico contribuisce anche a stimolare la crescita economica, l'innovazione e l'occupazione a livello locale e regionale, e che gli enti locali e regionali, in quanto importanti committenti pubblici, traggono vantaggio da un miglior funzionamento del mercato unico, anche per quanto riguarda i servizi;
2. riconosce che il mercato unico è un cantiere aperto e che ancora permangono considerevoli barriere; sottolinea che l'attuazione e l'approfondimento del mercato unico esigono un più intenso impegno degli attori istituzionali a tutti i livelli di governo, e che in particolare gli Stati membri hanno responsabilità importanti nel garantire l'efficacia della sua attuazione;
3. sottolinea che le politiche proposte in materia di mercato unico possono avere impatti territoriali rilevanti, che è opportuno valutare in modo appropriato; al riguardo osserva che le valutazioni d'impatto territoriale contribuiscono a misurare i possibili effetti delle normative proposte in maniera esaustiva ed equilibrata, considerando una vasta gamma di aspetti, e sono essenziali per molte regioni che non sono direttamente coinvolte nel processo legislativo ma sono chiamate ad applicare la legislazione; e riafferma la disponibilità del CdR a garantire a tali valutazioni l'apporto delle sue competenze specifiche;
4. invita ad attuare il mercato unico rispettando, per quanto possibile, i principi dell'autonomia locale; rammenta che la Carta europea dell'autonomia locale⁽¹⁾ riconosce negli enti locali uno dei fondamenti essenziali di qualsiasi regime democratico, che la salvaguardia e il potenziamento dell'autonomia locale contribuiscono in misura rilevante alla costruzione di un'Europa basata sui principi di democrazia e decentramento dei poteri, e che ciò implica che gli enti locali dispongano di un alto grado di autonomia per quanto attiene alle loro responsabilità, alle modalità e ai mezzi con cui tali responsabilità sono esercitate e alle risorse necessarie per adempierle;
5. ritiene opportuno considerare la possibilità di adottare, ai fini dell'attuazione del mercato unico, un'impostazione meno centralistica, che comporti la devoluzione della responsabilità di monitorare e controllare la corretta applicazione del diritto dell'UE ad autorità a livello nazionale, sul modello dell'approccio decentrato utilizzato per applicare le norme dell'UE in materia di concorrenza; e reputa che tale approccio decentrato sarebbe utile sia per ridurre gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per promuovere la titolarità del mercato unico da parte degli Stati membri, che è essenziale per il suo buon funzionamento;
6. rileva che molte delle maggiori barriere economiche ancora esistenti si riscontrano nell'ambito dei servizi;
7. ricorda che i servizi rappresentano la componente principale dell'economia europea, poiché da essi dipende il 70 % circa sia del PIL che dei posti di lavoro dell'Unione⁽²⁾; rileva tuttavia che nell'UE l'ambito dei servizi è contraddistinto da una bassa crescita della produttività, da una debole concorrenza e da un'enorme diversità di settori con caratteristiche diverse; e nota che, all'interno dell'UE, gli scambi di servizi ammontano ad appena un terzo di quelli di merci, e che tale divario non accenna a diminuire;
8. sottolinea che le barriere ingiustificate alla prestazione transfrontaliera di servizi, dovute soprattutto alle divergenze tra le norme e le procedure dei singoli paesi, sono una delle cause principali della scarsa performance del settore; che la rimozione di questi ostacoli offrirebbe ai prestatori e ai fruitori di servizi maggiori opportunità di sfruttare fino in fondo il potenziale del mercato unico; che ulteriori azioni dovrebbero essere basate sulle esigenze comprovate dei prestatori di servizi; che l'enorme diversità dei settori dei servizi potrebbe richiedere un approccio più specifico in funzione del settore e che le amministrazioni regionali e locali potrebbero svolgere un ruolo importante nel risolvere i problemi che si presentano;
9. fa presente che i servizi sono un'importante componente intermedia dell'economia in quanto parte integrante delle catene del valore globale, e che la competitività dei servizi — e in particolare di quelli alle imprese — è cruciale per la produttività e la competitività di altri settori — come quello manifatturiero — di vitale importanza per le economie regionali e locali;

⁽¹⁾ Consiglio d'Europa, 1985.

⁽²⁾ *Commission Staff Working Document, Single Market Performance Report 2019* (Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Relazione 2019 sulla performance del mercato unico), SWD(2019) 444 final.

10. sottolinea che, a dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva sui servizi, il potenziale di tale direttiva in termini di rafforzamento della libera circolazione dei servizi non è stato ancora pienamente realizzato, e che in diversi settori i prestatori di servizi si trovano ancora di fronte a una gran quantità e varietà di ostacoli quando vogliono stabilirsi in un altro Stato membro o fornire temporaneamente servizi su base transfrontaliera; osserva che, secondo le stime, la rimozione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti transfrontalieri nel settore dei servizi, nella cornice già offerta dalla direttiva sui servizi, potrebbe far aumentare il PIL dell'UE dell'1,7 %;

11. rileva che una sola delle proposte legislative formulate dalla Commissione nel pacchetto sui servizi è stata accolta, ossia la direttiva relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni; constata inoltre che l'iter legislativo relativo alle proposte concernenti la carta elettronica europea dei servizi è attualmente bloccato, e che quello relativo alla proposta di direttiva che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi procede con notevole lentezza;

12. esorta la Commissione ad analizzare le attività commerciali e professionali più comuni in ciascuno Stato membro che potrebbero già beneficiare della direttiva sui servizi attualmente in vigore, in modo da poter disporre quanto prima di un elenco esaustivo dei costi superflui e degli ostacoli incontrati dagli imprenditori; e invita altresì la Commissione a elaborare con urgenza una raccomandazione che includa — come previsto dall'articolo 6 della suddetta direttiva — un modello standard di sportello unico, affinché gli Stati membri possano seguire uno schema comune che faciliti il più possibile la consultazione di tali punti di contatto da parte dei prestatori di servizi nelle rispettive lingue, così come avviene nel campo dei regolamenti tecnici, con un'elevata efficienza e con costi di traduzione ridotti al minimo;

13. osserva che la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa *Visser Vastgoed*⁽³⁾ potrebbe avere implicazioni rilevanti per gli enti locali e regionali; e reputa che tali implicazioni debbano essere affrontate dalla legislazione dell'UE, e che a tal fine la direttiva sulla procedura di notifica proposta costituisca il quadro appropriato;

14. ritiene possibile che le implicazioni della sentenza *Visser Vastgoed* non siano limitate all'obbligo di notifica per i piani regolatori comunali sull'uso del suolo riguardanti i servizi di vendita al dettaglio, ma siano potenzialmente più vaste;

15. riconosce l'importanza del buon funzionamento del mercato unico per le regioni di frontiera, e reputa che strumenti UE di cooperazione transfrontaliera come i GECT⁽⁴⁾ possano svolgere una funzione utile al riguardo.

La carta elettronica europea dei servizi

16. prende atto che il Parlamento europeo ha respinto la proposta della Commissione relativa alla carta elettronica dei servizi e chiesto che tale proposta venga ritirata; constata inoltre che il Consiglio non è riuscito a raggiungere una posizione comune su tale dossier, e fa notare che, se si vogliono sostenere le imprese che forniscono servizi transfrontalieri, bisognerebbe attuare correttamente le misure previste dalla vigente direttiva sui servizi, come ad esempio i singoli punti di contatto;

17. rammenta ai colegislatori che l'idea iniziale alla base della carta elettronica dei servizi — un'idea che la suddetta proposta non è riuscita a tradurre in realtà normativa — era quella di ridurre la complessità amministrativa e i costi che i prestatori di servizi transfrontalieri, e in particolare le PMI, devono sostenere per espletare le formalità burocratiche;

18. rileva che, non essendo stata introdotta una carta elettronica dei servizi, i prestatori di servizi transfrontalieri devono ancora sostenere i medesimi costi per espletare le suddette formalità, mentre tale carta avrebbe dovuto ridurli della metà, con un considerevole beneficio per le PMI;

19. ricorda pertanto la necessità di adottare misure importanti di semplificazione amministrativa, dal punto di vista dei prestatori di servizi e in relazione ai costi superflui che essi devono ancora sostenere; ma avverte altresì che gli oneri normativi, tecnici e amministrativi che l'introduzione della carta dei servizi comporterebbe per gli enti locali e regionali dovranno essere proporzionali ai benefici attesi;

⁽³⁾ Sentenza del 30 gennaio 2018 nelle cause riunite C-360/15 e C-31/16.

⁽⁴⁾ Gruppi europei di cooperazione territoriale.

20. rammenta ai colegislatori che, ai sensi della direttiva sui servizi, gli Stati membri non possono imporre requisiti equivalenti a quelli che il prestatore di servizi ha già soddisfatto in un altro Stato membro; e osserva che questo principio non è ancora sufficientemente applicato nella pratica, e che quindi in molti casi i prestatori di servizi devono soddisfare gli stessi requisiti delle imprese nazionali anche se hanno già soddisfatto requisiti analoghi o equivalenti nello Stato membro di origine;

21. rammenta ai colegislatori che la complessità — e la conseguente onerosità, sul piano amministrativo — della cooperazione tra le autorità nazionali prevista dalla procedura proposta per la carta europea dei servizi è stata tra le cause principali del mancato raggiungimento di un accordo, finanche di compromesso, nei relativi negoziati; e chiede pertanto che, nell'elaborare le future proposte, la Commissione europea concentri gli sforzi sulla definizione di norme semplici e chiare in materia di cooperazione tra autorità;

22. rileva che anche la sensibile diversità di forme giuridiche e di obblighi in materia di partecipazione azionaria che si registra da uno Stato membro all'altro rimane un ostacolo alla libertà di stabilimento nel settore dei servizi alle imprese;

23. nota altresì che i prestatori di servizi incontrano gravi difficoltà nell'ottenere la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale, obbligatoria per legge, quando cercano di offrire i loro servizi in un altro Stato membro;

24. osserva ancora che le normative settoriali nazionali non operano sempre la necessaria distinzione, ai fini dei requisiti applicabili, tra i prestatori di servizi che mirano a stabilirsi oltre frontiera e quelli che desiderano soltanto fornire temporaneamente servizi transfrontalieri, e che da ciò derivano incertezza e requisiti normativi sproporzionati per questi ultimi soggetti;

25. si rammarica che gli ostacoli summenzionati non siano stati rimossi e siano ancora una delle concause della scarsa integrazione dei servizi nel mercato unico, nella cornice già offerta dalla direttiva sui servizi;

26. esorta pertanto le istituzioni dell'UE a trovare un terreno comune per affrontare i problemi che la proposta legislativa sulla carta elettronica è intesa a risolvere, consentendo così una più efficace applicazione pratica della direttiva sui servizi;

27. prende atto delle diverse impostazioni adottate dagli Stati membri in relazione ai criteri di ammissibilità dei prestatori di servizi alle gare d'appalto; tale diversità può ostacolare la realizzazione del mercato unico, ragion per cui occorre utilizzare il potenziale degli strumenti dell'UE per semplificare, ovunque possibile, tali impostazioni;

28. richiama l'attenzione sulle disposizioni della direttiva sui servizi volte a incrementare le attività transfrontaliere e a sviluppare un vero mercato unico dei servizi, grazie a una maggior convergenza delle norme professionali a livello europeo; e invita la Commissione europea a proporre iniziative per incoraggiare le associazioni professionali a livello europeo a sfruttare tali possibilità per agevolare la libera circolazione dei prestatori di servizi;

29. sottolinea l'importanza della direttiva sui servizi e il suo contributo alla libera circolazione dei servizi nel mercato unico; ma, al tempo stesso, fa notare che l'applicazione delle norme di tale direttiva pone le imprese — specie se piccole e medie — e le autorità pubbliche di fronte a molteplici sfide.

La procedura di notifica

30. prende atto della sentenza della Corte di giustizia nella causa *Visser Vastgoed* e delle incertezze giuridiche che essa potrebbe comportare per gli enti locali e regionali⁽⁵⁾, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'obbligo di notifica, anche perché tale giurisprudenza potrebbe non riguardare soltanto i servizi di vendita al dettaglio e la pianificazione dell'uso del suolo, ma incidere anche su altre attività normative degli enti locali e regionali;

(5) Nell'UE vi sono più di 95 000 comuni, con fortissime differenze in termini di dimensioni e di capacità. Se si considerano insieme Germania e Austria, giungono forse a 250 000 i piani regolatori locali che, in linea di principio, potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi e dell'obbligo di notifica da essa previsto (relazione intermedia, del 15 gennaio 2020, di uno studio commissionato dal CdR sulle implicazioni per gli enti locali e regionali della notifica prevista da tale direttiva, alla luce della sentenza emessa dalla Corte di giustizia nel gennaio 2018).

31. scorge, nel miglioramento della procedura di notifica previsto dal pacchetto servizi, un'opportunità per affrontare i problemi sollevati dalla suddetta sentenza della Corte, e invita i colegislatori a intensificare gli sforzi per individuare soluzioni nel quadro dei negoziati in corso sulla procedura di notifica, anche al fine di far sì che tale procedura offra le necessarie garanzie di certezza del diritto;
32. sottolinea che molti enti locali e regionali hanno difficoltà, in termini di capacità e risorse, a far fronte agli oneri amministrativi che — alla luce della predetta sentenza della Corte — l'attuale obbligo legale di notifica comporta, e che ogni nuova procedura di notifica dovrebbe tener conto di questa situazione per ridurre il più possibile tali oneri;
33. segnala l'esigenza di individuare il giusto equilibrio tra gli sforzi richiesti dagli obblighi di notifica e il valore aggiunto legato all'attuazione degli obiettivi della direttiva sui servizi, tenendo conto che la maggior parte dei provvedimenti locali e regionali ha effetti trascurabili sul mercato unico e probabilmente soddisfa i requisiti di tale direttiva;
34. sottolinea che ogni nuova procedura di notifica dovrebbe evitare di provocare ritardi non necessari nell'adozione dei provvedimenti locali e regionali; tali ritardi, infatti, si ripercuoterebbero su tutti i soggetti interessati, ostacolando sia l'attività economica che gli investimenti (per esempio nel caso della vendita al dettaglio e del connesso sviluppo immobiliare);
35. invita la Commissione europea a dar prova di adeguata trasparenza e sufficiente apertura al dialogo nel contesto di ogni nuova procedura di notifica, in particolare nella fase della procedura in cui la Commissione stessa valuta se un provvedimento locale o regionale sia conforme alla direttiva sui servizi;
36. insiste sulla necessità di applicare la direttiva sui servizi in maniera efficace, e suggerisce pertanto alla Commissione europea di presentare una serie di criteri quantitativi e/o qualitativi per determinare i tipi di provvedimenti locali e regionali che potrebbero essere esonerati dalla notifica ai sensi della direttiva sui servizi, senza peraltro che tale esonero ostacoli l'attuazione della direttiva stessa;
37. invita la Commissione europea a studiare la fattibilità di decentrare alcuni elementi dell'attuazione, tra cui la notifica, collegandoli a criteri quantitativi e/o qualitativi; in tal modo, infatti, sarebbe possibile accrescere l'efficienza dell'attuazione e valutare in maniera più accurata l'interesse pubblico regionale e locale, rispettando così il principio dell'autonomia locale e della sussidiarietà;
38. pone l'accento sull'importanza dei principi di non discriminazione, proporzionalità e interesse pubblico applicati nella direttiva sui servizi, e sottolinea che, nel contesto normativo locale e regionale, il considerando 9 della direttiva sui servizi esclude esplicitamente dal proprio ambito di applicazione le norme riguardanti lo sviluppo e l'uso delle terre e la pianificazione urbana e rurale.

Bruxelles, 1° luglio 2020

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS

Parere del Comitato europeo delle regioni — Legge europea sul clima: istituire il quadro per il conseguimento della neutralità climatica

(2020/C 324/10)

Relatore:	Juan Manuel MORENO BONILLA (ES/PPE), presidente della regione Andalusia
Testo di riferimento:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) COM(2020) 80 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(5) L'azione per il clima dell'Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici.	(5) L'azione per il clima dell'Unione, degli Stati membri e degli enti locali e regionali mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici.

Motivazione

L'azione locale e regionale è fondamentale per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, riconosciuto nell'accordo di Parigi e pienamente in linea con gli obiettivi di cui al considerando. Di conseguenza, sarebbe una trascuratezza non menzionarvi anche gli enti locali e regionali.

Emendamento 2

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>(14) L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi, e massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative in materia di ambiente. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani di adattamento completi a livello nazionale.</p>	<p>(14) L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi, e massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative in materia di ambiente. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani di adattamento completi a livello nazionale che tengano conto della diversità economica, sociale e geografica dei territori dell'UE, nonché delle caratteristiche specifiche delle sue regioni ultraperiferiche.</p>

Motivazione

I fattori territoriali svolgono un ruolo cruciale nel determinare la scelta della politica adatta per accrescere la capacità di recupero e gli sforzi di adattamento. Le considerazioni geografiche, climatiche, sociali ed economiche sono fondamentali per la stima e la valutazione della vulnerabilità, la gestione dei rischi e l'individuazione di scenari futuri per le variabili climatiche. L'introduzione di strumenti di previsione utili ai fini dell'adattamento e dello sviluppo della resilienza che possano essere adeguati alle diverse realtà regionali e locali rappresenterebbe un passo avanti importante nell'elaborazione di tali strategie.

Emendamento 3

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>(17) La Commissione nella comunicazione «Il Green Deal europeo» ha annunciato la sua intenzione di valutare e presentare proposte volte ad aumentare il traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, al fine di garantirne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Nella comunicazione in questione, la Commissione ha sottolineato che tutte le politiche dell'UE dovrebbero contribuire all'obiettivo della neutralità climatica e che tutti i settori dovrebbero svolgere la loro parte. Entro settembre 2020, sulla base di una valutazione d'impatto esaustiva e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che le sono trasmessi a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione dovrebbe riesaminare il traguardo 2030 dell'Unione in materia di clima e valutare le opzioni per un nuovo traguardo per il 2030 di una riduzione del 50-55 % delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare il traguardo dell'Unione per il 2030, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le opportune proposte di modifica del presente regolamento. Entro il 30 giugno 2021, inoltre, è auspicabile che la Commissione valuti in che modo la legislazione dell'Unione che attua tale obiettivo dovrebbe essere modificata al fine di conseguire riduzioni delle emissioni del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990.</p> <p>⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).</p>	<p>(17) La Commissione nella comunicazione «Il Green Deal europeo» ha annunciato la sua intenzione di valutare e presentare proposte volte ad aumentare il traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, al fine di garantirne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Nella comunicazione in questione, la Commissione ha sottolineato che tutte le politiche dell'UE dovrebbero contribuire all'obiettivo della neutralità climatica e che tutti i settori dovrebbero svolgere la loro parte. Non appena possibile e al più tardi entro l'inizio di settembre 2020, sulla base di una valutazione d'impatto esaustiva e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che le sono trasmessi a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione dovrebbe riesaminare il traguardo 2030 dell'Unione in materia di clima e valutare le opzioni per un nuovo traguardo per il 2030 di una riduzione almeno del 55 % delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare il traguardo dell'Unione per il 2030, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le opportune proposte di modifica del presente regolamento. Entro il 30 giugno 2021, inoltre, è auspicabile che la Commissione valuti in che modo la legislazione dell'Unione che attua tale obiettivo dovrebbe essere modificata al fine di conseguire riduzioni delle emissioni almeno del 55 % rispetto ai livelli del 1990.</p> <p>⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).</p>

Motivazione

Se si vuole garantire che il piano europeo di ripresa sia «verde» e che gli investimenti di oggi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del 2030 e, in ultima istanza, del 2050, la valutazione d'impatto del quadro legislativo per il 2030 deve essere ambiziosa ed essere pubblicata quanto prima.

Emendamento 4

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>(18) Al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica e registrino progressi nell'adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti. Qualora i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all'obiettivo della neutralità climatica o all'adattamento non siano sufficienti o le misure dell'Unione siano incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.</p>	<p>(18) Al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica e registrino progressi nell'adattamento, è opportuno che la Commissione misuri e valuti periodicamente i progressi compiuti mettendo a disposizione del pubblico tutti i dati pertinenti. Qualora i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all'obiettivo della neutralità climatica o all'adattamento non siano sufficienti (in termini di tempestività o quantità) o le misure dell'Unione siano incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.</p>

Motivazione

Un monitoraggio efficace dei progressi compiuti può migliorare la visibilità, la trasparenza e la titolarità degli sforzi volti a conseguire la neutralità climatica. Pertanto, i dati ottenuti dovrebbero essere resi disponibili in ogni momento (e non soltanto nelle relazioni periodiche) e riferirsi esplicitamente anche alle scadenze previste.

Emendamento 5

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>(20) I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell'azione per il clima. La Commissione dovrebbe quindi coinvolgere tutte le componenti della società per offrire loro la possibilità, ed investire della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il varo di un patto europeo per il clima.</p>	<p>(20) I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell'azione per il clima. La Commissione dovrebbe quindi coinvolgere tutte le componenti della società per rafforzare la cooperazione reciproca, lo scambio di informazioni e gli sforzi congiunti per la sensibilizzazione a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il varo del patto europeo per il clima quale strumento di governance innovativo atto a coinvolgere gli enti locali e regionali nonché la società civile e i cittadini in generale.</p>

Motivazione

Il conseguimento di una società climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici deve realizzarsi a partire dallo scambio di informazioni e dalla sensibilizzazione sociale. Il rafforzamento di questi strumenti è un compito che può essere condotto dalla Commissione nella concezione e nell'attuazione delle sue politiche pubbliche, nella misura in cui esse rispondono in modo trasversale, mentre le azioni da compiere pertengono alle politiche settoriali che le autorità nazionali, regionali e locali possono attuare.

Emendamento 6

Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>(21) Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, assicurare una riduzione graduale nel tempo e assistere nella valutazione della coerenza delle misure e dei progressi rispetto all'obiettivo della neutralità climatica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, affinché definisca una traiettoria per l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che queste consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</p>	<p>(21) Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, assicurare una riduzione graduale nel tempo e assistere nella valutazione della coerenza delle misure e dei progressi rispetto all'obiettivo della neutralità climatica, la Commissione propone una traiettoria per l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050. È di particolare importanza che la Commissione, nell'elaborare la sua proposta, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e di amministrazioni degli Stati membri, compresi gli enti regionali e locali.</p>

Motivazione

Occorre eliminare ogni riferimento alla fissazione della traiettoria mediante atti delegati. La Commissione dovrebbe limitarsi a proporre la traiettoria e a valutare i progressi compiuti.

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri.</p>	<p>Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire l'attuazione collettiva dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1 nelle città e nelle regioni europee, tenendo conto dell'importanza di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri.</p>

Motivazione

L'attuazione della legislazione in materia di clima si basa principalmente sulle città e le regioni europee. Sembra pertanto necessario modificare la formulazione.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Entro settembre 2020 la Commissione riesamina il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e valuta la possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di riduzione delle emissioni del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare tale obiettivo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte del caso.</p>	<p>Non appena possibile e al più tardi entro l'inizio di settembre 2020 la Commissione riesamina il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e valuta la possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di riduzione delle emissioni almeno del 55 % rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare tale obiettivo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte del caso.</p>

Motivazione

L'emendamento segue la stessa logica dell'emendamento relativo al considerando 17.

Emendamento 9

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Traiettorie per conseguire la neutralità climatica</p> <p>1. A norma dell'articolo 9, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento fissando una traiettoria a livello dell'Unione per conseguire entro il 2050 l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione riesamina la traiettoria.</p> <p>2. La traiettoria inizia dal traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 3.</p> <p>3. Nel definire la traiettoria a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:</p>	<p>Traiettorie per conseguire la neutralità climatica</p> <p>1. Alla Commissione è conferito il potere di proporre modifiche del presente regolamento suggerendo una traiettoria a livello dell'Unione per conseguire entro il 2050 l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione valuta i progressi compiuti nell'attuazione dell'obiettivo della neutralità climatica.</p> <p>2. La traiettoria inizia dal traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 3.</p> <p>3. Nel proporre la traiettoria a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:</p>

Motivazione

Occorre eliminare ogni riferimento alla fissazione della traiettoria mediante atti delegati. La Commissione dovrebbe limitarsi a proporre la traiettoria e a valutare i progressi compiuti.

Emendamento 10

Articolo 3, paragrafo 3, lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
e) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;	e) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, nel pieno rispetto della coesione territoriale dell'UE;

Motivazione

I criteri per definire la traiettoria verso la neutralità climatica dovrebbero integrare in maniera chiara e inequivoca la coesione regionale dell'UE.

Emendamento 11

Articolo 3, paragrafo 3, nuove lettere k) ed l)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>k) l'impegno a favore della leadership mondiale in materia di neutralità climatica;</p> <p>l) la valutazione dell'impronta del carbonio, dell'impronta idrica e dell'impronta della biodiversità nelle relazioni commerciali con i paesi terzi, nonché gli impegni assunti dall'UE nel quadro dei pertinenti trattati internazionali.</p>

Motivazione

L'Unione europea è determinata a svolgere un ruolo di spicco in termini di influenza internazionale e a fungere da esempio riguardo alla transizione ecologica, equa e solidale che gli Stati e le regioni devono compiere per realizzare l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, senza lasciare indietro nessuno. Date la natura e la dimensione globale dell'impatto climatico e le sue ripercussioni sul piano sociale ed economico, che travalicano le frontiere, questa sfida va vista come un'opportunità per codificare tale ferma intenzione dell'Unione europea, includendo nella norma in questione l'obbligo di considerare, tra i criteri per definire la traiettoria verso la neutralità, che tutte le politiche ed azioni comprendano l'impegno a rafforzare, nei paesi e nelle regioni del resto del mondo con cui si mantengano rapporti di qualsiasi tipo, gli stessi principi alla base del presente regolamento.

Inoltre, è opportuno che l'Unione europea tenga conto dell'impronta di carbonio e dell'impronta idrica dei prodotti provenienti dai paesi terzi, in quanto ciò non solo contribuirà alla competitività della nostra economia, ma rafforzerà anche il nostro ruolo di guida in tema di neutralità climatica grazie alla promozione di standard validi a livello mondiale.

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>2. Gli Stati membri elaborano e attuano strategie e piani di adattamento che includono quadri completi di gestione dei rischi, fondati su basi di riferimento rigorose in materia di clima e di vulnerabilità e sulle valutazioni dei progressi compiuti.</p>	<p>2. Gli Stati membri elaborano e attuano strategie e piani di adattamento che includono quadri completi di gestione dei rischi, fondati su basi di riferimento rigorose in materia di clima e di vulnerabilità e sulle valutazioni dei progressi compiuti.</p> <p><i>Gli Stati membri garantiscono l'integrazione della prospettiva regionale, locale e ultraperiferica nello sviluppo e nell'attuazione delle loro strategie e dei loro piani di adattamento.</i></p>

Motivazione

L'impatto delle conseguenze dei cambiamenti climatici non è uniforme nei vari territori: esse, infatti, incidono in maniera diversa in funzione dei molteplici fattori in gioco, data la diversità delle ubicazioni geografiche e delle condizioni socioeconomiche, traducendosi, in ultima analisi, in differenze in termini di pericolosità, esposizione e vulnerabilità.

Questa situazione impone, nel valutare i rischi posti dalle conseguenze dei cambiamenti climatici, di operare le necessarie distinzioni a livello regionale o persino locale, in funzione dei suddetti fattori geografici e socioeconomici. Di conseguenza, nonostante la natura globale del problema dei cambiamenti climatici, l'adattamento a tali cambiamenti dovrebbe essere modulato in base alle caratteristiche di ciascun territorio, in funzione del tipo di effetti e della loro dimensione specifica. Beninteso, ciò non impedisce che lo sviluppo delle politiche in questione sia strutturato sulla base di strategie comuni di portata più ampia di quelle che devono allinearvisi.

Emendamento 13

Articolo 5, nuovo paragrafo 2 bis

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>2 bis. <i>La valutazione di cui al paragrafo 1 e il riesame di cui al paragrafo 2 sono effettuati sulla base di un sistema comune di informazione dell'UE, accessibile al pubblico, che integra le informazioni generate dai diversi attori coinvolti nel conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e del progresso nell'adattamento. Sono stabiliti requisiti per garantire la standardizzazione e l'omogeneità dell'informazione, facendo sì che questa sia integrata da dati di facile reperimento, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Il suddetto sistema beneficia delle opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalle nuove tecnologie.</i></p>

Motivazione

Per favorire la partecipazione della società nel suo insieme al perseguimento degli obiettivi della legge europea sul clima, è essenziale disporre di informazioni di qualità e comprovate, che fungano da base per l'adozione delle decisioni e la definizione delle politiche e misure appropriate. È quindi necessario definire buone prassi per la raccolta e la trasmissione dei dati nonché rendere standardizzato e omogeneo il trattamento degli stessi. È inoltre necessario istituire un sistema per il continuo miglioramento di tali informazioni e sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie per facilitare lo scambio di dati tra gli attori coinvolti, in modo da trarre il massimo beneficio dalle sinergie che possono emergere e da ottimizzare l'uso delle risorse.

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>3. La Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, oppure i progressi compiuti verso l'obiettivo della neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.</p>	<p>3. La Commissione, se sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e del riesame di cui al paragrafo 2 rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, oppure i progressi compiuti verso l'obiettivo della neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.</p>

Motivazione

Occorre rendere il testo più coerente indicando in maniera più precisa il contenuto dei paragrafi dello stesso articolo ai quali si fa riferimento.

Emendamento 15

Articolo 6, nuovo paragrafo 2 bis

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>2 bis. <i>Il sistema di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 bis, raccoglie in un'apposita sezione le strategie, le misure e le migliori pratiche allo scopo di facilitare l'adeguamento delle misure degli Stati membri alle raccomandazioni della Commissione europea.</i></p>

Motivazione

Al fine di semplificare il più possibile l'adozione delle raccomandazioni della Commissione da parte degli Stati membri, si ritiene necessario mettere a loro disposizione informazioni di qualità e comprovate che servano da base per assumere decisioni e definire le politiche e le misure appropriate. Occorre accrescere la base di conoscenze, favorire la comunicazione sulle iniziative e le strategie innovative e potenziare il trasferimento delle buone pratiche a livello dell'UE, sì da promuovere la solidarietà tra gli Stati membri, sfruttare le sinergie e ottimizzare l'impiego delle risorse.

Emendamento 16

Articolo 7, paragrafo 1, nuova lettera f)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>f) <i>le informazioni supplementari fornite dagli enti locali e regionali in merito ai progressi compiuti e agli impatti territoriali.</i></p>

Motivazione

Dato il ruolo cruciale che le regioni e le città d'Europa svolgeranno nell'attuazione delle diverse politiche contemplate dalla normativa in materia di clima, è necessario tener conto del loro punto di vista nel valutare e riesaminare la traiettoria verso la neutralità climatica.

Emendamento 17

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>e) eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al regolamento (UE) 2020/... [regolamento Tassonomia].</p>	<p>e) eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione, dagli Stati membri e dagli enti locali e regionali, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al regolamento (UE) 2020/... [regolamento Tassonomia].</p>

Motivazione

Benché gli investimenti degli enti locali e regionali siano meno cospicui di quelli dell'UE e degli Stati membri, prendere in considerazione anche gli investimenti dei primi garantirebbe il pieno rispetto della diversità territoriale dell'Unione europea in ogni riesame della traiettoria verso la neutralità climatica. Inoltre, le regioni e le città d'Europa sono spesso i punti focali dell'innovazione in materia di sostenibilità e dovrebbero essere tenute in debito conto nel fissare obiettivi ambiziosi in futuro.

Emendamento 18

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità, e investire della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima. La Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999.</p>	<p>La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità di adottare misure a largo raggio per realizzare una società climaticamente neutra e resiliente al clima. La Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. In particolare, nel quadro della ripresa dalla crisi della COVID-19, la Commissione dovrebbe fare affidamento sul legame diretto tra i cittadini, le imprese locali e gli enti locali e regionali e sostenerlo, in quanto da tale legame dipenderanno lo sviluppo di una società resistente ai cambiamenti climatici e la garanzia del sostegno delle comunità. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle azioni previste dal patto europeo per il clima.</p>

Motivazione

Il conseguimento di una società climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici deve realizzarsi a partire dallo scambio di informazioni e dalla sensibilizzazione sociale. Il rafforzamento di questi strumenti è un compito che può essere condotto dalla Commissione nella concezione e nell'attuazione delle sue politiche pubbliche, nella misura in cui esse rispondono in modo trasversale, mentre le azioni da compiere pertengono alle politiche settoriali che le autorità nazionali, regionali e locali possono attuare. È necessaria una ripresa «verde», ossia rispettosa dell'ambiente, ma affinché essa diventi una realtà, è necessario che i cittadini e le imprese europei aderiscano al progetto. Gli enti locali e regionali hanno pertanto un ruolo fondamentale da svolgere in tale contesto.

Emendamento 19

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Esercizio della delega	
<p data-bbox="177 504 782 593">1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p data-bbox="177 678 782 790">2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [OP: data di entrata in vigore del presente regolamento].</p> <p data-bbox="177 875 782 1104">3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</p> <p data-bbox="177 1189 782 1301">4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».</p> <p data-bbox="177 1386 782 1476">5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</p> <p data-bbox="177 1561 782 1816">6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>	

Motivazione

Il ricorso agli atti delegati da parte della Commissione europea per la revisione degli obiettivi è incompatibile con l'articolo 290 del TFUE.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. riconosce che il Green Deal europeo è una delle iniziative faro dell'Unione europea, ma sottolinea che la nuova strategia per la crescita del progetto europeo, così come la comunicazione sul bilancio dell'UE recentemente pubblicata dalla Commissione europea, rafforza il piano di rilancio volto a garantire una rapida e piena ripresa dall'attuale crisi sanitaria ed economica. Sottolinea che il Green Deal deve puntare principalmente all'obiettivo di compiere la transizione verso la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, stimolando nel contempo una ripresa economica rapida e sostenibile, in quanto tale transizione comporta nuove opportunità per l'Europa e i suoi cittadini in vista della realizzazione di una società e di un'economia più resilienti;

2. appoggia l'introduzione dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell'UE mediante un appropriato strumento giuridicamente vincolante, quale passo necessario per orientare il progetto europeo verso una neutralità climatica irreversibile entro il 2050. Un siffatto impegno è necessario per consolidare la posizione dell'Unione europea quale leader mondiale nell'azione per il clima e ambasciatrice del mantenimento di grandi ambizioni in fatto di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra, nonché per ribadire l'importanza di incrementare il volume degli assorbimenti di tali gas, ma è necessario anche per infondere fiducia nei cittadini, nelle imprese e nella società civile, garantendo uno sforzo inclusivo e concertato. In tale contesto, sarebbe importante anche considerare già adesso il necessario percorso politico dopo il 2050, quando continuerà probabilmente a essere necessario un sistema sostenibile di emissioni negative, nonché sviluppare il concetto di giustizia climatica intergenerazionale e tenerne conto nei processi decisionali attuali e futuri;

3. fa notare che l'attuale crisi sanitaria non fa che rendere ancor più evidente la necessità di una transizione verso una società e un'economia più sostenibili e resilienti, poiché continuare a distogliere lo sguardo dai cambiamenti climatici potrebbe avere conseguenze ancora più profonde a livello globale; e sottolinea che tale transizione dovrebbe essere equa, graduale e permanente, dato che soluzioni a breve termine non sostenibili potrebbero risultare dannose, anziché vantaggiose, ai fini del perseguimento della neutralità climatica;

4. sottolinea che la legge europea sul clima dovrebbe anche far sì che le misure attuate per conseguire la neutralità in termini di emissioni di gas a effetto serra rafforzino, anziché compromettere, altri obiettivi prioritari in materia di ambiente, come la tutela della biodiversità o la gestione delle aree protette;

5. invita la Commissione a considerare l'effetto del recesso del Regno Unito dall'UE sul conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e di eventuali obiettivi intermedi; ricorda che, nell'UE-28, il Regno Unito era al secondo posto per volume di emissioni di CO₂, con riduzioni in corso e in previsione ben al di sopra della media dell'UE e un obiettivo climatico nazionale giuridicamente vincolante del 57 % circa entro il 2030 ⁽¹⁾;

6. richiama con forza la sua recente dichiarazione dal titolo *Gli enti locali e regionali, attori della risposta europea alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19*, e segnala la necessità che il Green Deal europeo costituisca un elemento chiave del piano di ripresa dell'UE, in modo che la crisi si traduca in un'opportunità per affrontare con urgenza i cambiamenti climatici e accrescere la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE;

7. ritiene necessario coinvolgere tutti i pertinenti governi subnazionali nell'elaborazione dei piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) e delle politiche nazionali di lungo termine, attraverso un autentico dialogo partecipativo multilivello basato sulle esperienze regionali e locali; concorda pertanto in merito all'inclusione dei dialoghi multilivello sul clima e l'energia nel quadro della normativa europea in materia di clima, ma sottolinea la necessità di un approccio più sistematico all'integrazione degli enti locali e regionali in questi processi di transizione verso la neutralità climatica, non solo nell'iter decisionale europeo ma anche nei negoziati internazionali; rinnova il suo appello agli Stati membri e alla Commissione

⁽¹⁾ Geden, O., e Schenuit, F., *Climate Neutrality as Long-term Strategy: The EU's Net Zero Target and Its Consequences for Member States* («La neutralità climatica come strategia a lungo termine: l'obiettivo "emissioni nette zero" dell'UE e le sue conseguenze per gli Stati membri»), agosto 2019.

europea affinché istituiscano una piattaforma permanente di dialogo multilivello sull'energia^(?) per sostenere la partecipazione attiva degli enti locali e regionali, delle organizzazioni della società civile, del mondo delle imprese e delle altre parti interessate alla gestione della transizione energetica;

8. fa notare che, dato che la partecipazione dei cittadini è cruciale per conseguire progressi significativi verso la neutralità climatica, le iniziative che stimolano i riscontri dal basso e sostengono lo scambio di informazioni e l'educazione a livello di base dovrebbero considerarsi indispensabili per il buon esito del Green Deal europeo; al riguardo suggerisce di integrare il patto climatico europeo nella legge europea sul clima, e sottolinea che tale patto dovrebbe essere sviluppato come strumento innovativo di governance che consenta la comunicazione biunivoca, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tutti i livelli, i settori e i territori per accrescere l'efficacia e la legittimità della politica dell'UE in materia di clima; sottolinea che una partecipazione adeguata della società civile e di altri portatori d'interesse non solo rende più probabile l'accettazione delle politiche, ma promuove altresì una misurazione ampia e trasparente dei progressi compiuti e, di conseguenza, dà alle persone e alle organizzazioni attive sul campo una sensazione più tangibile dell'efficacia del loro contributo al processo di trasformazione;

9. fa notare che, nella lotta contro i cambiamenti climatici, un approccio «unico per tutti» risulterebbe inadeguato, data la grande diversità delle regioni europee sul piano climatico, ambientale, paesaggistico, della mobilità e della struttura economica e sociale; ricorda che la legge europea sul clima rappresenta il quadro normativo che dirigerà le singole politiche verso l'obiettivo climatico, e che il suo successo dipenderà in larga misura dagli enti locali e regionali; e, in quest'ottica, sottolinea che questi stessi enti, in quanto livelli di governo più vicini ai cittadini, svolgono un ruolo importante ai fini della gestione della produzione decentrata di energia attraverso l'autoconsumo, la generazione distribuita e le reti intelligenti, della promozione degli investimenti e del collegamento tra le politiche energetiche e climatiche e le misure in materia di alloggi, povertà energetica e trasporti;

10. sottolinea che la legge europea sul clima, quale pilastro centrale del Green Deal europeo e legge quadro per conseguire la neutralità climatica, dovrebbe far sì che tutte le misure dell'UE aderiscano al principio del «non nuocere» e, in linea con il principio della sussidiarietà attiva, rispettino pienamente tutti i livelli di governo in quanto partner a pieno titolo nel processo decisionale europeo e non in quanto semplici parti interessate;

11. chiede che le decisioni fondamentali per l'attuazione degli obiettivi di protezione del clima non siano adottate sotto forma di atti delegati, se non si vogliono ridurre le possibilità degli enti regionali e locali di concorrere al processo decisionale; e reputa che, in tal senso, quella volta a definire la traiettoria per conseguire la neutralità climatica costituisca una decisione fondamentale;

12. afferma che, per conseguire gli obiettivi della legge europea sul clima, è essenziale disporre di informazioni di qualità e comprovate, che fungano da base per l'adozione delle decisioni e la definizione delle politiche e misure appropriate. L'impatto dei cambiamenti climatici si produce a livello territoriale e interessa direttamente le regioni e i comuni. Responsabili dell'elaborazione e trasmissione degli inventari nazionali sono le amministrazioni centrali dei singoli Stati. Al fine di migliorare la qualità delle misurazioni, è importante che i metodi siano sviluppati nell'interazione tra l'UE, gli Stati membri e il livello locale e regionale, in modo che i comuni e le regioni possano redigere i propri inventari in funzione degli stessi criteri basati su un approccio territoriale. Tali informazioni consentirebbero di individuare, riguardo alle emissioni di gas a effetto serra, scenari specifici in funzione dei quali sarebbe possibile elaborare piani d'azione adattati alla situazione socioeconomica e ambientale di ciascuna regione, nonché fissare obiettivi settoriali concreti. Oltre a ciò, un monitoraggio effettuato da una prospettiva regionale e locale consente di analizzare meglio qualsiasi eventuale scostamento dalle traiettorie definite nei piani, nonché di elaborare le misure necessarie per correggere tali scostamenti;

13. afferma che un monitoraggio efficace dei progressi compiuti può accrescere la visibilità, la trasparenza e la titolarità degli sforzi volti a conseguire la neutralità climatica e che, affinché si producano tali effetti, i dati per il monitoraggio dei progressi compiuti nell'ambito del diritto europeo in materia di clima dovrebbero, ove appropriato, essere raccolti a livello regionale anziché nazionale; propone che i dati raccolti siano resi facilmente accessibili al pubblico, costantemente e non solo attraverso relazioni periodiche, in quanto il coinvolgimento delle parti interessate nel processo di monitoraggio può rivelarsi un elemento essenziale per mantenere una traiettoria realistica e bene accolta al pubblico verso l'obiettivo della neutralità climatica nel 2050;

(?) Questa posizione è stata sostenuta dal CdR in diversi pareri (*Governance dell'Unione dell'energia ed energia pulita*, relatore: Bruno Hranić; *Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra*, relatore: Michele Emiliano; *La governance climatica dopo il 2020 in una prospettiva europea e mondiale — contributo alla COP 24 dell'UNFCCC*, relatore: Andrew Varah Cooper), nonché nella sua risoluzione sul Green Deal europeo, adottata nel dicembre 2019.

14. sostiene che il regolamento sulla governance dovrebbe contenere disposizioni che garantiscano che i contributi determinati a livello nazionale (*Nationally determined contribution — NDC*) includano una disaggregazione dei contributi determinati a livello regionale e locale, al fine di riconoscere il ruolo degli enti subnazionali nell'adempimento degli impegni internazionali in materia di clima; e in proposito richiama il suo parere *La governance climatica dopo il 2020 in una prospettiva europea e mondiale — contributo alla COP 24 dell'UNFCCC* (relatore: Andrew Varah Cooper);

15. sottolinea che l'inclusione di obiettivi locali e regionali non solo aumenterebbe la trasparenza e migliorerebbe la qualità e la granularità degli sforzi complessivi volti a monitorare i progressi, ma apporterebbe anche un enorme beneficio alla cooperazione e alle sinergie tra tutti i livelli di governo, sia riguardo alle azioni che alle assegnazioni di bilancio. In tal modo, si ridurrebbe notevolmente il rischio che le singole politiche adottate nel quadro del diritto europeo in materia di clima producano un risultato potenzialmente negativo per la coesione regionale dell'Europa;

16. sottolinea che un'assegnazione diretta e «su misura» dei fondi per le misure adattate a livello regionale e locale, in linea con obiettivi specifici per un dato livello, avrebbe non solo un forte impatto congiunturale ma anche un effetto di attivazione sociale nelle strutture di partecipazione;

17. suggerisce che le conclusioni della valutazione delle misure nazionali, pubblicate insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, contengano anche un capitolo locale e regionale, in modo da conferire maggiore trasparenza e granularità agli sforzi profusi per monitorare i progressi in tutta l'Unione europea; ed offre il proprio sostegno all'elaborazione di tale capitolo;

18. ribadisce la richiesta di istituire un Osservatorio europeo sulla neutralità climatica che contribuisca ad adempiere gli obblighi di presentare relazioni a livello nazionale nel quadro della governance dell'Unione dell'energia. Tale osservatorio dovrebbe servire a mettere a disposizione dei decisori e del pubblico in generale, in maniera indipendente e pubblica, informazioni sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche in materia di cambiamenti climatici e sugli scenari possibili per limitare tali cambiamenti. Inoltre, esso dovrebbe occuparsi di una nuova verifica delle competenze dell'UE nell'ambito della panoramica europea delle competenze, e contribuire alla mappatura e al monitoraggio delle specificità e delle vulnerabilità dei territori europei onde evitare fenomeni di rigetto del processo di transizione. Il Green Deal europeo è la nuova strategia di crescita dell'UE e un pilastro centrale della strategia di ripresa sostenibile dell'UE dopo la pandemia di COVID-19, ragion per cui armonizzare l'applicazione delle politiche con lo sviluppo delle competenze è essenziale per l'elaborazione di politiche «a prova di futuro», per una società giusta e per un'economia stabile ed in crescita;

19. sottolinea che l'efficacia degli sforzi per coinvolgere il pubblico dipende non solo dalla raccolta di informazioni provenienti da tutte le componenti della società, ma anche dal fatto che tali componenti ricevano informazioni adeguate in merito all'impatto del loro contributo. Le soluzioni sostenibili richiedono la cooperazione delle parti interessate, non solo ai fini operativi del funzionamento e della manutenzione dei sistemi, ma altresì nel processo decisionale. Pertanto, gli sforzi per coinvolgere il pubblico che si concentrano unicamente su una comunicazione a senso unico non sono sufficienti per promuovere un cambiamento dei comportamenti;

20. è favorevole a che gli obiettivi climatici siano perseguiti grazie all'impiego di fonti di energia rinnovabili; non considera il nucleare come una tecnologia sostenibile per il futuro, ed è contrario a un incremento del ricorso a tale tecnologia;

21. ricorda che gli enti locali e regionali europei sono parti integranti della ricca e diversificata struttura di governance democratica dell'UE e dovrebbero essere trattati come tali; al riguardo sottolinea che il coinvolgimento di tali enti non dovrebbe considerarsi compreso nella partecipazione del pubblico né essere limitato a determinate attività, ma dovrebbe permettere loro di contribuire in maniera sistematica all'intero ciclo di elaborazione delle politiche nonché al riesame e alla revisione degli organi legislativi esistenti. Rammenta, a tale proposito, che l'accordo di Parigi riconosce l'importanza del ruolo svolto dalla governance multilivello nella politica climatica e la necessità della cooperazione con le regioni e gli enti locali; e ricorda altresì che, nell'articolo 2 di tale accordo, le parti si sono impegnate ad adeguare i flussi finanziari pubblici e privati in funzione sia degli obiettivi dell'accordo che di uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici. Nel quadro della legge sul clima, i processi di comunicazione e riesame esistenti e di nuova introduzione dovrebbero fornire una base per un completo allineamento dei flussi finanziari agli obiettivi dell'accordo di Parigi a livello unionale e nazionale;

22. richiama l'attenzione sul fatto che l'energia nucleare pone gravi problemi in termini di sostenibilità (in relazione sia alle materie prime che alla questione irrisolta delle scorie radioattive), e raccomanda pertanto che gli obiettivi in materia di clima siano perseguiti principalmente grazie all'uso di fonti di energia rinnovabili anziché con un maggiore ricorso all'energia nucleare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 194 del TFUE.

Bruxelles, 2 luglio 2020

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS

Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo per una transizione giusta

(2020/C 324/11)

Relatore generale:	Vojko OBERSNEL (HR/PSE), membro di una giunta locale: comune di Rijeka
Testi di riferimento:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta COM(2020) 22 final Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti COM(2020) 23 final Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta COM(2020) 460 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

COM(2020) 22 final

Emendamento 1

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo Plus («FSE+») o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 <i>bis</i> del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.	Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo Plus («FSE+») o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 <i>bis</i> del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo potrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

Motivazione

Il Fondo per una transizione giusta è una proposta politica che dovrebbe soltanto aggiungersi all'attuale bilancio per la coesione. Nella pratica, la maggior parte delle attività che si propone di sostenere tramite il Fondo (articolo 4) potrebbe già essere finanziata nel quadro degli obiettivi politici 1 e 2 del FESR e del FSE+.

Emendamento 2

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di «consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra».	In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di «consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra», in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, con l'obiettivo UE della neutralità climatica entro il 2050 e con gli obiettivi di riduzione per il 2030.

Motivazione

L'obiettivo del Fondo dovrebbe fare chiaramente riferimento agli obiettivi dell'accordo di Parigi, all'obiettivo dell'UE della neutralità climatica entro il 2050 e agli obiettivi di riduzione per il 2030.

Emendamento 3

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Il Fondo fornirà sostegno all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in tutti gli Stati membri.	1. Il Fondo finanziere l'impatto sociale, socioeconomico e ambientale della transizione nelle regioni o nelle attività interessate.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 4

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene unicamente le attività seguenti:	2. In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene le attività seguenti:
a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;	a) investimenti produttivi e sostenibili nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;
b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;	b) investimenti nella creazione di nuove imprese pertinenti per la transizione allo sviluppo sostenibile , anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;	c) investimenti in attività sostenibili di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;
d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile;	d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture sociali per l'energia pulita a prezzi accessibili, sicura e sostenibile , nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile;
e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;	e) investimenti a sostegno dell'attuazione della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (articolo 15, paragrafo 3), della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (articoli 9 e 11) e della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (articolo 14, paragrafo 4);
f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni;	f) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;
g) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;	g) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni, conformemente al principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 2, paragrafo 122, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori ;	h) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;
i) assistenza nella ricerca di lavoro;	i) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale della forza lavoro ;
j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;	j) assistenza nella ricerca di lavoro;
k) assistenza tecnica.	k) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;
	l) ogni altra attività specifica, concordata tra gli enti locali e regionali competenti per il territorio in questione, lo Stato membro e la Commissione europea, che sia in linea con le strategie di sviluppo locale e contribuisca alla transizione verso un'economia dell'UE neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio entro il 2050;
	m) assistenza tecnica.

Motivazione

- Qualsiasi investimento nella protezione ambientale dovrebbe rispettare la regola per cui il costo delle misure di lotta contro l'inquinamento deve essere sostenuto dalla parte che lo ha causato.
- Il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale non dovrebbero essere limitati ai lavoratori, bensì includere anche la formazione dei disoccupati, delle persone in cerca di lavoro, ecc. per i posti di lavoro nell'economia verde.
- Garantire una maggiore flessibilità nella scelta del progetto sostenuto, a condizione che vi sia l'accordo degli enti locali e regionali del territorio interessato, dello Stato membro e della Commissione.

Emendamento 5

Articolo 5, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;	a) la disattivazione, la costruzione o qualsiasi altra forma di investimento nelle centrali nucleari;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 6

Articolo 5, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;	d) gli investimenti legati all'estrazione , alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, compresa l'apertura di nuove miniere di carbone ;

Motivazione

Il Fondo non deve sostenere l'apertura o la riapertura di miniere di carbone, ma tale limitazione non dovrebbe essere estesa ad altri tipi di estrazione (metalli, minerali industriali, rocce ornamentali, ecc.): attività economiche, queste, che generano occupazione di qualità e a lungo termine.

Emendamento 7

Aggiungere un paragrafo alla fine dell'articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	Non è concesso alcun sostegno ad operazioni in una regione NUTS 3 in cui, nel periodo coperto dal programma e sulla base di un piano territoriale per una transizione giusta, sia prevista l'apertura di una nuova miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba oppure la riapertura di una miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba temporaneamente dismessi.

Motivazione

L'obiettivo del sostegno è contribuire alla transizione verso un'economia neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio, il che esclude l'apertura di nuove miniere e/o siti di estrazione della torba e la riapertura di strutture esistenti.

Emendamento 8

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.</p>	<p>La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è volto al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, dell'obiettivo UE della neutralità climatica entro il 2050 e degli obiettivi di riduzione per il 2030 ed è coerente con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e con il pilastro europeo dei diritti sociali.</p>

Emendamento 9

Articolo 6, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo è pari ad almeno a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, ma non supera il triplo di detto importo.</p>	<p>La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse che le autorità di gestione potrebbero decidere di trasferire in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. L'importo delle risorse del FESR e del FSE+ da trasferire a una priorità del Fondo non supera di una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità.</p>

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere concessa una maggiore flessibilità nel decidere gli importi da trasferire dal FESR e dal FSE+ al nuovo Fondo. Ciò limiterebbe anche i possibili disimpegni in caso di scarsa capacità di assorbimento nei territori più colpiti.

Emendamento 10

Aggiungere un comma alla fine dell'articolo 6, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>La Commissione autorizza i trasferimenti di risorse del FESR e del FSE+ a una priorità del Fondo soltanto qualora l'importo totale delle risorse trasferite non superi il 20 % della dotazione iniziale del programma operativo a titolo del FESR e del FSE+ (calcolato per ciascun Fondo).</p>

Motivazione

Si allinea così il testo legislativo alla relazione.

Emendamento 11

Articolo 7, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS 3») definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.</p>	<p>1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS 2») definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.</p>

Motivazione

Le ripercussioni negative della transizione non saranno limitate alle unità di livello NUTS 3, ma molto probabilmente interesseranno anche i territori circostanti. Per questo motivo, e per semplificare la governance, sembra più opportuno concentrare il sostegno al livello NUTS 2.

Emendamento 12

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>b) un chiaro impegno a favore di una transizione verde socialmente equa e giusta nell'attuazione dell'accordo di Parigi;</i></p>

Motivazione

I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero essere approvati soltanto se contengono un chiaro impegno a conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi, come sottolineato dal Consiglio europeo il 18 ottobre 2019.

Emendamento 13

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	c) un chiaro impegno a realizzare l'obiettivo di un'UE climaticamente neutra entro il 2050 e a raggiungere i suoi obiettivi di riduzione entro il 2030;

Motivazione

I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero essere approvati soltanto se contengono un chiaro impegno a realizzare l'obiettivo di un'UE climaticamente neutra entro il 2050 e a raggiungere i suoi obiettivi di riduzione entro il 2030, come sottolineato dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2019.

Emendamento 14

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;	c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori, come pure valutazione delle ripercussioni negative della transizione sulle regioni limitrofe;

Motivazione

Nei piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero essere adeguatamente valutate tutte le possibili ripercussioni negative.

Emendamento 15

Articolo 7, paragrafo 2, lettera f)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
f) descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di monitoraggio e valutazione programmate e dagli organismi responsabili;	f) descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di monitoraggio e valutazione programmate e dagli organismi responsabili, se diversi dagli elementi già descritti nel programma, definiti nell'allegato V del regolamento (UE) [nuovo CPR]; gli enti locali e regionali devono essere pienamente coinvolti in tutti gli aspetti del processo;

Motivazione

Come misura di semplificazione, dovrebbero essere fornite solo le informazioni diverse dagli elementi già descritti nel programma in conformità con il «Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita), del FSE+, del JTF, del Fondo di coesione e del FEAMP — articolo 16, paragrafo 3» (allegato V del CPR). **Inoltre, gli enti locali e regionali devono essere considerati parte integrante di questo processo.**

Emendamento 16

Articolo 7, paragrafo 2, lettera h)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;	h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi e sostenibili effettuati da imprese diverse dalle PMI, la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

Motivazione

La richiesta di fornire un elenco esaustivo delle operazioni e delle imprese (grandi imprese) nella fase di programmazione del Fondo non sembra essere di facile adempimento e potrebbe comportare dei ritardi sin dall'inizio del periodo di programmazione. Inoltre, un approccio di questo tipo è direttamente in contrasto con gli sforzi di semplificazione, il cui risultato è stato, tra l'altro, quello di abbandonare le procedure separate applicabili ai grandi progetti ai sensi degli articoli 100-103 dell'attuale CPR.

Emendamento 17

Articolo 7, paragrafo 2, lettera i)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
i) se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;	i) se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, una giustificazione atta a dimostrare che le operazioni cui fornire sostegno contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

Motivazione

La richiesta di fornire un elenco esaustivo delle operazioni nella fase di programmazione del Fondo non sembra essere di facile adempimento e potrebbe comportare ritardi sin dall'inizio del periodo di programmazione.

Emendamento 18

Articolo 8 bis [nuovo]

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p style="text-align: center;">Articolo 8 bis</p> <p>1. È istituita una piattaforma per una transizione giusta (in appresso la «piattaforma»), sotto la supervisione e la gestione diretta della Commissione europea, al fine di consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.</p> <p>2. La piattaforma è costituita da due componenti:</p> <p>a) gruppi di lavoro tecnici, che affrontano sfide concrete nelle regioni interessate e facilitano gli scambi di esperienze e migliori pratiche riguardo alla preparazione dei piani territoriali per una transizione giusta e delle singole operazioni. I gruppi di lavoro tecnici, che dovrebbero includere gli enti locali e regionali, sono costituiti in funzione delle esigenze operative del Fondo, tenendo conto della copertura settoriale delle operazioni sostenute.</p> <p>I gruppi di lavoro tecnici collaborano strettamente con il polo di consulenza InvestEU istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) [nuovo programma InvestEU] e con i servizi pertinenti della Banca europea per gli investimenti (BEI), al fine di garantire che gli enti locali e regionali dispongano delle conoscenze tecniche e pratiche necessarie per accedere ai finanziamenti disponibili tramite il programma InvestEU e la BEI;</p> <p>b) un forum annuale delle regioni interessate dalla transizione giusta (in appresso il «forum») organizzato congiuntamente con il Comitato europeo delle regioni. Il forum consente il coordinamento degli orientamenti politici e il loro recepimento nelle attività operative dei gruppi di lavoro tecnici.</p> <p>3. La Commissione definisce le modalità dettagliate relative ai meccanismi di governance, alla composizione, al funzionamento e al bilancio della piattaforma. È garantita una partecipazione equilibrata di tutti i livelli di governo.</p> <p>4. I costi operativi della piattaforma sono coperti dalle risorse destinate all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma.</p>

Motivazione

Dovrebbero essere aggiunte delle disposizioni pratiche relative all'istituzione della piattaforma per una transizione giusta al fine di chiarirne gli obiettivi e il funzionamento.

Emendamento 19

Articolo 10, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».</p>	<p>4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro ed effettua una consultazione delle parti interessate nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».</p>

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

COM(2020) 23 final

Emendamento 20

Articolo 21 bis, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>L'importo delle risorse a disposizione del JTF per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in conformità all'articolo [3] del regolamento (UE) [regolamento JTF] è integrato da risorse provenienti dal FESR o dal FSE+, o da una loro combinazione, per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF è pari ad almeno una volta e mezzo l'importo del sostegno del JTF, ma non supera il triplo dell'importo di tale sostegno. In nessun caso le risorse trasferite dal FESR o dal FSE+ superano il 20 % della dotazione a titolo rispettivamente del FESR e del FSE+ per lo Stato membro interessato. [...]</p>	<p>L'importo delle risorse a disposizione del JTF per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in conformità all'articolo [3] del regolamento (UE) [regolamento JTF] è integrato, mediante trasferimento volontario, da risorse provenienti dal FESR o dal FSE+, o da una loro combinazione, per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF è pari ad almeno la metà dell'importo del sostegno del JTF, ma non supera di una volta e mezzo l'importo di tale sostegno. In nessun caso le risorse trasferite dal FESR o dal FSE+ superano il 20 % della dotazione a titolo rispettivamente del FESR e del FSE+ per lo Stato membro interessato. [...]</p>

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere concessa una maggiore flessibilità nel decidere gli importi da trasferire dal FESR e dal FSE+ al nuovo Fondo. Ciò limiterebbe i possibili disimpegni in caso di scarsa capacità di assorbimento nei territori più colpiti.

Emendamento 21

Articolo 59 (paragrafo 3 bis) (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p>3 bis <i>Le operazioni sostenute dal JTF in conformità al regolamento (UE) [regolamento JTF] restituiscono il sostegno del Fondo se, entro dieci anni dal pagamento finale allo Stato membro che ha ricevuto il sostegno, viene aperta una nuova miniera di carbone, lignite o scisto bituminoso o un sito per l'estrazione della torba oppure riprende l'attività di una miniera di carbone, lignite o scisto bituminoso o di un sito per l'estrazione della torba temporaneamente dismesso nel territorio in cui è stato utilizzato il sostegno del JTF.</i></p>

Motivazione

L'obiettivo del sostegno è assistere le regioni nella transizione verso un'economia neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio, il che esclude l'apertura di nuove miniere e/o siti di estrazione della torba e la riapertura di miniere e/o siti temporaneamente dismessi.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE**IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI**

1. accoglie con favore l'istituzione del Fondo per una transizione giusta (in appresso il «Fondo»), che costituirà uno strumento fondamentale per sostenere le regioni più colpite dalla transizione verso la neutralità climatica;
2. si compiace del fatto che la proposta relativa al Fondo abbia ripreso le principali raccomandazioni formulate dal CdR nel parere sulla ristrutturazione socioeconomica delle regioni carbonifere in Europa ⁽¹⁾;
3. accoglie con favore il fatto che il Fondo fornirà sostegno a tutti gli Stati membri, ma continuerà ad essere destinato solo alle regioni più colpite. Inoltre, perché il Fondo abbia la dovuta concentrazione ed efficacia e per stabilire l'intensità minima di aiuto, va considerata solo la popolazione delle regioni interessate;
4. si rallegra della proposta di destinare al Fondo 11 270 459 000 EUR di stanziamenti (a prezzi correnti) dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e altri 32 803 000 000 EUR (a prezzi correnti) dallo strumento europeo per la ripresa, in quanto essi rappresentano uno stimolo enorme per realizzare gli obiettivi del Fondo; osserva con preoccupazione che le cifre espresse in prezzi correnti potrebbero dare luogo a una minore trasparenza e comparabilità degli stanziamenti tra le diverse rubriche del QFP; invita il Consiglio a includerli come effettivi stanziamenti supplementari nei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027;
5. osserva con preoccupazione che le risorse supplementari finanziate a titolo dello strumento europeo per la ripresa, che daranno luogo a nuovi impegni negli anni 2021-2024, eserciteranno una forte pressione sulle autorità di gestione e sui beneficiari finali affinché questi preparino, attuino e spendano quasi il 75 % della dotazione totale nei primi quattro anni del nuovo periodo di programmazione;
6. approva l'iniziativa della Commissione europea di accompagnare con delle misure mirate la transizione ad un'economia climaticamente neutra, attenta alle questioni climatiche ed ecologicamente sostenibile entro il 2050 e di fornire un sostegno speciale alle zone più colpite da tale transizione mobilitando delle risorse supplementari; sottolinea che tali fondi supplementari non devono in alcun caso essere attinti dal bilancio della politica di coesione; fa rilevare che una dotazione consistente per la politica di coesione deve restare la principale priorità per sostenere l'azione per il clima a livello territoriale;

⁽¹⁾ Parere del Comitato europeo delle regioni — Ristrutturazione socioeconomica delle regioni carbonifere in Europa (GU C 39 del 5.2.2020, pag. 58).

7. chiede alla Commissione di inserire il nuovo Fondo per una transizione giusta nella rubrica 2 (Coesione e valori) del QFP 2021-2027 anziché nella rubrica 3 (Risorse naturali e ambiente) e ribadisce il proprio rifiuto ai tagli previsti alla politica di coesione; rammenta il proprio invito ad escludere l'intero cofinanziamento nazionale dei fondi SIE dai calcoli relativi al patto di stabilità e crescita, e considera che lo stesso dovrebbe valere per il nuovo Fondo;
8. evidenzia le particolari difficoltà incontrate dalle regioni con un'elevata dipendenza dai combustibili fossili e con sistemi energetici isolati, come le regioni ultraperiferiche; sottolinea che lo sviluppo del mix energetico, in relazione al territorio, all'acqua, ai rifiuti e all'energia, costituisce la chiave della loro strategia energetica in vista di un'economia con zero emissioni di carbonio;
9. prende atto della stima aggiornata della Commissione secondo cui i tre pilastri del meccanismo per una transizione giusta daranno luogo ad investimenti del valore di 150 miliardi di EUR entro il 2030. Tuttavia, nutre delle riserve riguardo all'effetto moltiplicatore previsto e alla fattibilità degli investimenti privati per alcuni dei possibili progetti;
10. chiede che dal Fondo o dal meccanismo per una transizione giusta non venga concesso alcun sostegno agli investimenti nelle regioni di livello NUTS 3 in cui sia stata concessa l'autorizzazione pubblica all'apertura di una nuova miniera di carbone, lignite o scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba, oppure alla riapertura di una miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba temporaneamente dismessi;
11. accoglie con favore la regola per cui il pagamento dei prestiti per il settore pubblico è limitato ai progetti che ottengano un impatto misurabile nel rispondere alle sfide sociali, economiche o ambientali derivanti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra;
12. sottolinea che anche gli enti locali e regionali devono finanziare progetti nel quadro del processo verso un'economia climaticamente neutra, che non generano un flusso sufficiente di entrate proprie e per i quali non ricevono un sostegno a titolo di altri programmi dell'Unione; accoglie con favore, in tale contesto, la proposta di regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nell'ambito del meccanismo per una transizione giusta, che sostiene gli enti pubblici nel far fronte alle esigenze di investimenti derivanti dalle sfide poste dalla transizione, descritte nei piani per una transizione giusta;
13. fa rilevare che, presso gli enti locali e regionali dell'UE, si riscontrano livelli diversi di esperienza e utilizzo dei meccanismi finanziari della BEI; pertanto, per assicurare il successo del terzo pilastro del Fondo, invita la Commissione a garantire che i rispettivi Stati membri forniscano una sufficiente assistenza pratica e tecnica a quegli enti locali e regionali che intendono utilizzare i meccanismi finanziari della BEI;
14. prende atto dell'allineamento dell'ambito del sostegno del Fondo con quello del FESR e del FSE+, in quanto la maggior parte delle attività sostenute dal primo possono essere finanziate anche nell'ambito degli obiettivi dei secondi;
15. è preoccupato per il ritardo che il Fondo potrebbe causare nell'attuazione dei principali programmi della politica di coesione, nonché per la complessità e gli oneri burocratici che il funzionamento di questo nuovo fondo potrebbe creare per la gestione dei principali programmi della politica di coesione;
16. si rammarica della scelta della Commissione di definire i programmi del Fondo al livello NUTS 3 anziché NUTS 2, che è il livello al quale vengono attuati i principali programmi della politica di coesione. Tale proposta è in contrasto con il concetto di aree funzionali, che non sono necessariamente identiche alle unità amministrative NUTS 3. Il CdR sottolinea che dovrebbe essere richiesto un unico piano territoriale corrispondente al livello NUTS 2;
17. chiede che l'ambito del sostegno del Fondo sia ampliato in modo che, in accordo con la Commissione e gli Stati membri, gli enti locali e regionali possano includere progetti ammissibili aggiuntivi nei loro piani territoriali per una transizione giusta; chiede inoltre che si tenga conto della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, quale indicatore fondamentale per la distribuzione delle risorse assegnate al Fondo;
18. chiede che le parti interessate locali e regionali siano strettamente coinvolte nella preparazione dei piani territoriali per una transizione giusta, dato che la gestione del Fondo sarà condivisa e le risorse del FESR e del FSE+ sono strettamente legate al sostegno del Fondo;
19. chiede alla Commissione di fornire maggiori orientamenti sul modo in cui essa intende assistere le autorità di gestione e le regioni nell'elaborazione dei piani territoriali per una transizione giusta, dato che la proposta di regolamento del Fondo, compresi i relativi allegati, potrebbe ancora essere soggetta a modifiche sostanziali. Il CdR mette in guardia contro ulteriori ritardi nella preparazione dei programmi il cui sostegno da parte del Fondo è subordinato a quello del FESR e del FSE+ per via dell'obbligo di approvare i piani territoriali per una transizione giusta;

20. sottolinea che i territori interessati, nei loro piani territoriali per una transizione giusta, non dovrebbero essere tenuti a fornire elenchi esaustivi delle potenziali imprese e/o operazioni alle quali potrebbero concedere sostegno, in quanto ciò rischia di causare ritardi nell'adozione dei piani e di imporre inutili oneri amministrativi alle autorità di gestione. A tale proposito, il CdR sottolinea che nella proposta relativa al nuovo regolamento sulle disposizioni comuni la Commissione non ha inserito una procedura distinta per l'adozione dei grandi progetti e che l'obbligo di fornire tale elenco di beneficiari e/o operazioni potrebbe costituire un passo indietro rispetto a questa scelta;

21. chiede che le risorse trasferite al Fondo siano limitate al 20 % delle dotazioni iniziali del programma operativo a titolo del FESR e del FSE+. Il CdR propone di concedere maggiore flessibilità alle autorità di gestione rendendo volontari i trasferimenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del progetto di regolamento, con un importo massimo fino a una volta e mezzo la dotazione del Fondo e soltanto con il consenso degli enti locali e regionali interessati;

22. sottolinea l'importanza di evitare inutili oneri amministrativi prevedendo chiaramente una valutazione d'impatto ex ante del sistema di programmazione e monitoraggio del Fondo;

23. osserva che le priorità di investimento del Fondo saranno definite nelle rispettive relazioni per paese, che rientrano nel processo del semestre europeo; sottolinea che le regioni non sono ancora formalmente associate al processo e ritiene che occorra assegnare un ruolo più incisivo agli enti locali e regionali al fine di realizzare gli obiettivi del Fondo;

24. accoglie con favore l'indicazione, contenuta nel regolamento, degli elementi specifici che devono essere inclusi nei piani territoriali per una transizione giusta. Il CdR invita l'autorità legislativa ad aggiungere a tali elementi un chiaro impegno per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, dell'obiettivo UE della neutralità climatica entro il 2050 e dei suoi obiettivi di riduzione per il 2030;

25. sottolinea che la piattaforma per le regioni carbonifere in transizione era inizialmente incentrata sulle regioni carbonifere in cui le attività di estrazione sono ancora in corso, e che il piano prevedeva di estendere il campo di applicazione dell'iniziativa a tutte le regioni ad alta intensità di carbonio nella seconda fase. Il CdR sottolinea che le regioni interessate dalla transizione dovranno affrontare ostacoli analoghi e che la nuova piattaforma dovrebbe pertanto fornire servizi di consulenza, assistere le autorità di gestione e i beneficiari nell'ideazione e nell'attuazione pratica dei loro progetti sul terreno nonché costituire una sede per lo scambio di buone pratiche;

26. a tale proposito accoglie con favore la creazione della piattaforma per una transizione giusta, che dovrebbe basarsi sulle esperienze positive maturate dalle regioni ad alta intensità di carbonio e da altre regioni che sono riuscite a passare dai combustibili fossili a fonti di energia pulita. Il CdR sottolinea che tale piattaforma dovrebbe garantire che tutti i servizi competenti della Commissione e la BEI collaborino strettamente per affrontare i cambiamenti strutturali nelle regioni colpite. Il CdR si impegna a partecipare attivamente al funzionamento della suddetta piattaforma, in particolare organizzando insieme alla Commissione un Forum annuale delle regioni interessate dalla transizione giusta;

27. sottolinea che le disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato devono consentire una certa flessibilità nei casi in cui le regioni ammissibili in transizione intendono attirare investimenti privati. Il CdR ribadisce l'invito alla Commissione a tenere conto, in fase di elaborazione dei nuovi orientamenti, anche dei problemi legati ai cambiamenti strutturali nelle regioni interessate, garantendo così che tali regioni godano di una sufficiente flessibilità per realizzare i loro progetti in modo socialmente ed economicamente sostenibile;

28. sottolinea che il sostegno concesso tramite il Fondo agli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI non dovrebbe essere limitato alle zone ammissibili agli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE in base alle vigenti norme sugli aiuti di Stato. Le norme in materia dovrebbero invece consentire a tutte le zone che beneficiano del Fondo di contrastare in modo efficace il rischio di perdite di posti di lavoro in una fase precoce. Ciò dovrebbe essere garantito anche mediante l'adeguamento in tal senso del regolamento generale di esenzione per categoria;

29. sottolinea che le zone maggiormente colpite dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra dovrebbero avere l'opportunità di contrastare attivamente e al più presto i cambiamenti strutturali legati a tale sviluppo. Il CdR raccomanda pertanto che i futuri adeguamenti della normativa in materia di aiuti di Stato, ad esempio mediante un nuovo orientamento della Commissione basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) o c), del TFUE, garantiscano che gli aiuti siano concessi indipendentemente dallo status della regione assistita secondo le norme vigenti;

30. riconosce il ruolo delle strategie di specializzazione intelligente come uno dei principali strumenti di attuazione del nuovo Fondo;

31. sottolinea che il Comitato europeo delle regioni ha condotto un'indagine per analizzare le modifiche da apportare alle normative sugli aiuti di Stato in relazione alla ristrutturazione delle regioni carbonifere in Europa ⁽²⁾; fa rilevare che dalle conclusioni è emerso che il processo di transizione dovrebbe essere sostenuto tramite aiuti di Stato al fine di attirare imprese in grado di compensare la scomparsa di posti di lavoro e le perdite nella creazione di valore, e che le norme sugli aiuti di Stato dovrebbero consentire una maggiore flessibilità, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture energetiche, l'efficienza energetica, gli investimenti connessi all'energia e le energie rinnovabili;

32. accoglie con favore la scelta di basare la proposta legislativa sull'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incentrato sulla coesione, e ritiene che essa presenti chiaramente il proprio valore aggiunto europeo e rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Bruxelles, 2 luglio 2020

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Apostolos TZITZIKOSTAS

⁽²⁾ <https://cor.europa.eu/en/news/Pages/report-coal.aspx>

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT